

ENTE PARCO DELL'ETNA

NORME DI ATTUAZIONE

modificate in base a quanto approvato dal Consiglio in sede
di delibera di adozione del Piano

SOMMARIO

	PAG.
GENERALITÀ	4
ZONA “A” DI RISERVA INTEGRALE.....	7
ZONA “B” DI RISERVA GENERALE	13
AMBITI “N” DI TUTELA DELLE EMERGENZE VULCANOLOGICHE E DEGLI ECOSISTEMI DI RILEVANTE INTERESSE	21
AMBITO “N1” DI TUTELA DI AMBIENTI NATURALI DI PREGIO	28
AMBITI “P” DEL PAESAGGIO AGRICOLO.....	32
ZONE “R” DI RISANAMENTO AMBIENTALE E PAESISTICO.....	39
ZONA “C” DI PROTEZIONE	40
PUNTI BASE.....	49
NODI VIARI	55
ZONA “D” DI CONTROLLO.....	56
SENTIERISTICA	71
AREE ARCHEOLOGICHE.....	73
ATTIVITA’ ESTRATTIVE.....	73
AGRITURISMO.....	74
TURISMO RURALE ED ARTIGIANATO	75
DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE (DOG)	77
FUNZIONI DELL’ENTE PARCO	77
ATTIVITA’ ECONOMICA DELL’ENTE PARCO.....	77
MANUFATTI DI INTERESSE STORICO - CULTURALE CHE CONNOTANO SIGNIFICATIVAMENTE IL PAESAGGIO.	78
INTERVENTI SU FABBRICATI E MANUFATTI TRADIZIONALI REALIZZATI CON MURATURA LEGATA A CALCE.....	79
INTERVENTI SU FABBRICATI RURALI DI PICCOLE DIMENSIONI REALIZZATI IN PIETRA A SECCO.....	80
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU FABBRICATI ESISTENTI AVENTI CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE NON CONSONE AL TERRITORIO ETNEO.....	81
NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATI FUNZIONALI AD ESIGENZE ECONOMICO-PRODUTTIVE IN AREE AGRICOLE	82
REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PER RICERCA SCIENTIFICA	82
VIABILITÀ E PARCHEGGI.....	83
REALIZZAZIONE DI NUOVE STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE	83
REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONE DI STRADE LOCALI E TRAZZERE	84
PISTE CARRABILI FORESTALI ED AGRICOLE	86
PARCHEGGI.....	87
REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI EMERGENZA	87
SENTIERI E MULATTIERE.....	88
MANUTENZIONE	88
RIAPERTURA DI SENTIERI ABBANDONATI O INAGIBILI	89
SENTIERI NATURA	89
SEGNALETICA	89
INSERIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEI FRONTI DISMESSI DI CAVA...91	
POSTAZIONI AVVISTAMENTO INCENDIO	91
COSTRUZIONE DI CISTERNE E SERBATOI PER USO AGRICOLO ED ANTI INCENDIO92	
ELISUPERFICI.....	92
AREE ATTREZZATE	92

PISTE PER SCI DI FONDO E SCI ALPINO ESISTENTI.....	93
STRUTTURE ED IMPIANTI	94
MANUTENZIONE PISTE DI SERVIZIO.....	94
ELETTRODOTTI ED ALTRE RETI TECNOLOGICHE	95
ACCESSO AI LUOGHI PER INTERVENTO SULLE RETI	95
MANUTENZIONE URGENTE	95
MANUTENZIONE ORDINARIA.....	95
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI.....	95
FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA	96
RILEVAMENTO E MONITORAGGIO.....	96
DISPOSIZIONI GENERALI	
NORME TRANSITORIE	97
ALLEGATO 1 - SOSTEGNO PER LE MISURE AGROAMBIENTALI	98
ALLEGATO 2 - ELENCO DETTAGLIATO DEI SIMBOLI RELATIVI ALLE EMERGENZE VULCANOLOGICHE E GLI ECOSISTEMI DI RILEVANTE INTERESSE RICADENTI NELLE ZONE B E C NONCHE' LORO ELENCO RIFERITO ALLE SINGOLE TAVOLE DEL PIANO	
ATLANTE GRAFICO	125

PIANO DEL PARCO DELL'ETNA

NORME DI ATTUAZIONE

GENERALITÀ

Art.1

La presente normativa viene redatta in conformità all'art.18 della L.R. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni articolando il territorio oggetto del Piano in "Zone differenziate", in relazione ai caratteri specifici di ciascun ambito ed a forme e modalità di intervento legate ad uno sviluppo compatibile con i valori del paesaggio e dell'ambiente.

La zonizzazione di Piano prevede pertanto:

- Zona "A" di riserva integrale
- Zona "B" di riserva generale
- Ambito o Zona differenziata "N" di tutela delle emergenze vulcanologiche e degli ecosistemi di rilevante interesse (D.I. art.17 lett.d)
- Ambito o Zona differenziata "N1" di tutela degli ambienti naturali di pregio (D.I. art.17 lett.f)
- Ambito o Zona differenziata "P" del paesaggio agricolo (D.I. art.17 lett.f)
- Ambito o Zona differenziata "R" di risanamento ambientale e paesistico (D.I. art.17 lett.e)
- Zona "C" di protezione
- Zona "D" di controllo

Sono stati individuati e segnalati nella tavola di Zonizzazione attraverso l'apposizione di specifici simboli le emergenze vulcanologiche e gli ecosistemi di rilevante interesse ricadenti nelle Zone B e C.

Nelle aree nelle quali ricadono i suddetti simboli, gli interventi disciplinati dalle normative di Piano possono essere consentiti solo se non arrecano pregiudizio alla salvaguardia dei valori ambientali indicati nella tavola di zonizzazione e così classificati:

1. Ecosistemi forestali e formazioni boschive corrispondenti a stadi vegetazionali evoluti; le lettere da *a* a *p* ne precisano i caratteri; il simbolo * segnala condizioni di cenosi aperte o frammentate.

2. Ecosistemi a struttura arbustiva, o costituenti boscaglie, aventi origine primaria, sulle colate laviche, o secondaria, comprendenti cenosi e popolamenti animali ad elevata biodiversità; le lettere *a* e *b* ne precisano i caratteri; il simbolo * segnala condizioni di cenosi aperte o frammentate.
3. Ecosistemi a struttura erbacea, aventi origine primaria, sulle colate laviche, o secondaria, comprendenti cenosi e popolamenti animali ad elevata biodiversità; le lettere *a* e *b* ne precisano i caratteri; il simbolo * segnala condizioni di cenosi aperte o frammentate.
4. Ecosistemi endemici localizzati sull'alta montagna etnea, al di sopra del limite altitudinale superiore delle foreste; le lettere da *a* a *d* ne precisano i caratteri; il simbolo * segnala condizioni di cenosi aperte o frammentate.
5. Giovani substrati colonizzati da cenosi e popolamenti pionieri, comprendenti tutti i possibili stadi della colonizzazione.
6. Ambienti umidi permanenti o temporanei.

A1.... A9 - Specie vegetali di particolare significato

F. Aree di particolare interesse faunistico

D. Dagale

V. Emergenze geo-vulcanologiche; le lettere da *1* a *19* ne precisano i caratteri

La descrizione dettagliata e l'elenco della loro localizzazione per tavola costituiscono l'Allegato 2 che fa parte integrante della presente normativa.

Art.2

All'interno del territorio del Parco sono protetti anche i boschi, così come definiti dalla legislazione vigente, le formazioni boschive ed esemplari arborei di pregio (fatti puntiformi).

Per formazioni boschive si intendono insiemi di specie arboree e/o arbustive spontanee, ivi compresi i rimboschimenti, che caratterizzano il territorio per qualità e valore ambientale, a prescindere dalla loro estensione. Ad esse si applicano le disposizioni normative e regolamentari finalizzate ad assicurare la piena tutela dei valori coinvolti nell'ambito dell'area etnea protetta.

Art.3

Al fine di preservare i valori ambientali e paesaggistici, nelle aree agricole delle zone B, C e D, nonché negli ambiti P ed R, i boschi e le formazioni boschive e/o arbustive, che per le loro ridotte dimensioni fisiche non sono rappresentate nella cartografia di Piano, debbono essere gestiti secondo quanto prescrivono le Norme di Attuazione ed il Regolamento per gli ambiti N1.

Art.4

Negli ambiti N, N1 ed R, laddove si riscontra la presenza di terreno occupato da colture agrarie, che per le loro circoscritte estensioni non sono rappresentate nella cartografia di Piano, vanno applicate le Norme di Attuazione e le disposizioni del Regolamento specifiche per le attività agricole, ed in particolare:

- a) quelle relative agli ambiti P laddove si osservi la presenza di nocciolo, di pistacchio (ancorché in coltura promiscua) e di altre specie ubicate su conetti vulcanici o su terrazzamenti di particolare pregio in grado di testimoniare la cultura contadina delle popolazioni etnee;
- b) quelle relative alle altre aree agricole ed illustrate in corrispondenza rispettivamente delle zone B, C e D per i tipi di agricoltura non elencati alla lett.a).

Art.5

Qualsiasi intervento ed azione antropica vengano attuati nelle Zone ed Ambiti deve rispondere alle indicazioni, prescrizioni e limitazioni espresse nelle normative relative.

La definizione degli interventi di trasformazione e/o nuova costruzione di manufatti edilizi, infrastrutturali e di modifica in genere dell'assetto fisico del territorio deve inoltre attenersi alle prescrizioni indicate nei relativi capitoli delle Disposizioni di Ordine Generale (DOG)

Art.6

ZONA “A” DI RISERVA INTEGRALE

DESCRIZIONE

Dal punto di vista vulcanologico e geomorfologico, l'area è caratterizzata, oltre che dalla presenza delle bocche sommitali (cratere centrale e crateri di NE e di SE), con le loro voragini in quasi costante attività di emissione di gas e vapori, carichi frequentemente di materiali frammentari a diversa granulometria, da:

- *colate laviche di varie datazioni e quindi in differente livello di “colonizzazione”, anche perché spesso “bonificate” da coperture di sabbia, lapilli, ecc. provenienti dalle bocche sommitali e/o da centri esplosivi di neoformazione e/o da rimaneggiamenti di prodotti “tufacei” di precedenti attività;*
- *fratture eruttive e conetti vulcanici secondari subterminali e/o laterali dalle più svariate caratteristiche orografico-morfologiche, collegate all'evoluzione degli eventi eruttivi di cui sono stati sede;*
- *“serre” e canaloni;*
- *formazioni rocciose di tipo “intrusivo” (dicchi, sill, ecc.), messe a nudo da processi erosivi, da crolli, cedimenti, ecc.;*
- *“dagale”;*
- *campi fumarolici;*
- *grotte di scorrimento lavico, che sono di rilevante interesse anche sotto il profilo biologico;*
- *zone interessate da scarpate e/o salti morfologici di vario tipo, che si ritiene abbiano collegamenti con gli effetti di particolari fenomeni tettonico-strutturali (tipo faglie, ripetuti allineamenti di fratture, ecc.), tanto da essere comprese in aree sismo-genetiche o addirittura in settori di particolare “debolezza tettonico-strutturale”.*

Sotto l'aspetto biologico sono presenti:

- *specie vegetali ed animali endemiche, cioè esclusive dell'Etna; fra le prime sono comprese specie delle aree boschive, specie delle radure e dei substrati lavici, specie della zona alto-etnea;*
- *specie vegetali ed animali rare, specie relitte o di rilevante interesse biogeografico;*
- *le uniche stazioni etnee o sicule di specie vegetali significative;*
- *elementi faunistici interessanti sotto il profilo della storia del popolamento del vulcano; fra essi sono presenti alcune specie eurosibiriche - arrivate nell'Isola a partire dall'ultima glaciazione, le quali nel Postglaciale si sono salvate con popolazioni relitte -, attualmente localizzate fra i 1600 e 2000 m di quota;*
- *biocenosi ed ecosistemi endemici - cioè contenenti specie esclusive dell'area etnea - rappresentati principalmente al di sopra del limite delle foreste nelle varie combinazioni specifiche, ivi compresi gli aspetti ove la vita vegetale e' costituita da pochi e sparsi elementi;*
- *biocenosi ed ecosistemi a carattere arboreo o arbustivo dominati rispettivamente da: Faggio, Betulla dell'Etna (specie endemica), Pino laricio, Querce caducifoglie, Pioppo tremulo, Leccio, Castagno;*
- *ecosistemi a carattere arbustivo dominati dalla Ginestra dell'Etna;*
- *biocenosi ed ecosistemi delle aree scoperte, dei pascoli e delle radure tra i boschi e degli ambienti umidi;*
- *aspetti vari della colonizzazione vegetale delle lave a partire dai primi stadi a crittogame (Muschi e Licheni) fino a quelli più avanzati;*
- *dagale con varie biocenosi ed ecosistemi a carattere arboreo, arbustivo ed erbaceo;*
- *gli habitat in cui le singole specie, le comunità e gli ecosistemi sopra citati sono localizzati: conetti vulcanici e colate laviche, canaloni e solchi vallivi, creste rocciose, ecc.. I vari endemiti animali sono localizzati specialmente in radure, pascoli, lettiera dei boschi e suolo.*

NORMATIVA

Art. 6.1

In tale zona è consentito nel rispetto delle specifiche prescrizioni:

a) praticare l'escursionismo, lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo

1. Escursioni a piedi

In tale zona l'accesso pedonale è libero limitatamente all'utilizzo dei percorsi escursionistici, fatta salva la deroga di cui al successivo punto e).

Eventuali limiti o prescrizioni particolari possono essere posti, per eccessive frequenze o in particolari periodi dell'anno in rapporto a possibilità di disturbo dei popolamenti faunistici o danneggiamenti alla flora ed alle biocenosi nonché alle emergenze geovulcanologiche, secondo le procedure previste nel Regolamento.

2. Escursioni a cavallo

Le escursioni a cavallo possono essere effettuate esclusivamente su tracciati appositamente individuati nell'ambito dello specifico piano generale dei percorsi equestri predisposto dall'Ente Parco. Nelle more della redazione di tale piano l'attività di escursionismo equestre può essere svolta solo sui percorsi tradizionalmente utilizzati, indicati dall'Ente Parco.

Eventuali limitazioni della frequenza e del numero in funzione dell'impatto ambientale potranno essere imposte dall'Ente Parco, onde evitare danneggiamenti agli ecosistemi ed agli assetti geo-morfologici. A tal fine, l'Ente Parco provvede ad effettuare monitoraggi semestrali sull'intera rete dei percorsi equestri.

3. Sci-alpinismo e sci-escursionismo

Possono essere praticati nella misura in cui non comportino alcuna alterazione ambientale in rapporto alla conservazione delle biocenosi, degli ecosistemi ed ecotoni. E' facoltà dell'Ente Parco limitare tali attività per esigenze di protezione ambientale. E' fatto divieto di realizzare attrezzature anche temporanee.

b) Effettuare interventi sui rifugi e manufatti esistenti e ripristinare piste danneggiate

Sui rifugi e manufatti esistenti è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, nonché la ricostruzione dei manufatti danneggiati, o distrutti da eventi vulcanici o sismici, al fine di renderli funzionali per bivacchi, ricoveri o pernottamenti, nel rispetto delle specifiche indicazioni di intervento per la "Manutenzione dei fabbricati esistenti", contenute nelle Disposizioni di Ordine Generale (DOG). Inoltre, sono ripristinabili le piste di collegamento danneggiate o distrutte da eventi vulcanici e/o sismici, delle quali possono fruire solo i mezzi autorizzati.

c) esercitare le attività forestali

- Gli interventi forestali possono essere effettuati solo per il mantenimento dei boschi di castagno che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - siano localizzati a quote non superiori ai 1400 m.;
 - la presenza in essi delle essenze legnose proprie dei boschi naturali non superi il 10 % della superficie;
 - la relativa localizzazione non sia su pendii inclinati o in aree con fenomeni erosivi in atto, né nel fondo e nelle scarpate dei valloni e valloncelli.

Il taglio sarà praticato con la periodicità definita nel Regolamento e dovrà essere effettuato senza apertura di piste di penetrazione né piste di esbosco, risparmiando un 5% della superficie e lasciando un numero doppio delle matricine indicate nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate dalla Giunta

Camerale della CCIAA della Provincia di Catania con Delibera n.316 del 15/6/1970.

- I castagneti che siano stati percorsi da incendio non vanno sottoposti al taglio periodico per almeno 20 anni.
- Negli altri boschi è vietato ogni intervento.

In tutti i boschi e formazioni boschive sono consentiti, su parere del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), adeguati interventi di contenimento delle pendici, secondo le procedure previste nel Regolamento, solo nelle superfici ove sono in atto gravi fenomeni erosivi al fine di consentire e/o favorire il ripristino degli equilibri propri degli ecosistemi interessati.

d) esercitare la pastorizia.

Essa può esercitarsi al di fuori delle aree boscate per un carico massimo di 2 Unità Bovino Adulto (UBA) per ettaro. Una UBA equivale ad un bovino od equino adulti, assumendo un bovino od equino da sei mesi a due anni di età equiparabile a 0,6 UBA, una pecora o una capra a 0,15 UBA.

Sulle aree interessate dal pascolo, l'Ente Parco effettua l'analisi delle consistenze biocenotiche ed il monitoraggio periodico delle condizioni di conservazione; in base alle risultanze di tali analisi potrà essere ridotto il carico massimo ammissibile.

Nel caso di particolari situazioni ambientali (fenomeni di degrado, necessità di recupero delle biocenosi erbacee, ecc.) o per esigenze di ricerca scientifica mirata e localizzata, l'esercizio del pascolo può essere ridotto o sospeso dall'Ente Parco, previo parere del CTS.

Nelle aree percorse da incendio il pascolo deve essere sospeso per il periodo (non inferiore a 10 anni) necessario per il ripristino spontaneo della vegetazione.

e) raccogliere funghi

Tale attività può essere praticata nel rispetto delle modalità dettate dall'art. 12 L.R. n.16 dell'11.04.1996.

Le procedure di autorizzazione alla raccolta, le relative quantità, i compiti di vigilanza e le sanzioni per violazione delle norme sono definiti nel Regolamento del Parco. Nel Regolamento predetto sono elencate le specie ammesse alla raccolta, nonché le limitazioni che di anno in anno l'Ente Parco può introdurre in relazione allo stato di fatto. In ogni caso è proibita la raccolta della Amanita caesaria (ovulo buono).

E' fatto divieto di raccolta nelle aree percorse da incendio entro i primi dieci anni dall'evento.

In deroga alle limitazioni di cui al punto a) viene consentito ai titolari di autorizzazione per la raccolta di funghi di circolare al di fuori dei sentieri.

f) effettuare ripopolamenti faunistici e reintrodurre specie scomparse.

Queste azioni possono essere effettuate solo previo uno studio di fattibilità a cura di esperti del settore faunistico e approvato dal CTS. I relativi interventi devono essere svolti secondo le indicazioni riportate nel Regolamento.

g) esercitare attività di ricerca scientifica.

Lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica viene autorizzato, di volta in volta, dall'Ente Parco, su parere del CTS, in rapporto alle finalità di conservazione proprie della zona, secondo le procedure di autorizzazione prescritte nel Regolamento.

h) esercitare attività di sorveglianza vulcanologica

Gli Enti pubblici che già svolgono attività di sorveglianza e monitoraggio del vulcano possono continuare l'esercizio di tale attività.

Nuovi sistemi di monitoraggio dell'attività vulcanica possono essere autorizzati, previo parere del C.T.S. che verifichi la loro validità dal punto di vista scientifico e le modalità di attuazione, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dei territori interessati dall'intervento. Quest'ultimo non deve riguardare aree ove siano presenti biocenosi contenenti specie endemiche, rare, relitte o significative dal punto di vista biogeografico. All'interno del progetto può essere prevista la realizzazione di impianti di servizio - purché di modeste dimensioni e strettamente connesse alle finalità scientifiche e di sorveglianza - la cui necessità deve essere valutata dal C.T.S.; la loro localizzazione deve tener conto della precaria sicurezza dei siti, evitando, in ogni caso, di arrecare danno al paesaggio, alle biocenosi ed alla naturalità dei luoghi. In ogni caso vanno usati materiali in pietra lavica evitando l'uso di materiali riflettenti. Eventuali opere da attuare in caso di emergenza, dovranno riflettere una effettiva necessità di difesa della integrità di centri abitati e potranno essere effettuati dagli organismi ministeriali per il Coordinamento della Protezione Civile, d'intesa con l'Ente Parco, previe indicazioni del CTS e secondo quanto indicato nel Regolamento.

Tutti i movimenti terra che si dovessero a tal fine rendere necessari, devono essere sottoposti a "restauro ambientale", in base a quanto indicato nello specifico capitolo delle Disposizioni di Ordine Generale.

i) esercitare le attività di prevenzione antincendio

Interventi preventivi strutturali potranno essere effettuati nelle zone particolarmente esposte agli incendi (margini di strada, immediate prossimità di rifugi, ecc.) per una profondità dal ciglio di strada, sentiero o pista non superiore a m.5,00 ed in modo da arrecare il minimo disturbo al suolo ed alle cenosi animali, con assoluto divieto di uso del fuoco e di mezzi chimici o motorizzati. Tali interventi devono avvenire nel quadro del piano di cui all'art. 36 della LR n.16/96 e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

E' vietata l'asportazione del sottobosco, della lettiera, della vegetazione danneggiata, di piante morte e di parti delle stesse, nonché la realizzazione di fasce tagliafuoco.

Le cenosi che costituiscono le fasi iniziali della successione naturale tendente al bosco devono essere conservate nella loro integrità; in esse pertanto non va effettuato alcun intervento. Per quanto non precisato si applicano le disposizioni del Regolamento.

l) accedere alla parte sommitale con mezzi autorizzati

L'accesso può avvenire esclusivamente sui tracciati definiti secondo le modalità contenute nel Regolamento. L'Ente Parco provvede a monitorare lo stato delle piste di accesso consentite, al fine di intervenire con tempestività, adottando esclusivamente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui alle DOG o limitando temporaneamente l'accesso, secondo le norme definite nel Regolamento.

Art.6.2

Nella zona A, in conformità con quanto espresso nel Decreto Istitutivo, è vietato:

- a) qualsiasi intervento sul territorio nelle aree in cui sono ubicate le stazioni delle specie endemiche dell'Etna e/o relitte, rare e/o con particolare valore biogeografico e le relative biocenosi e per un raggio di 100 metri dalle loro stazioni, fatte salve improrogabili emergenze per necessità di protezione civile ed antincendio secondo quanto indicato nel Regolamento. A tal fine l'Ente Parco provvede a predisporre il censimento e la mappatura di tali stazioni, in collaborazione con istituti scientifici di livello universitario;
- b) realizzare nuove costruzioni od operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade o di piste e la realizzazione di elettrodotti;
- c) modificare il regime delle acque.
In deroga a tale divieto, solo al fine di salvaguardare centri abitati da rischi alluvionali, e previo parere del CTS, possono essere realizzate, secondo i principi dell'ingegneria naturalistica (di cui alle DOG), opere necessarie alla ricostituzione della rete interrotta dalla lava e/o da eventi franosi;
- d) prelevare terra, sabbia o altri materiali incoerenti, ad eccezione di esigenze urgenti di protezione civile ed antincendio o di attività di ricerca scientifica autorizzate;
- e) raccogliere o manomettere rocce o minerali, ad esclusione di attività nell'ambito di ricerca scientifica autorizzate;
- f) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.. Al di fuori

dell'ipotesi di cui sopra, in caso di necessario attraversamento del territorio del Parco, le armi di qualsiasi tipo devono essere portate scariche e chiuse in apposite custodie;

- g) esercitare la caccia o l'uccellazione;
- h) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna vertebrata minore ed agli invertebrati, raccogliere o distruggere nidi o uova, ad esclusione di attività nell'ambito di ricerca scientifica autorizzata;
- i) asportare o danneggiare piante o parti di esse salvo quanto disposto per la raccolta dei funghi, per le attività di ricerca scientifica e per le altre attività consentite;
- j) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;
- k) introdurre veicoli motorizzati, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o di sorveglianza vulcanologica e di quelli autorizzati per le attività consentite;
- l) praticare il campeggio;
- m) accendere fuochi all'aperto;
- n) realizzare interventi o impiegare mezzi che alterino i cicli bio-geo-chimici;
- o) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna o alla flora indigene del vulcano.
- p) esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva.

Art.7

ZONA “B” DI RISERVA GENERALE

DESCRIZIONE

Da un punto di vista geologico e morfologico l'area è caratterizzata da:

- qualche settore caratteristicamente “sabbioso” di uno o più versanti di alcuni importanti conetti vulcanici (tipo M. Gorna, ecc);
- lembi, talvolta piuttosto estesi ed ancora ben conservati, di colate laviche storiche, dove sono ben evidenti le caratteristiche morfologiche – specialmente di tipo “aa”, ma talvolta anche con spettacolari settori di tipo “pahoehoe” – della parte superficiale della copertura lavica;
- particolari interessanti sovrapposizioni ed accavallamenti di lave di varia età, spesso con evidenti effetti di termometamorfismo e/o con intercalazioni di vari prodotti piroclastici;
- deviazioni di flussi lavici contro importanti ostacoli rappresentati da conetti vulcanici di precedente formazione e conseguente genesi di significative dagale (isola), alcune delle quali hanno assunto anche particolare pregio per valori floristico vegetazionali e/o faunistici;
- parti frontali di colate laviche con varie ramificazioni secondarie e con caratteristici accumuli, tipo singolari “morene frontali”;
- nicchie, cavità “a pozzo” e grotte di scorrimento lavico anche in colate storiche;
- alcuni settori frontali di colate laviche che si sono arrestati contro affioramenti di formazioni sedimentarie (zona ad W-NW di Bronte; colata lavica del 1536 in c.da Voltasciara, ecc)
- scarpate e/o valloni più o meno fortemente incisi ed estesi, dove affiorano lembi marginali di formazioni laviche e piroclastiche del cosiddetto “Etna primordiale” (Sistema Calanna-Trifoglietto).

Sotto l'aspetto biologico sono presenti:

- ecosistemi erbacei, in continuità con gli analoghi ecosistemi ubicati in zona A, comprendenti comunità costituite da entità endemiche, aventi diversa struttura e composizione floristica;
- dagale con ecosistemi aventi struttura e composizioni diverse;
- giovani substrati lavici con le varie fasi delle successioni primarie tendenti alla costituzione di comunità ed ecosistemi forestali;
- ecosistemi forestali, che talora ricoprono vaste estensioni, caratterizzati da Faggio, Betulla dell'Etna, Pino laricio, Pioppo tremulo, Querce caducifoglie, Leccio, e i relativi stadi pionieri ubicati sulle colate laviche di varia età, nonché boschi di Castagno;
- formazioni arbustive caratterizzate dalle essenze arboree sopra citate, dalla Ginestra dell'Etna, da altre essenze legnose come la ginestra comune (*Spartium junceum*), citiso (*Cytisus villosus*), Calicotome (*Calicotome infesta*) ed altre, quali significativi stadi intermedi nelle successioni primarie e secondarie tendenti alla costituzione dei boschi;
- ambiti umidi, anche temporanei, con particolari biocenosi;
- ex coltivazioni ove sono presenti varie fasi, a carattere arboreo, arbustivo ed erbaceo, delle successioni secondarie, nonché elementi faunistici pionieri;
- nuclei boschivi, piccole aree boscate, arbusteti e singoli elementi arborei, di grande pregio dal punto di vista biologico ed ecologico, oltre che paesaggistico, situati all'interno di aree coltivate
- fauna del suolo con endemiti etnei e relativi biocenosi.

Quanto alle aree interessate all'esercizio agrozootecnico i terreni rivelano giacitura più o meno inclinata o ondulata, ancorché si rinvengano dei pianori più o meno circoscritti, con sistemazione superficiale dei suoli a terrazze di dimensioni molto variabili e di diversa conformazione. I terrazzamenti sono stati effettuati con “muri a secco” (in epoche più o meno lontane) testimonianza dell'impegno delle popolazioni etnee diretto a rendere coltivabili terre altrimenti inaccessibili. Trattasi di suoli di origine vulcanica, ricchi di scheletro, pietrosi ed a roccia affiorante, che riducono le superfici utili alle coltivazioni.

Accanto ai predetti tipi di suoli, si rinvengono anche terreni più o meno pianeggianti, sedimentari, soprattutto nelle aree Maletto-Bronte.

Queste aree inframmezzate a formazioni boschive, ad arbusteti, a pascoli, a terreni abbandonati in via d'imboschimento, a colture “pregiate”, a lave colonizzate o recenti, sono sede di coltivazione delle diverse specie erbacee ed arboree presenti nel massiccio etneo (olivo, vite, melo, pero, mandorlo, ficodindia, foraggiere, grano, ortive, ecc.).

I terreni agricoli abbandonati in genere da meno di 10 anni e nei quali lo sviluppo di arbusti ed essenze forestali non sia pari o superiore al 20% delle relative superfici costituiscono parte integrante di queste aree, costituendo base alimentare per la pastorizia ovvero essere potenzialmente recuperati per il ritorno dell'agricoltura.

Queste aree agricole, oltre a contribuire alla definizione del paesaggio agrario tradizionale etneo, svolgono un ruolo insostituibile sotto il profilo economico, per i redditi che l'esercizio agricolo consente di ottenere alle famiglie, che fondano i propri bilanci sulla pluriattività, stante la diffusa polverizzazione aziendale.

Le caratteristiche edafiche e climatiche di tali aree agricole (unitamente alle tecniche di coltivazione e di allevamento tradizionali), conferiscono ai prodotti agricoli e zootecnici pregevoli requisiti organolettico - sensoriali non riscontrabili negli stessi prodotti conseguiti in altre zone di coltivazione, qualità, queste, che non hanno avuto finora un adeguato riconoscimento sul piano mercantile per carenti politiche di agrimarketing-mix, soprattutto per la grande frantumazione dell'offerta.

In tale zona sono inoltre presenti manufatti edilizi di interesse storico e culturale, testimoniali del contesto agricolo-pastorale tradizionale etneo. Trattasi in particolare di ricoveri temporanei per la pastorizia e ricoveri in cavità naturali, attrezzati da lungo tempo per la sosta ed il riparo degli armenti. Tali manufatti sono localizzati prevalentemente in zone di alta quota ed all'interno degli ambiti tradizionalmente utilizzati a pascolo. Alle quote più basse, in concomitanza con la presenza delle coltivazioni compaiono invece le caratteristiche "casedde" etnee, a pianta rettangolare con tetto a doppio spiovente, manto in laterizio e pareti in pietra lavica a vista, stuccata od intonacata con tipiche tonalità cromatiche. In questi stessi ambiti sono anche frequenti i cosiddetti "pagghiaru" in pietra lavica, che costituiscono una importante testimonianza di manufatti agricolo-pastorali realizzati con la tecnica della "pietra a secco". Altre importanti testimonianze culturali sono rappresentate dal denso reticolo di vecchi sentieri e di antiche mulattiere, talvolta in parte lastricate e contornate da muretti in pietra, che nel passato costituivano altrettanti assi portanti della locale economia agricolo-pastorale etnea. Da ultimo, assumono particolare significato testimoniale anche le cisterne, i pozzi e le riserve d'acqua, che in alcuni casi attestano una frequentazione plurisecolare, aprentesi sovente quasi a raso terra, in contesti altrimenti aridi o particolarmente poveri d'acqua.

Si possono inoltre riscontrare in questa Zona aree nelle quali sono presenti ecosistemi ed emergenze vulcanologiche di grande interesse che sono state puntualmente segnalati nella tavola di Zonizzazione attraverso l'apposizione di simboli così come precisato all'art.1 delle presenti norme ed ulteriormente specificato nell'All.2

NORMATIVA

Art. 7.1

Vengono di seguito precisate le attività che è consentito esercitare in tale Zona. Nelle aree nelle quali sono presenti particolari valori ambientali segnalati dai sopraddetti simboli, tali interventi possono essere consentiti solo se non arrecano pregiudizio alla loro salvaguardia.

Per tali aree il Parco dovrà provvedere alla:

- Individuazione e delimitazione dell'areale interessato dall'emergenza con:
 - Schedatura dell'emergenza con analisi e valutazione delle caratteristiche specifiche;
 - Determinazione del valore assunto dalla stessa rispetto ad una serie di indicatori sullo stato di conservazione o vulnerabilità e sulla diffusione e valore biogeografico;
- Redazione di un piano di interventi per la conservazione e salvaguardia dell'emergenza.

Il predetto piano d'interventi sarà sottoposto al parere del CTS ed approvato dal Consiglio del Parco. Tutto ciò non costituisce procedura di variante di Piano.

Fino all'approvazione del piano d'interventi suddetto qualsiasi richiesta di autorizzazione, che il parco ritiene possa interferire con i valori ambientali dell'emergenza, verrà sottoposta al parere del CTS al fine di garantire la conservazione e salvaguardia delle emergenze interessate.

Nel caso sia già stato approvato il piano d'interventi, qualsiasi richiesta di autorizzazione va soggetta a verifica di compatibilità allo stesso.

In tale zona e per le aree nelle quali è stata segnalata la presenza di particolari valori ambientali solo se compatibile con la salvaguardia di cui al precedente comma., è consentito:

a) **esercitare l'escursionismo, lo sci-alpinismo, lo sci-escursionismo** nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6 lett. a.

b) **esercitare attività sportive**

Sono escluse quelle attività che possono compromettere la integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, nonché quelle (automobilismo, motociclismo, motocross, trial, moto-alpinismo, moto-slitte, ecc.) che possono innescare inquinamento acustico.

L'attività di cicloescursionismo con biciclette da montagna è consentita solo su strade e piste forestali esistenti; sono escluse le realizzazioni di strutture anche temporanee o altri interventi sul territorio.

c) **effettuare negli edifici esistenti interventi** di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo nonché la ricostruzione dei manufatti danneggiati o distrutti da eventi vulcanici o sismici, al fine di renderli funzionali per bivacchi, ricoveri, pernottamenti di fortuna per gli escursionisti, per attività legate all'agriturismo ed al turismo rurale, per la funzione residenziale, qualora già esistente, e al servizio delle altre attività consentite. Si applicano integralmente le prescrizioni di cui al capitolo relativo alla "Manutenzione dei manufatti esistenti" di cui alle DOG.

d) **esercitare attività forestali**

1 - Nei boschi e nelle formazioni boschive con prevalenti funzioni produttive (cedui tradizionali di castagno, castagneti da frutto) e solo per i cedui non invecchiati (e cioè con età non superiore ad una volta e mezzo il normale turno) sono ammesse le utilizzazioni tradizionali, da attuarsi in base alle disposizioni contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale attualmente utilizzate, ove non in contrasto con le presenti norme e con quelle del Regolamento. In essi vanno inoltre osservate le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Regolamento.

2 - Nei boschi e nelle formazioni boschive, sia pubblici che privati, d'alto fusto (costituiti in genere da conifere, o da latifoglie o misti di latifoglie e conifere, regolari, irregolari), cedui invecchiati od in conversione ad alto fusto, ecc. gli interventi selvicolturali vanno fatti solo se considerati necessari a giudizio del CTS. Essi sono disciplinati dalle norme ed indicazioni contenute nel Regolamento.

3 - Nei boschi e nelle formazioni boschive, ubicati nelle aree prossime ai loro limiti altitudinali superiori, sulle cime o sui crinali, nonché nelle dagale di limitata estensione, qualunque sia la struttura di dette cenosi, e' vietato ogni intervento. Eventuali interventi in tali dagale potranno essere proposti, dietro indicazioni del CTS, solo dopo una accurata indagine biocenotica volta alla conoscenza degli

equilibri e peculiarità del bosco e ove detti equilibri non vengano alterati. Per le specifiche norme di gestione si rinvia al Regolamento.

4 – I rimboschimenti sono ammessi secondo le indicazioni riportate nel Regolamento.

e) **raccogliere funghi** nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6.1 lett. e

f) esercitare la pastorizia

E' consentito esercitare la pastorizia di ovi-caprini, bovini ed equini per un carico massimo di 2 UBA per ha.

Per favorire il recupero della cotica erbosa e per evitare danni alle biocenosi, il CTS potrà dare prescrizioni sulle modalità e sui periodi di esercizio del pascolo, nonché vietare l'attività..

Quanto alla disciplina del pascolo nelle aree boscate, il CTS stabilisce ogni anno le aree comprese nei boschi con prevalenti funzioni produttive (cedui tradizionali, castagneti da frutto, etc.), che possono essere, per periodi definiti, pascolate, ma solo se non vengono arrecati danni al suolo ed alla composizioni e struttura delle biocenosi e tenendo conto della salvaguardia della rinnovazione naturale. Lo stesso Comitato stabilisce, inoltre, caso per caso, i tempi di rotazione e il carico ammissibile. Per gli aspetti normativi si rinvia al Regolamento.

g) esercitare le attività agro-zootecniche

Nell'ottica precipua dello sviluppo, entro i limiti propri della tutela ambientale per queste aree, l'esercizio dell'attività agricola è consentito con modalità ordinarie e tradizionali. Tale esercizio potrà essere ripristinato anche in terreni agricoli abbandonati da meno di 10 anni, nei quali la presenza di arbusti ed essenze forestali non sia pari o superiore al 20% della relativa superficie.

L'Ente Parco attuerà i necessari servizi di assistenza tecnica a beneficio degli operatori e predisporrà disciplinari di produzione specifici per gli indirizzi produttivi locali al fine di orientare la gestione verso metodi di produzione ecocompatibili.

In tali aree è ammesso il cambiamento fra specie agricole nell'ambito di quelle tradizionali. Sono consentite le trasformazioni fondiari, come i terrazzamenti, se effettuati secondo le tipologie costruttive e con i materiali tipici del territorio etneo o se ne riproducono le caratteristiche tipiche. Esse devono inoltre armonizzarsi alle caratteristiche paesaggistiche del luogo in conformità con le indicazioni espresse nelle DOG.

- Misure di sostegno: **I maggiori costi connessi alla realizzazione di opere con i predetti requisiti sono oggetto di apposito indennizzo da parte dell'Ente Parco.**

Gli agricoltori che adottano metodi di produzione ecocompatibili fruiscono dei premi previsti dall'attuale legislazione (Reg. CEE 1257/99 e relativo Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana), la cui articolazione è riportata nell'allegato A .

Per le aziende di dimensione inferiore ad ha 0,5, l'Ente Parco potrà erogare il predetto premio.

Gli agricoltori possono effettuare le opere di rimboschimento dei terreni agricoli previsti dal Reg. CEE 1257/99 e relativo Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana e ricevere gli aiuti riportati nell'allegato B.

L'Ente Parco si fa carico della divulgazione delle misure di incoraggiamento in oggetto, nonché di eventuali futuri aggiornamenti delle stesse.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione interna dei fabbricati rurali esistenti, con la possibilità di un aumento della cubatura solo per gli adeguamenti igienici.

Sono inoltre ammessi ampliamenti della cubatura qualora i fabbricati esistenti presentassero dimensioni inferiori a quelle riportate dall'art.10.1; l'ampliamento dovrà essere contenuto fino ad una consistenza complessiva pari a quella riportata nel predetto art. 10.1.

- Misure di sostegno: L'Ente Parco eroga un contributo per gli interventi di restauro e ristrutturazione dei corpi edilizi finalizzati a conferire maggiore efficienza all'esercizio agro-zootecnico.

Qualora le aziende siano sprovviste di fabbricati rurali utilizzabili è possibile realizzare nuove costruzioni rurali di servizio (magazzini, depositi prodotti ed attrezzi, stalle, locali trasformazione prodotti, cisterne, soggiorno conduttore e operai, servizi igienici, ecc.), le cui dimensioni debbono essere correlate all'ampiezza dell'azienda ed all'indirizzo produttivo.

Ai fabbricati, da realizzare come nuove costruzioni rurali di servizio o strumentali all'attività agricola, va riconosciuto comunque il carattere di ruralità ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2 del DPR n.139 del 23/03/1998.

Le nuove strutture edilizie rurali, sia per quanto riguarda le tipologie costruttive che per i materiali, debbono presentare caratteristiche proprie del territorio etneo, così come indicate nelle DOG.

Superfici e cubature massime degli edifici di nuova costruzione, nonché l'indice medio di edificabilità in corrispondenza del valore medio della classe d'ampiezza aziendale devono rispettare i valori definiti nei prospetti di cui all'art.10.1, relativo agli ambiti P.

E' consentito l'esercizio delle attività zootecniche per le diverse specie presenti nel parco (bovini, ovini, caprini, equini) e con metodi di allevamento e di alimentazione tradizionali ed estensive. Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera non deve superare a regime i due capi bovini o equini adulti equivalenti (UBA). Un bovino o equino da 6 mesi a due anni di età viene equiparato a 0,6 UBA, una pecora o una capra a 0,15 UBA.

Per le aziende con allevamenti zootecnici, le nuove costruzioni rurali al servizio dell'unità produttiva sono ammesse, allorché l'allevatore dimostri il legittimo uso non precario del terreno (titolo di proprietà, di usufrutto, di affitto non stagionale) e la

relativa realizzazione deve rispettare quanto prescritto nel merito nell'art. 10.1 per gli ambiti P.

Misure di sostegno: La concessione dei premi previsti dall'apposita regolamentazione di favore definita in sede di Unione Europea è subordinata al rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, di cui all'art.10, nonché ad un'apposita dichiarazione che attesti l'assenza di malattie infettive – ai fini di garantire idonei requisiti igienico-sanitari degli allevamenti e dei prodotti da essi ottenuti - rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

Gli allevatori fruiscono dei premi per la zootecnia biologica, secondo quanto prescrive il regolamento CEE 1257/99 ed il relativo Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana (allegato A).

Non sono consentiti gli allevamenti intensivi con connotazione industriale, caratterizzati da forti addensamenti di capi di bestiame in ambiti ristretti e confinati e da alimentazione basata in marcata prevalenza su mangimi concentrati ed acquistati sul mercato.

Quanto agli allevamenti di suini e della cosiddetta “bassa corte” (conigli, galline, ecc.), essi possono essere esercitati solo con tecniche tradizionali, mentre si escludono quelli a carattere intensivo-industriale ed allo stato brado.

E' consentita la costituzione di vivai di specie e varietà tradizionali del territorio, anche allo scopo di conservare la biodiversità. La produzione vivaistica può contribuire a diffondere varietà dotate di maggiore rusticità e resistenza alle avversità e conseguentemente favorire l'affermazione dei metodi di produzione ecocompatibili.

Essi possono eseguirsi pure su terreni agricoli abbandonati ad eccezione delle parti di essi nei quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie, con le caratteristiche precedentemente indicate.

La loro realizzazione può essere promossa dall'Ente Parco, su terreni da quest'ultimo acquisiti, che ne affida l'organizzazione e la gestione ad operatori singoli o preferibilmente associati in base ad apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, fra l'altro, che nei vivai il patrimonio vegetale sia controllato sotto il profilo genetico e sanitario. Il controllo dovrà essere effettuato da parte di esperti qualificati. I vivai devono essere realizzati in pien'aria, sono vietate le costruzioni di serre con copertura di materiale plastico.

Ove se ne dimostri l'esigenza è consentita la realizzazione di stradelle aziendali su fondo naturale o in macadam ad acqua. La loro larghezza non può essere superiore a metri tre ed il loro tracciato deve essere armonizzato alle caratteristiche paesaggistiche del luogo.

Sono ammesse le opere di recinzione dei fondi realizzate utilizzando tipologie costruttive e materiali propri del territorio etneo, in conformità alle prescrizioni espresse nelle DOG.

h) **esercitare attività di sorveglianza vulcanologica** nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6.1 lett. h.

i) **esercitare le attività di prevenzione antincendio** nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6.1 lett. i.

l) **esercitare attività di ricerca scientifica**

Lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica sarà autorizzato, di volta in volta, dall'Ente Parco, su parere del CTS, secondo le procedure di autorizzazione che sono prescritte nel Regolamento. Per dare supporto a tale attività è consentito il recupero e la ristrutturazione di manufatti esistenti in base alle indicazioni delle DOG.

m) **effettuare ripopolamenti faunistici e reintrodurre specie scomparse** nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6.1 lett. f.

n) **esercitare il traffico motorizzato**

Tale attività è consentita sulla rete stradale esistente, ivi comprese strade, stradelle e piste interpoderali, con esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri montani ed altomontani. Per l'accesso alla parte sommitale si rinvia all'art.6.1 lett.l).

Art.7.2

Nella zona B è vietato

a) realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste da sci, impianti di risalita. Per elettrodotti ed altre reti tecnologiche, ove consentiti, vanno integralmente rispettate le disposizioni di cui all'art. 36.4.

In deroga a tale divieto, nelle aree agricole è consentito realizzare opere funzionali all'esercizio dell'attività nel rispetto della normativa di cui all'art.7.1 lett.g.

Possono inoltre essere realizzate, in deroga a tale divieto, ove necessario, opere funzionali alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strade rotabili di accesso alle zone C altomontane e di collegamento ai punti base per l'escursionismo, qualora siano raggiungibili dalle strade esistenti, con possibilità di creazione di spazi di sosta per picnic ai margini delle strade suddette secondo le prescrizioni di cui allo specifico capitolo delle DOG.

Sono infine vietati gli interventi nelle aree di cui all'art.6. lett. a;

b) modificare il regime delle acque salvo la deroga di cui all'art. 6.2 lett. c;

- c) prelevare terra, sabbia o altri materiali incoerenti, ad eccezione di esigenze urgenti di protezione civile ed antincendio o di attività di ricerca scientifica autorizzate;
- d) raccogliere o manomettere rocce o minerali, ad esclusione di attività nell'ambito di ricerca scientifica autorizzate;
- e) introdurre armi da caccia, esplosivi o qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, di cui all'art.6.2 lett.f;
- f) esercitare la caccia o l'uccellazione;
- g) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna vertebrata minore ed agli invertebrati, raccogliere o distruggere nidi o uova, ad esclusione di attività nell'ambito di ricerca scientifica autorizzata;
- h) asportare o danneggiare piante o parti di esse. Tale divieto non sussiste per le attività agricole e silvo-pastorali, nonché per quelle di ricerca scientifica e di erboristeria, queste ultime preventivamente autorizzate. E' consentita inoltre la raccolta di specie erbacee spontanee a scopo alimentare;
- i) introdurre veicoli a motore sulle piste forestali - ad esclusione dei veicoli autorizzati dall'Ente Parco - sui sentieri e sulle mulattiere;
- l) praticare campeggio;
- m) accendere fuochi all'aperto, ad eccezione di quelli necessari per le attività agricole e silvo-pastorali;
- n) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna ed alla flora indigene, fatta eccezione per le specie coltivate nel complesso etneo;
- o) esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva;
- p) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta, al di fuori delle aree attrezzate e di sosta; realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti.

Art.8

AMBITI “N” DI TUTELA DELLE EMERGENZE VULCANOLOGICHE E DEGLI ECOSISTEMI DI RILEVANTE INTERESSE

DESCRIZIONE

Trattasi dei seguenti 47 ambiti caratterizzati – come descritto nella Relazione che è parte integrante del presente Piano - da emergenze naturalistiche ed ecosistemi che, per la loro rilevanza, vanno particolarmente protetti. Essi vengono qui di seguito sinteticamente descritti:

– Parte terminale del vulcano comprendente i crateri sommitali e l’orlo del cratere ellittico ove sono frequenti le invasioni di lave di trabocco dal cratere centrale e da bocche subterminali. Vi sono comprese: P.ta Lucia, la grande dagala della Valle di Cannizzola, i conetti isolati (M. Conca, M. Guardirazzi, conetto 1954, conetto 1840), le bocche eruttive del 1949, comprende parte del Piano delle Concazze, la Valle del Leone con Pizzi Deneri e Rocca della Valle e la Valle del Bove, i resti del sistema eruttivo “primordiale” (“Sistema Calanna-Trifoglietto”), sistemi eruttivi storici e colate laviche del “Sistema Mongibello”, conetti eruttivi, in parte storici, con fratture, grotte di scorrimento, colate laviche, depositi sabbiosi di varia granulometria, solchi erosivi spesso profondi e singolari.

In tale zona sono presenti ecosistemi forestali di grande pregio costituiti per la maggior parte da cenosi relitte di faggio, risalenti al periodo catatermico del Postglaciale, ecosistemi di alta montagna comprendenti le cenosi pulviniformi a spino santo e le formazioni pioniere di altitudine, estesi popolamenti di ginepro emisferico, più o meno compenetrati dai pulvini dello spino santo, le uniche stazioni etnee di specie legnose assenti o rare nel resto della Sicilia, e “stazioni abissali” di significativi elementi legnosi. Di rilevante significato scientifico è la presenza di eccezionali elementi faunistici.

Area in buona parte localizzata in Demanio Forestale e ricadente nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) n. 3A070009, 3A070014, 3A070015, 3A070016.

– Importanti grotte di scorrimento lavico: “delle Vanelle (q. m. 2.380), “delle Vanette (q. m.1.700), “del Burò”; “dei Lamponi” (nelle sciare “dei Dammusi”), “delle Femmine”, “delle Palombe”, “della Neve”, “del Santo”. In esse ed in tutte le altre grotte del territorio del Parco, sono presenti specie e comunità animali troglobie e troglofile e, in prossimità dell’ingresso, specie e comunità vegetali adattate alla progressiva diminuzione della luce.

Ricadenti nei siti SIC n. 3A070009 – n. 3A070017 - n. 3A070010 - n. 3A070013 - n. 3A070018

- Nel settore O-SO: area frontale di colate laviche, edifici eruttivi di varie età, morfologia ed imponentza, con singolare insieme di marcate incisioni erosive. Sono presenti vari ecosistemi forestali di grande pregio, singolari estese zone ecotonali al loro limite superiore, ecosistemi di alta montagna contenenti elementi endemici, numerose eccezionali dagale boschive. Fra gli ecosistemi forestali di grande pregio sono presenti quelli caratterizzati dalla Betulla dell’Etna. Vi sono inoltre presenti elementi faunistici di grande significato.

Area localizzata in Demanio Forestale e ricadente nei siti S.I.C. n. 3A070009, n. 3A070012

- Area dominata dal grande edificio del M. Maletto, nella quale si spingono le parti frontali delle colate terminali e/o subterminali del 1758-59 e del periodo 1955-78, subterminali. L’area è caratterizzata fra l’altro dalla presenza di ecosistemi forestali di grande pregio.

Area in gran parte localizzata in Demanio forestale e ricadente nel sito S.I.C. n. 3A070017.

- Due aree comprendenti i conetti eruttivi di M. Egitto e M. Lepre ricoperti da interessanti ecosistemi forestali.

Area ricadente nei siti S.I.C. n. 3A070012 e n. 3A070017.

– Area M. Pomiciaro – M. Spagnolo – M. S. Maria – Sciare del Follone, comprendente, oltre ai citati monti, le lave “del Follone”, “dei Dammusi” (1614-24) dalla particolare morfologia (lastroni, mammelloni, dossi, gomene, corde), colate effimere, rare dagale, cavità, nicchie di varia ampiezza. Tra le cavità di eccezionale pregio è la famosa “grotta del Gelo” nel cui interno sono presenti ghiaccio persistente pluristratificato, formazioni stalattitiche e specchi d’acqua. Vi sono presenti ecosistemi forestali caratterizzati dal faggio, formazioni relitte localizzate su lave non databili, in dagale, fino ad oltre 2000 m, colonizzazione vegetale ancora ai primi stadi dopo oltre tre secoli; aree ecotonali molto singolari, anche interposte fra piani bioclimatici diversi; numerose lingue boschive dalle dimensioni variabili, nella lava del 1981, importanti centri di irradiazione di preesistenti elementi della flora e della fauna; aree interessate dalla presenza di specie faunistiche di eccezionale rilevanza.

Area sita in parte in Demanio Forestale e ricadente nel sito SIC n. 3A070010.

- Dagala boschiva inclusa nella lava del 1981, ad est di M. Spagnolo.

- Area ad Ovest della lava del 1947 con substrato lavico antico e frammenti boschivi di grande pregio.
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070010.
- La Timpa boscosa verso la Guardia Romana che contiene ecosistemi forestali di grande pregio su vecchi substrati lavici.
Area in parte in Demanio comunale e nel sito SIC n. 3A070013
- Tre grandi dagale tra le lave del 1646 e dieci piccole dagale tra le lave del 1911 e del 1923, con ecosistemi di pregio, in prevalenza boschivi, quali importanti testimonianze biologiche oltre che importanti centri di diffusione per il ripopolamento animale e vegetale delle aree interessate dalle colate laviche.
- Area a Sud della caserma Pitarrone con significativo ecosistema boschivo su substrato lavico antico molto accidentato e con parte estrema (Nord-Est) dell'areale etneo di significativa specie vegetale.
Area localizzata nel sito SIC n. 3A070013.
- Gruppo di apparati eruttivi: M. Rosso, M. Capre, M. Fornello con molto caratteristiche e differenziate cavità crateriche, con ecosistemi forestali significativi, con limite altitudinale massimo di essenze legnose e con presenza di importanti elementi della fauna.
Area in parte in Demanio forestale e ricadente nel sito SIC n. 3A070012.
- Monti De Fiore, recente apparato eruttivo (del 1974), formatosi nel corso di una eccezionale attività “laterale” che ha dato luogo anche ad una singolare “cupola squarciata”.
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070012.
- Gruppo di apparati eruttivi di varia età (M. Nespole, M. Leporello) con ecosistemi boschivi che in parte emergono dalla lava del 1974 e con presenza di specie faunistiche di particolare pregio.
Area sita in Demanio forestale
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070012.
- M. Albano, imponente conetto dai pendii ripidi e notevolmente sabbiosi, soggetti a frequenti cedimenti.
Area localizzata nel sito SIC n. 3A070012.
- Otto piccole dagale fra le lave del 1971, 1983, 1985, 1989, con ecosistemi di grande pregio, localizzati su vecchie lave e/o su recenti apparati eruttivi (del 1910) e contenenti specie endemiche, con popolamenti nani di essenze arboree eccezionalmente localizzati molto al di sopra del limite climatico raggiunto dalla specie in tutto il suo areale (“stazioni eterotopiche”), con presenza di unica stazione etnea di specie significativa.
Area sita in parte in Demanio forestale e ricadente nel sito SIC n. 3A070009.
- Piccola dagala boscosa, singolare emergenza biologica tra la lava del 1607 nei pressi delle Mandre, a nord di M. Ruvolo.
Area sita in Demanio forestale e ricadente nel sito SIC n. 3A070017.
- M. Ruvolo, imponente conetto dalle due cime, con particolari ecosistemi, dominati da formazioni boschive.
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070018 e, in parte, nel sito SIC n. 3A070017.
- Area M. Tre Frati, M. Peloso, M. Sellato, M. S. Giuseppe, M. Minardo, gruppo di conetti dalle svariate imponenti morfologie; Piano delle Ginestre, singolare pianura d'alta quota, con prevalenza di ecosistemi forestali di particolare pregio, contenenti specie rare o del tutto assenti nel resto del territorio etneo, con Ginestre dall'imponente sviluppo su estesa superficie, con presenza di specie legnosa protetta, che qui raggiunge il suo massimo limite altitudinale, e di specie animali particolarmente pregiate.
Area in buona parte in Demanio forestale e nei siti SIC n. 3A070023, n. 3A070012 e n. 3A070018.
- Singolare sistema geomorfologico M.Gallo Bianco-M. Intraleo, con Grotta Intraleo dalle interessanti ed eccezionali emergenze geovulcanologiche (nicchie, cavità secondarie, “rotoli lavici”, “lamine” ecc.) e biologiche.
- Monte Arso, ad ovest di M. Lepre, dalla singolare pianta ellittica con asse maggiore Nord-Sud, ricoperto di boschi in fase di evoluzione.
Area ricadente nel sito SIC n. 3A 070012.
- Dagala a Nord del M. Ruvolo, sede di vegetazione boschiva matura e in corso di evoluzione.
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070012.

- *Due piccole dagale boschive in una imponente distesa lavica (colata del 1651-53), in contrada Brignolo ad Est di Bronte.*
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070017.
- *Area in lava del 1651-53 caratterizzata in prevalenza da forme “a superficie continua” (lave a corda, a lastroni, ecc.), con notevole ricchezza di “intumescenze” e di rivoli secondari, nonché da un particolare “gradino morfologico” di probabile origine tettonico-strutturale.*
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070017
- *Due piccole dagale con Faggio, aree relitte puntiformi di più vaste aree boschive di un tempo.*
Aree localizzate in parte in Demanio forestale
Aree ricadenti nel sito SIC n. 3A070015.
- *Parte settentrionale del sistema eruttivo laterale del 1892 (M. Silvestri superiore) e bocche del periodo iniziale dell’attività parossistica, che dominano il pendio della Montagnola, con stadi molto singolari della colonizzazione vegetale su substrato minuto incoerente.*
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070009.
- *Piccola dagala boscosa tra lave recenti, ad est di M. Calanna.*
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070016.
- *Settore sudorientale, prevalentemente sabbioso del M. Silvestri Superiore, sede di progressivo avanzamento della colonizzazione vegetale, qui particolarmente estesa e significativa.*
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070009.
- *Nove dagale boschive tra la colata lavica del 1865 (dei Monti Sartorius) su paleosuolo in gran parte sabbioso, importanti centri di irradiazione per il ripopolamento delle aree interessate dalla colata lavica.*
Aree in gran parte in Demanio forestale
Aree ricadenti in gran parte in Demanio forestale e nel sito SIC n. 3A070014.
- *Stazione di albero monumentale plurisecolare (“Ilice di Carlino”), in contrada Algerazzi, di eccezionale significato scientifico oltre che paesaggistico.*
Non in Demanio, non in sito SIC.
- *Dagala boscosa di particolare significato nella lava del 1892 (dei Monti Silvestri) sede di un antico apparato eruttivo e del materiale sabbioso dovuto al lento disfacimento di questo.*
Area ricadente in parte nel sito SIC 3A070015.
- *Area presso la Casa del Vescovo, sul margine di colate laviche storiche, con cavità vulcaniche e con stazioni di significativa specie vegetale.*
Area localizzata in Demanio forestale e ricadente nel sito SIC n. 3A070015.
- *Piccola significativa dagala boschiva, nella lava del 1792, sede di importanti formazioni relitte.*
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070015.
- *Significativo esempio della vasta area prevalentemente lavica dove sono a contatto colate di diversa età con parziali sovrapposizioni e accumuli di svariata morfologia, con colonizzazione vegetale di particolare significato per la presenza di elementi molto rari nel territorio etneo.*
- *Grotta di S. Barbara, dalla particolare morfologia a pozzo.*
Area localizzata in Demanio forestale
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070009
- *Resti di un antico conetto boscoso (M. Faggi), in parte distrutto dalla colata lavica del 1983, con presenza di elementi biologici di grande pregio.*
- *M. Capriolo, antico conetto boscoso avente struttura e morfologia quanto mai irregolari e con presenza di significativi elementi biologici.*
- *M. Arso, in contrada Inchiuso, conetto eruttivo ritenuto di epoca storica con caratteristica forma “a ferro di cavallo” e presenza di emergenze biologiche significative per il territorio etneo.*
Area ricadente nel sito SIC n. 3A070024.

– *Piccolo apparato eruttivo a pozzo (“Pit crater”), indicato come Fossa Pagani o M. Pagano, singolare anche per la sua posizione nel basso versante meridionale del vulcano.*

Ricadono inoltre all’interno della Zona D del Parco alcune aree che sono state indicate come Zone differenziate N per la presenza di valenze naturalistico-ambientali di eccezionale valore; per esse all’art.15 sono state date apposite direttive da seguire nella redazione del P.R.G.

Esse sono:

– *Lago Gurrída, residuo di uno specchio d’acqua originatosi per sbarramento di corso d’acqua da parte di colate di lava, unico esempio in Europa, con presenza di ecosistemi igrofilo e idrofilo (tra cui frammenti di foreste ripariali) unici nel territorio etneo e con presenza di fauna (compresa la ricca avifauna) di eccezionale valore scientifico.*

– *Grotta delle Palombe, importante grotta vulcanica del sistema eruttivo del 1669, che si prolunga tanto verso Nord che verso Sud, con presenza, nell’area circostante, di stazioni di specie vegetale di recente segnalazione per il territorio etneo.*

– *Area sita in C.da Piano dell’Acqua (Ballo), nella quale sono presenti comunità vegetali a carattere arboreo-arbustivo con quasi del tutto uniche stazioni etnee di specie di elevato significato biogeografico.*

NORMATIVA

Art.8.1

In tale ambito, caratterizzato dalla presenza di elementi e fenomeni naturali di particolare valore che vanno, di conseguenza, preservati per la loro singolarità naturalistica, va perseguita la massima tutela predisponendo ogni azione necessaria per la conservazione dei fenomeni e processi naturali. La accessibilità e la fruizione in queste aree va pertanto strettamente subordinata alle prioritarie finalità di tutela.

Pertanto, le aree di proprietà dei privati, in qualsiasi Zona del Parco ricadano, vanno di norma assoggettate ad interventi di acquisizione al demanio pubblico; nelle more dell’acquisizione i proprietari vengono indennizzati per le limitazioni di attività.

Su parere del CTS aree ricadenti in tale ambito possono restare di proprietà privata, purché venga stipulata una convenzione tra l’Ente Parco ed i privati che definisca le modalità di gestione. Tale convenzione deve garantire che non vengano pregiudicati i valori naturali e ambientali presenti.

Per l’attuazione della massima tutela l’Ente Parco con la collaborazione di Istituti di livello universitario condurrà delle ricerche per individuare la vulnerabilità di emergenze e dei sistemi naturali presenti, imponendo, quando necessario, anche il divieto assoluto di accesso a quelli più fragili. Le ricerche dovranno assumere quali parametri della vulnerabilità: pericolo alla incolumità delle persone, pericoli di crollo di grotte o altre formazioni, disturbo all’accoppiamento degli animali ed alla cura della prole, disturbo su colonizzazioni spontanee delle lave, alterazione dei processi dinamici, alterazioni della biodiversità, della struttura e composizione della biocenosi o degli ecosistemi.

Tale studio dovrà inoltre definire e perimetrare:

- a. le aree nelle quali va attuato il divieto di accessibilità che può essere temporaneo o permanente in dipendenza delle necessità di tutela;

- b. le aree di tradizionale raccolta di funghi nelle quali, ove lo stato di stabilità del suolo e degli ecosistemi lo consenta, l'espletamento di tale attività può essere consentito.

Art.8.2

Nelle aree ricadenti nell'ambito "N" nelle quali le ricerche definiscono la necessità del massimo livello di protezione non potrà essere ammessa alcuna attività antropica ad eccezione di quella di ricerca scientifica che dovrà essere autorizzata, di volta in volta, dall'Ente Parco, su parere del Comitato Tecnico Scientifico, secondo le procedure di autorizzazione che sono prescritte nel Regolamento.

- Possono essere ammessi in via eccezionale, ed in occasione di gravi calamità, interventi volti a circoscrivere o limitare l'espansione di incendi, senza l'uso di ritardanti chimici.

- Sono inoltre consentiti, su parere del CTS e dietro specifico studio, adeguati interventi di contenimento delle pendici nelle scarpate e nelle superfici ove sono in atto gravissimi fenomeni erosivi al fine di consentire e/o favorire il ripristino degli equilibri propri degli ecosistemi interessati, secondo quanto indicato nelle DOG. Gli interventi devono essere progettati ed effettuati con le cautele necessarie, utilizzando esclusivamente graticciati composti da materiale vegetale ed escludendo l'impiego di mezzi meccanici. Sono esclusi da detti interventi la rete dei valloni nell'area "Pineta della Cubania" delimitata a SO dal sistema montuoso M.Rinatu - M.Scorsone-M.Cirasa-M.Fontane ed a NE dalla colata lavica del 1928, nonché i conetti vulcanici ed altri siti di analogo valore naturalistico e paesaggistico.

Art.8.3

Nelle aree nelle quali i risultati degli studi non portano al divieto di accesso è consentito:

a) esercitare l'attività di sorveglianza vulcanologica

Gli Enti pubblici che già svolgono attività di sorveglianza e monitoraggio del vulcano potranno continuare l'esercizio di tale attività.

Eventuali azioni da attuare in caso di emergenza, dovranno scaturire da una effettiva necessità di difesa della integrità di centri abitati e potranno essere effettuati dagli organismi ministeriali per il Coordinamento della Protezione Civile, d'intesa con l'Ente Parco, previa indicazioni del CTS e secondo quanto indicato nel Regolamento.

b) praticare l'escursionismo a piedi, lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo

1. Escursioni a piedi

In tali aree l'accesso pedonale è libero limitatamente all'utilizzo dei percorsi escursionistici. Eventuali limiti o prescrizioni possono essere posti per eccessive frequenze o in particolari periodi dell'anno in rapporto a possibilità di disturbo dei popolamenti faunistici o danneggiamenti alla flora ed alla vegetazione e alle biocenosi del suolo, nonché alle emergenze geovulcanologiche ed agli assetti geomorfologici.

2. Lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo

E' compito dell'Ente Parco limitare tali attività per esigenze di protezione ambientale.

c) Effettuare interventi sui rifugi e manufatti esistenti

Sugli edifici esistenti possono essere attuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo; essi possono essere utilizzati solo per attività di sorveglianza, di ricerca scientifica o di ricovero di emergenza.

Gli interventi devono essere conformi alle specifiche indicazioni sulla "manutenzione dei fabbricati esistenti", contenute nelle DOG.

d) Effettuare interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle piste di discesa esistenti, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle DOG.

e) Effettuare interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sulle strutture ed impianti al servizio dell'attività sciistica; si prescrive la ritinteggiatura di piloni e montanti degli impianti di risalita in tonalità grigio scuro.

f) Raccolta dei funghi

In rapporto all'importanza economica dei funghi eduli spontanei per la locale popolazione, l'Ente Parco nelle aree di tradizionale raccolta, oggetto di apposita delimitazione (di cui all'art.8.1), sentito il CTS e secondo le procedure definite nel Regolamento, ne autorizza la raccolta. L'esercizio di tale attività è limitata al periodo autunnale (Settembre – Novembre).

L'Ente Parco sottopone a monitoraggio le aree interessate per controllare l'impatto di questa attività sugli ecosistemi, assumendo le misure necessarie per la salvaguardia degli stessi.

Art.8.4

Nelle suddette aree è vietato:

- a) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore ed agli invertebrati, raccogliere o distruggere nidi o uova, ad esclusione di attività nell'ambito di ricerca scientifica autorizzata;
- b) asportare o danneggiare piante o parti di esse, salvo quanto disposto per le attività di ricerca scientifica e per la raccolta dei funghi;

- c) raccogliere o manomettere rocce o minerali, eccetto che per attività svolte nell'ambito di ricerca scientifica autorizzata;
- d) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;
- e) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura in conformità con l'art.6.2 lett.f);
- f) introdurre veicoli motorizzati, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o di sorveglianza vulcanica e di quelli autorizzati per le attività consentite, utilizzando solo le piste esistenti, con esclusione di quelli disattivati dal Piano;
- g) praticare il campeggio;
- h) accendere fuochi all'aperto;
- i) esercitare la caccia e l'uccellazione;
- j) effettuare sia reintroduzioni di specie scomparse dall'area etnea, sia ripopolamenti.

Art.9

AMBITO “N1” DI TUTELA DI AMBIENTI NATURALI DI PREGIO

DESCRIZIONE

L'ambito N1 coincide con gli areali designati come Siti di Interesse Comunitario (Zone SIC) nel Progetto Natura 2000 ad esclusione di quelli che interessano le Zone A di Decreto Istitutivo per i quali vanno pertanto garantiti il mantenimento e/o il ripristino degli habitat e delle specie considerate peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. La designazione di queste aree a Zone SIC discende non solo dalla qualità attuale dei siti ma anche dalla potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità. Sono aree che, in base agli artt.6 ed 8 della Direttiva 92/43 CEE, possono ricevere il cofinanziamento delle misure essenziali per il perseguimento degli obiettivi della suddetta direttiva

Ricadono inoltre all'interno della Zona D del Parco alcune aree che sono state indicate come Zone differenziate N1 per la presenza di valenze naturalistico-ambientali di rilevante valore; per esse all'art.15 sono state date apposite direttive da seguire nella redazione del P.R.G.

Esse sono:

- *Porzione delle Balze Soprane (tavv.1-2-6)*
- *Monte Dolce (tav.4)*
- *Vallone Salto del Bue (tav.10)*
- *Sciara Monica e area tra M. Pomiciaro e lava 1923*
- *Corridoio ecologico Cannizzaro*
- *Bosco Nicolosi (tav.20)*
- *Sciara Galifi (tav.25)*
- *Mollecchina (tavv.22-25)*
- *Roccazzo di Calanaci (tav.7)*
- *Vallone Licodia e Vallone Montalto (tavv. 21-22)*

NORMATIVA

In queste aree va attuata la conservazione del suolo, delle emergenze vulcanologiche e geomorfologiche, nonché della morfologia dei luoghi, delle biocenosi, degli ecosistemi e di tutti gli elementi anche se isolati della flora e della fauna.

Qualsiasi intervento deve pertanto rispettare contenuti e procedure definiti dalle linee guida per la gestione dei siti natura 2000 Gazz. Uff. 224 del 24 sett. 2002 – direttiva CEE 79/409: 92/43 – DPR 357/97 8 sett.

Art.9.1

Negli ambiti N1 è consentito svolgere le seguenti attività con le modalità definite nell'art.7.1 e nel Regolamento:

- a) **esercitare attività forestali**, secondo quanto riportato nell'art.7.1 lettera d e nel Regolamento;
- b) *previa valutazione di incidenza può altresì ripristinarsi l'attività agricola con modalità ordinarie e tradizionali in terreni agricoli abbandonati, ad eccezione delle aree nelle quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie;*

- b) **esercitare l'escursionismo, lo sci-alpinismo, lo sci-escursionismo**, con le modalità indicate all'art. 8.3, lett. b)
- c) **esercitare attività antincendio;**
- d) **raccogliere funghi ed altri prodotti vegetali a scopo alimentare;**
- e) **effettuare negli edifici esistenti** interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo, nonché la ricostruzione dei manufatti danneggiati o distrutti da eventi vulcanici o sismici, al fine di renderli funzionali per bivacchi, ricoveri, pernottamenti di fortuna per gli escursionisti, per il turismo rurale e per la funzione residenziale, qualora già esistente;
- f) **esercitare attività di ricerca scientifica;**
- g) **esercitare attività sportive;**
- h) **effettuare ripopolamenti**, solo quando ne sia comprovata l'assoluta necessità, e reintrodurre specie scomparse;
- i) **esercitare il traffico motorizzato;**
- j) **esercitare attività di sorveglianza vulcanologica;**

E' inoltre consentito:

- l) **effettuare interventi di riqualificazione ambientale** per la rimozione di fattori di degrado indotti dalla presenza di discariche abusive, smottamenti, frane ecc., con pericolo anche per la incolumità delle persone, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle DOG; laddove strettamente necessario per la riqualificazione è consentito il riporto di terra;
- m) **effettuare interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle piste di sci** esistenti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle DOG;
- n) **effettuare interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione** sulle strutture ed impianti a servizio dell'attività sciistica;
- o) **effettuare rimboschimenti** solo per integrare la rinnovazione naturale esistente e se motivati da effettive ed urgenti necessità di restauro ambientale. La loro realizzazione deve avvenire in base a quanto dispone il Regolamento;
- p) **esercitare il pascolo nelle aree non coperte da boschi e da formazioni boschive**, nelle quali la pastorizia è attività tradizionale. Eventuali limiti possono

essere disposti dall'Ente Parco, sentito il CTS, qualora si verificano fenomeni di degrado.

Art.9.2

E' vietato:

a) il pascolo nei boschi, salvo situazioni contingenti, transitorie, connesse a particolari problemi sociali locali, da valutarsi da parte dell'Amministrazione del Parco, su parere del CTS, che dovrà stabilire confini, tempi, rotazioni annuali, carichi unitari.

Detto Comitato stabilisce ogni anno le aree, comprese nei boschi con prevalenti funzioni produttive (cedui tradizionali, castagneti da frutto, etc.), che possono essere pascolate, tenendo conto dello stato dei boschi e della salvaguardia della rinnovazione naturale. Lo stesso Comitato stabilisce, inoltre, caso per caso, i tempi di rotazione e il carico ammissibile.

Il pascolo inoltre va vietato ove sono in corso processi di dinamismi attivo delle biocenosi;

b) realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste da sci, impianti di risalita ed elettrodotti, se non precedute da valutazione di incidenza così come prescritto dalle Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

Previa valutazione di incidenza possono inoltre essere realizzate, in attuazione alle normative di Piano, opere funzionali alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strade rotabili di accesso alle zone C altomontane e di collegamento ai punti base per l'escursionismo, qualora raggiungibili con strade esistenti, con possibilità di creazione di spazi di sosta per picnic ai margini delle strade suddette.

In particolare, possono essere realizzate aree di limitata estensione da destinare alla sosta di emergenza lungo i margini della strada Mareneve. La loro realizzazione deve rispettare le prescrizioni dettate nelle DOG.

Sono vietati gli interventi nelle aree in cui sono ubicate le stazioni di cui all'art.6.2 lett. a);

c) modificare il regime delle acque, salvo la deroga di cui all'art.6.2 lett. c);

d) prelevare terra, sabbia o altri materiali;

e) raccogliere o manomettere rocce o minerali, ad esclusione di attività nell'ambito di ricerca scientifica autorizzate;

f) introdurre armi da caccia, esplosivi o qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e

con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S. Al di fuori dell'ipotesi di cui sopra, in caso di necessario attraversamento del territorio del parco, le armi di qualsiasi tipo devono essere portate scariche e chiuse in apposite custodie;

- g) esercitare la caccia o l'uccellazione;
- h) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore ed agli invertebrati, raccogliere o distruggere nidi o uova, ad esclusione di attività nell'ambito di ricerca scientifica autorizzata;
- i) asportare o danneggiare piante o parti di esse. Tale divieto non sussiste per le attività agricole e silvo-pastorali, per la raccolta di prodotti spontanei alimentari, nonché per quelle di ricerca scientifica e di erboristeria, queste ultime preventivamente autorizzate;
- l) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta, al di fuori delle aree attrezzate e di sosta;
- m) introdurre veicoli a motore sulle piste forestali - ad esclusione dei veicoli autorizzati dall'Ente Parco - sui sentieri e sulle mulattiere;
- n) praticare campeggio;
- o) accendere fuochi all'aperto, ad eccezione di quelli necessari per le attività agricole e silvo-pastorali;
- p) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna ed alla flora indigene, fatta eccezione per le specie coltivate nel complesso etneo;
- q) esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva;
- r) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti.

Art.10

AMBITI “P” DEL PAESAGGIO AGRICOLO

DESCRIZIONE

Simboleggiano in maniera espressiva il policromo paesaggio agrario dell’Etna, cui si associano sostanziali fenomeni di conservazione della biodiversità, di mirabili opere di ingegneria rurale e di preservazione della frastagliata, fragile e vulnerabile sagomatura orografica dovuta in primo luogo all’attività effusiva del vulcano. Le attività agrozootecniche ivi esercitate hanno connotati economici importanti, in rapporto specifico alle qualità organolettico-sensoriali e nutrizionali dei prodotti che esaltano gli aspetti edonistici dell’alimentazione e che in un mercato trasparente e privo di asimmetria informativa (a danno delle categorie consumatrici) avrebbe immediato riscontro nei livelli di prezzo elevati incassabili dai produttori.

In grandissima prevalenza essi sono caratterizzati da suoli di origine vulcanica, ricchi di scheletro, pietrosi ed a roccia affiorante, che riducono, soprattutto nel brontese, la superficie utile per la coltivazione. Prevale largamente la giacitura inclinata dei terreni, con sistemazione terrazzata attraverso i muri a secco costruiti in passato e che tuttora costituiscono testimonianza dell’impegno umano delle genti dell’Etna ed un classico esempio di capitalizzazione del lavoro.

Le aree e gli appezzamenti coltivati sono inseriti in contesti nei quali si osservano formazioni boschive ed arbustive anche di ridotte o ridottissime dimensioni, di terreni pascolativi o abbandonati con vegetazione arbustiva e/o forestale, lave colonizzate o di recente eruzione.

In tali aree si rinviene il nocciolo specialmente nei territori di Milo, S.Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, che svolge insostituibile ruolo per la conservazione della biodiversità (microfauna) e per il paesaggio tipico tradizionale etneo.

Altra specie è il pistacchio, dislocato nel versante di Bronte ed Adrano, che ha conquistato ogni piccola area di terreno lavico disponibile ed ha rappresentato l’unica risorsa per valorizzare terreni rocciosi altrimenti inutilizzabili. Il pistacchio sull’Etna costituisce il fenomeno più caratteristico della coltura in Italia ed, oltre a fornire un prodotto di grande pregio qualitativo (nettamente superiore a quello offerto dalla concorrenza), ha un inestimabile valore paesaggistico, degno di tutela. Grazie alla consociazione con olivo, mandorlo (presenti nelle piccole aree a tali specie accessibili) e ficodindia, soprattutto, si visualizzano panorami agricoli policromi non rinvenibili altrove.

Particolarmente significative sono le colture dislocate sulle pendici dei conetti vulcanici in ispecie nei territori di Pedara, Trecastagni, Zafferana e Nicolosi. Su tali conetti nel corso dei secoli si è realizzata la colonizzazione soprattutto per la coltivazione della vite, regalando un paesaggio tipico ed unico nel suo genere.

Molto caratteristici e di grande valore paesaggistico sono i frutteti dislocati ad alte quote altimetriche (in genere sopra i 1.000 metri s.l.m.) soprattutto nel versante sudoccidentale dell’Etna, che consentono produzioni con apprezzati sapori ed aromi e per i quali pressoché nulle sono le alternative produttive.

Ancorché di dimensioni circoscritte sono pure presenti colture erbacee (foraggiere, grano, leguminose, orticole), che consentono di ottenere alimenti per gli allevamenti bovini, ovi-caprini ed equini o produzioni di alta qualità (fragole).

Accanto ai terreni di origine vulcanica, si osservano quelli sedimentari o alluvionali assimilabili a “zone umide” molto ricchi di “micro e macro fauna e flora”, sedi di colture arboree ed erbacee, che offrono visuali paesaggistiche di grande rilievo, oltre a produzioni foraggicole per gli allevamenti o derrate alimentari di notevole interesse economico. In particolare, si richiamano il “Lago Gurridda” in territorio di Randazzo (nell’ambito del quale l’agricoltura rappresenta fenomeno di straordinario arricchimento paesaggistico) e le contrade Lago e Piano del Palo nei territori di Maletto – Bronte.

Nel complesso, le aree agricole pregiate del Parco offrono un paesaggio agrario inconfondibile, che contribuisce largamente alla costituzione di panorami policromi ed articolati, a macchia di leopardo. Ad esaltare tali scenari contribuisce altresì la compresenza negli spazi agricoli di formazioni boschive, arbustive, lave di varie eruzioni, ecc.

L’esercizio agricolo assume un ruolo fondamentale sotto l’aspetto economico per i redditi che assicura alle famiglie che fondano i propri bilanci sulla pluriattività, in rapporto alla diffusa polverizzazione aziendale.

Le caratteristiche edafiche e climatiche di tali aree agricole (unitamente alle tecniche di coltivazione e di allevamento tradizionali) conferiscono ai prodotti agricoli e zootecnici pregevoli requisiti organolettico - sensoriali non riscontrabili negli stessi prodotti conseguiti in altre zone di coltivazione, il cui apprezzamento mercantile purtroppo non è soddisfacente, per carenza di tipicizzazione, da un lato, e per insufficiente “massa critica” di prodotti che rende molto onerose le attività di agrimarketing-mix, dall’altro.

In questo ambito, sono state incluse - in conformità con le disposizioni di cui al punto 9 del D.I. - anche alcune aree caratterizzate da uso agricolo, contigue al confine della zona B ed inserite nella perimetrazione originaria di Decreto in zona A.

NORMATIVA

Art.10.1

Nell'ottica precipua dello sviluppo, entro i limiti propri della tutela ambientale per queste aree, l'esercizio dell'attività agricola è consentito con modalità ordinarie e tradizionali. Tale esercizio potrà essere ripristinato anche in terreni abbandonati dall'agricoltura, prescindendo dal limite temporale di 10 anni di incolto (in considerazione della difficoltà della valutazione stessa), con la possibilità degli stessi di essere recuperati all'attività agricola con modalità ordinarie e tradizionali; ad eccezione delle parti di esse, nei quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie.

Gli agricoltori dovranno orientare la gestione verso metodi di produzione ecocompatibili, man mano che saranno definiti disciplinari di produzione specifici per gli indirizzi produttivi locali e saranno attuati i necessari servizi di assistenza tecnica a beneficio degli operatori da parte dell'Ente Parco.

In tali aree non è ammesso il cambiamento fra specie arboree coltivate, ma sono consentite le modificazioni varietali nell'ambito della stessa specie, nonché la rinnovazione della coltura in stazione di senescenza ed economicamente non più redditizia.

Negli appezzamenti in cui si registra la consociazione fra specie arboree è consentita la sostituzione di piante nell'ambito delle specie compresenti nell'appezzamento stesso, purché in tale processo non siano penalizzati il pistacchio ed il nocciolo.

Misure di sostegno: Gli agricoltori che adottano metodi di produzione ecocompatibili possono fruire dei premi previsti dall'attuale legislazione (Reg. CEE 1257/99 e relativo Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana), la cui articolazione è riportata nell'allegato A.

Per le aziende di dimensione inferiore ad ha 0,5, l'Ente Parco potrà erogare il predetto premio.

L'Ente Parco si fa carico della divulgazione delle misure di sostegno per i metodi di produzione ecocompatibili nonché di eventuali aggiornamenti delle stesse.

A fronte dei limiti connessi alla stabilità dell'indirizzo produttivo, l'Ente Parco potrà erogare a favore dei produttori interessati un premio supplementare.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione interna dei fabbricati rurali esistenti, mantenendone le caratteristiche tipologiche, con la possibilità di un aumento della cubatura solo per adeguamento dei servizi igienici. Sono inoltre ammessi ampliamenti della cubatura qualora i fabbricati esistenti presentassero dimensioni inferiori a quelle riportate nei prospetti che seguono; l'ampliamento dovrà essere contenuto fino alla consistenza indicata in tali prospetti.

Misure di sostegno: L'Ente Parco potrà erogare contributi per gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione dei corpi edilizi finalizzati a conferire maggiore efficienza all'esercizio agro-zootecnico.

Qualora le aziende fossero sprovviste di fabbricati rurali utilizzabili è possibile realizzare nuove costruzioni rurali di servizio (magazzini, depositi prodotti ed attrezzi, stalle, locali trasformazione prodotti, cisterne, soggiorno conduttore e operai, servizi igienici, ecc.), le cui dimensioni debbono essere correlate all'ampiezza dell'azienda ed all'indirizzo produttivo.

Ai fabbricati, da realizzare come nuove costruzioni rurali di servizio o strumentali all'attività agricola, va riconosciuto comunque il carattere di ruralità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del DPR n.139 del 23/03/1998.

Le nuove strutture edilizie rurali, sia per quanto riguarda le tipologie costruttive che per i materiali, debbono presentare caratteristiche proprie del territorio etneo (vedasi DOG).

Nei prospetti che seguono sono indicate le dimensioni (superfici e cubatura) e l'indice medio di edificabilità in corrispondenza del valore medio della classe d'ampiezza aziendale. Per quella superiore a 10 ettari il riferimento è per tale superficie

INDIRIZZO FRUTTICOLO (frutta fresca) E OLIVICOLO

Classi di dimensione aziendale (ettari)	Locali	superficie utile (mq)	cubatura (mc)	indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
da 0,50 a 1,00	Magazzino + servizi	50	150	0,02
da 1,00 a 2,00	Magazzino + deposito + servizi	80	240	0,016
da 2,00 a 5,00	Magazzino + deposito + servizi	105	315	0,009
da 5,00 a 10,00	Magazzino + deposito + servizi	150	450	0,006
oltre 10,00	Magazzino + deposito + servizi	200	600	0,006

INDIRIZZO FRUTTICOLO (frutta secca: nocciolo, pistacchio, mandorlo)

Classi di dimensione aziendale (ettari)	Locali	superficie utile (mq)	cubatura (mc)	indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
da 0,50 a 1,00	Magazzino + servizi	50	150	0,02
da 1,00 a 2,00	Magazzino + deposito + servizi	70	210	0,014
da 2,00 a 5,00	Magazzino + deposito + servizi	95	285	0,008
da 5,00 a 10,00	Magazzino + deposito + servizi	130	390	0,005
oltre 10,00	Magazzino + deposito + servizi	175	525	0,005

INDIRIZZO VITICOLO

Classi di dimensione aziendale (ettari)	Locali	superficie utile (mq)	cubatura (mc)	indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
da 0,50 a 1,00	Magazzino + servizi	60	180	0,024
da 1,00 a 2,00	Magazzino + deposito + servizi	80	240	0,016
da 2,00 a 5,00	magazzino + deposito + servizi	120	360	0,010
da 5,00 a 10,00	magazzino + deposito + cantina + servizi	210	630	0,008
oltre 10,00	magazzino + deposito + cantina + servizi	260	780	0,008

Nel caso di aziende ad indirizzo produttivo misto, l'edificabilità ammissibile è quella relativa all'attività prevalente.

Per gli indirizzi produttivi meno diffusi ed esclusi dai prospetti allegati (cerealicolo, orticolo, ecc,) le dimensioni sono riconducibili all'indirizzo frutticolo ed olivicolo.

Ove se ne dimostri l'esigenza, è consentita la realizzazione di stradelle aziendali su fondo naturale o in macadam ad acqua. La loro larghezza non può essere superiore a metri tre ed il loro tracciato deve essere armonizzato alle caratteristiche paesaggistiche del luogo.

Sono ammesse le opere di recinzione dei fondi da realizzare utilizzando tipologie costruttive e materiali propri del territorio etneo.

E' consentito l'esercizio delle attività zootecniche per le diverse specie presenti nel parco (bovini, ovini, caprini, equini) e con metodi di allevamento e di alimentazione tradizionali ed estensive. Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera non deve superare a regime i due capi bovini o equini adulti equivalenti (UBA), assumendo un bovino o equino da 6 mesi a due anni di età equiparabile a 0,6 UBA, una pecora o una capra a 0,15 UBA.

Misure di sostegno: **La concessione dei premi previsti dall'apposita regolamentazione di favore definita in sede UE è subordinata al rispetto della predetta prescrizione, nonché - ai fini di garantire idonei requisiti igienico-sanitari degli allevamenti e dei prodotti da essi ottenuti - ad un'apposita dichiarazione che attesti l'assenza di malattie infettive, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.**

Gli allevatori fruiscono dei premi per la zootecnia biologica secondo quanto prevede il regolamento CEE 1257/99 ed il relativo Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana (allegato A).

Non sono consentiti gli allevamenti intensivi con connotazione industriale, caratterizzati da forti addensamenti di capi di bestiame in ambiti ristretti e confinati e da alimentazione basata in marcata prevalenza su mangimi concentrati ed acquistati sul mercato.

Quanto agli allevamenti di suini e della cosiddetta "bassa corte" (conigli, galline, ecc.), essi vanno esercitati con le tecniche tradizionali, mentre si escludono quelli a carattere intensivo-industriale.

Per le aziende con allevamenti zootecnici, le nuove costruzioni rurali al servizio dell'unità produttiva sono ammesse, allorché l'allevatore dimostri il legittimo uso non precario del terreno (titolo di proprietà, di usufrutto, di affitto non stagionale).

Poiché non è possibile inquadrare in schemi rigidi la dimensione dei fabbricati destinati alla gestione degli allevamenti - in quanto essa è correlata alla consistenza dei branchi, alle specie e razze allevate, all'indirizzo zoeconomico, ai sistemi di alimentazione e di allevamento adottati (brado, semibrado, stabulato, transumante o stanziale), ai processi di lavorazione del latte, di conservazione dei prodotti, ecc. - l'Ente Parco dovrà esprimere un parere di congruità sul progetto presentato

dall'allevatore, avvalendosi allo scopo dei propri organi e ove fosse ritenuto utile di specialisti del settore (esperti in costruzioni zootecniche). In ogni caso, le dimensioni e le caratteristiche dei locali dovranno obbedire alle normative specifiche disposte dall'Unione Europea (direttiva n. 92/46 e successive disposizioni e modificazioni).

L'edificazione di stalle e capannoni è consentita solo nelle aree tradizionalmente utilizzate a pascolo (territori di Bronte, Maletto, Randazzo). Dovranno essere utilizzate tipologie costruttive e volumetriche compatibili con quelle tradizionali dei luoghi, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità di terreni a pascolo esclusivamente all'interno del Parco.

Per le aziende zootecniche ai fini edificatori occorre una superficie minima di 1 ha e l'edificabilità consentita va valutata in funzione delle caratteristiche aziendali sino ad un massimo di 300 mc per la residenza del conduttore ed un massimo di 700 mc per le stalle, deposito foraggio e servizi di trasformazione.

Art.10.2

In tale ambito è consentito:

- a) **praticare l'escursionismo**;
- b) **svolgere l'attività antincendio**, secondo l'art.7.1 lett. i;
- c) **svolgere l'attività di sorveglianza vulcanologica**, secondo l'art.7.1 lett. h;
- d) **raccogliere i funghi**, secondo l'art.7.1 lett.e), purché non comporti pregiudizio per i processi produttivi agricoli;
- e) **effettuare rimboschimenti** secondo quanto previsto nel Regolamento solo nei casi in cui l'abbandono della attività agricola può compromettere la stabilità dei suoli e l'assetto idrogeologico.

Art.10.3

E' vietato:

- a) modificare il regime delle acque, salvo la deroga di cui all'art.6.2 lett. c);
- b) prelevare terra, sabbia o altri materiali incoerenti, ad eccezione di esigenze urgenti di protezione civile ed antincendio o di attività di ricerca scientifica autorizzate o di attività agro-zootecnica;
- c) raccogliere o manomettere rocce o minerali, ad esclusione di attività nell'ambito di ricerca scientifica autorizzate;

- d) introdurre armi da caccia, esplosivi o qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, secondo quanto disposto all'art.6.2 lett.f);
- e) esercitare la caccia o l'uccellazione;
- f) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore ed agli invertebrati, raccogliere o distruggere nidi o uova, ad esclusione di attività nell'ambito di ricerca scientifica autorizzata e di quella zootecnica;
- g) asportare o danneggiare piante o parti di esse. Tale divieto non sussiste per le attività agrozootecniche e per la raccolta di prodotti alimentari spontanei;
- h) praticare il campeggio;
- i) accendere fuochi all'aperto, ad eccezione di quelli necessari per le attività agricole e silvo-pastorali;
- l) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna ed alla flora indigene, fatta eccezione per le specie coltivate nel complesso etneo;
- m) esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva;
- n) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta, al di fuori delle aree attrezzate e di sosta; realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti.

Art.11

Zone “R” DI RISANAMENTO AMBIENTALE E PAESISTICO

Per gli Ambiti “R”, caratterizzati dalla presenza di agglomerati edilizi, va effettuata un’analisi puntuale della consistenza del patrimonio edilizio esistente, dei valori naturalistici ed ambientali presenti anche di tipo interstiziale e puntuale, delle situazioni di degrado fisico, igienico, paesaggistico ed ambientale.

Essi vanno assoggettati a Piani Attuativi di riqualificazione, di iniziativa pubblica o privata convenzionata, che seguono le stesse procedure stabilite per le Zone C. In tali aree si applica la normativa sulla inedificabilità nelle fasce di protezione dei boschi.

Tali Piani devono tendere al recupero paesaggistico, ambientale ed urbanistico delle aree interessate, con particolare attenzione alla riqualificazione e rifunionalizzazione della rete stradale di lottizzazione, al reperimento delle aree a servizi di cui al D.M. 1444/68 (ponendo la massima cura nel dimensionamento e trattamento delle aree a parcheggio ed a verde attrezzato), alla riqualificazione estetica e funzionale degli elementi di interfaccia tra spazi pubblici e spazi privati (recinzioni, cancelli, muri di confine, e similari).

In tali Piani è vietata nuova edificazione per edilizia residenziale anche stagionale; in ogni caso, dopo aver reperito le aree necessarie per il rispetto del D.M. 1444/68, eventuali aree libere possono essere utilizzate per nuova edificazione da destinare esclusivamente ad attività turistico-ricettive, commerciali, culturali, e similari, con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,50 mc/mq, con h max due elevazioni.

Sono inoltre consentite le attività di agriturismo e turismo rurale, laddove esistano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Le Norme di Attuazione di tali Piani devono dettare prescrizioni per gli interventi di riqualificazione tanto del patrimonio edilizio quanto delle infrastrutture, nonché interventi di protezione e salvaguardia dei valori naturalistici ed ambientali. Nella redazione di tali piani vanno applicate le disposizioni previste al successivo art.12.

Art.12

ZONA “C” DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE

Anche in questa zona, similmente alla zona B, i terreni agricoli sono rappresentati da quelli di natura vulcanica, ricchi di scheletro, pietrosi ed a roccia affiorante, terreni con giacitura più o meno ondulata, quando non a forte pendio, che in passato sono stati oggetto di terrazzamento con “muri a secco”. Specialmente nei territori Maletto-Bronte, si rinvengono altresì dei pianori di origine sedimentaria.

Le specie agrarie presenti sono quelle tipiche del massiccio etneo (olivo, vite, mandorlo, pero, melo, ciliegio, pesco, ficodindia, foraggiere, grano, ortive, ecc.).

Le aree agricole, spesso senza soluzione di continuità con quelle analoghe della zona B, assolvono un ruolo importante sotto il profilo paesaggistico ed economico. Caratteristiche salienti sono la diffusa presenza della polverizzazione aziendale, la pluriattività delle famiglie dei conduttori delle unità produttive, le apprezzate qualità intrinseche dei prodotti (contenuti nutrizionali, caratteri organolettico-sensoriali soprattutto) che però non trovano un soddisfacente riscontro sul piano mercantile per carenze riconducibili alle attività di agrimarketing mix.

Vi sono inoltre presenti manufatti edilizi sparsi, anche di interesse storico e testimoniale, unitamente a fabbricati di più recente costruzione. Particolarmente diffusi i “segni” del paesaggio agrario etneo, contraddistinto da terrazzamenti in stato di abbandono, muretti, cisterne, trazzere. In alcune zone la nuova edificazione ha notevolmente alterato la fisionomia dei luoghi dando origine a concentrazioni di unità abitative di seconda casa inframmezzate al paesaggio agrario ed a quello naturale.

Nelle zone C, accanto alle aree utilizzate per l'agricoltura e alle aree urbanizzate vi sono rappresentati: nuclei boschivi, arbusteti, piante arboree isolate o riunite in piccoli gruppi, formazioni boschive, siepi o muretti a secco tra le colture o ai loro margini, dagale con varie biocenosi, alcune delle quali aventi un certo grado di maturità, nonché aree agricole abbandonate e superfici laviche con diversi stadi evolutivi della vegetazione pioniera.

Nelle zone C altomontane sono presenti alcune aspetti, spesso frammentari, delle comunità endemiche, frammenti boschivi, alberi isolati o in gruppi, superfici laviche. Le suddette Zone C altomontane, essendo state interessate da eventi sismici e vulcanici che hanno radicalmente alterato la morfologia dei luoghi, i caratteri ambientali e i corrispondenti livelli di tutela, sono state stralciate dalla definizione del Piano.

La porzione di Zona C Altomontana denominata Mareneve, ricadente in zona SIC, è stata sottoposta alla disciplina di cui all'art.9.

Vengono invece confermate le aree di zona C pedemontane nonché le destinazioni possibili così come definite nel Decreto Istitutivo a meno di limitate aree di particolare valenza, ben individuate e riconoscibili, che sono state previste come sottoinsiemi cui si applica un regime di tutela superiore a quella ordinaria di zona “C”. Sono state inoltre definite come Ambito R ed assoggettate alla normativa di cui al precedente art.11 le aree densamente urbanizzate e costituite prevalentemente da insediamenti oggetto di procedure di sanatoria edilizia per le quali vanno attuati interventi di riqualificazione per il recupero paesaggistico ambientale ed urbanistico di iniziativa pubblica o privata convenzionata.

Nelle Zone C è stata inoltre individuata e indicata con appositi simboli la presenza di valori naturalistici e ambientali che debbono essere salvaguardati nella definizione degli strumenti attuativi.

NORMATIVA

Art.12.1

Nella zona C sono consentiti, previa redazione di un Piano Attuativo predisposto dall'Ente Parco, anche su iniziativa dei Comuni o di privati, esteso ad ogni singola zona C così come individuata nella tavola di Zonizzazione del Piano, interventi di trasformazione dell'assetto territoriale rivolti al raggiungimento dei fini istitutivi del Parco.

Per le aree nelle quale è stata segnalata con appositi simboli la presenza di valori naturalistici e ambientali che debbono essere salvaguardati nella definizione degli strumenti attuativi il Parco dovrà provvedere alla:

- a. Individuazione e delimitazione dell'areale interessato dall'emergenza con:
- Schedatura dell'emergenza con analisi e valutazione delle caratteristiche specifiche;
 - Determinazione del valore assunto dalla stessa rispetto ad una serie di indicatori sullo stato di conservazione o vulnerabilità e sulla diffusione e valore biogeografico;
- b. Redazione di un piano di interventi per la conservazione e salvaguardia dell'emergenza.

Il predetto piano d'interventi sarà sottoposto al parere del CTS ed approvato dal Consiglio del Parco. Tutto ciò non costituisce procedura di variante di Piano.

Fino all'approvazione del piano d'interventi suddetto qualsiasi richiesta di autorizzazione, che il parco ritiene possa interferire con i valori ambientali dell'emergenza, verrà sottoposta al parere del CTS al fine di garantire la conservazione e salvaguardia delle emergenze interessate.

Nel caso sia già stato approvato il piano d'interventi, qualsiasi richiesta di autorizzazione va soggetta a verifica di compatibilità allo stesso.

La valutazione di cui ai punti a) e b) deve precedere la redazione dei Piani attuativi riguardanti le aree nelle quali è stata evidenziata la presenza di tali valori.

I Piani attuativi possono interessare anche porzioni di Zone C, purché a parere del CTS la dimensione territoriale interessata sia consistente e l'iniziativa sia particolarmente valida sotto il profilo economico.

Qualora il Piano attuativo sia di iniziativa privata esso va accompagnato da una convenzione con l'Ente Parco e con il Comune competente per prevedere la realizzazione delle infrastrutture a rete e la descrizione delle opere e degli oneri a carico del soggetto privato.

Qualora dall'analisi puntuale della consistenza del patrimonio edilizio esistente emerga la presenza di aree densamente urbanizzate e costituite prevalentemente da insediamenti oggetto di procedure di sanatoria edilizia tali aree vengono definite come comparto al quale si applica la normativa di cui all'art.11 (Ambito R).

Art.12.2

Il Piano Attuativo è approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco, previa istruttoria degli Uffici e parere favorevole del CTS.

Il progetto di Piano è pubblicato secondo le procedure previste per i Piani Particolareggiati secondo le norme previste dalla L.R. 71/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal momento dell'entrata in vigore, in seguito ad approvazione dell'A.R.T.A., le prescrizioni del presente Piano costituiscono singole deroghe all'art.15 lett. e) L.R. 12

giugno 1976, n.78, di cui all'art.22 bis alla L.R. 6 maggio 1981 n.98, come introdotto dall'art.25 della L.R. 9 agosto 1988, n.14 e di cui all'art.3, L.R. 19 agosto 1999, n.13.

Nelle more della redazione del Piano attuativo è assentito lo svolgimento dell'attività agro-zootecnica e di altre ove presenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le Zone B.

Art.12.3

I Piani attuativi sono redatti sulla base della seguente documentazione:

- a) rilievo topografico a scala 1:2.000
- b) puntuale analisi dello stato di fatto evidenziando gli elementi di valore ed i fattori di degrado, ed in particolare:
 1. scarpate morfologiche, incisioni vallive, colate laviche, situazione colturale e d'uso dell'area, formazioni boschive, corridoi biotici, arbusteti, singoli elementi arborei, biocenosi di particolari significato biogeografico, ecc.;
 2. percorsi storici, vecchi sentieri e mulattiere (con relativa analisi dei materiali e dello stato di conservazione), analisi del patrimonio edilizio esistente in uso (con indicazione delle destinazioni in atto), analisi del patrimonio edilizio esistente in disuso e/o in sottoutilizzazione (schedato e documentato anche fotograficamente);
 3. aree che presentano caratteristiche di degrado, zone d'ombra rispetto alle visuali del paesaggio etneo, punti panoramici e coni di visuale;
 4. rilevamento ed analisi della rete di deflusso delle acque superficiali
- c) studio geologico

Art.12.4

Nella redazione del Piano vanno rispettati i seguenti Parametri di edificazione:

- La superficie interessata da interventi di trasformazione non può essere superiore al 30% dell'intera area assoggettata al Piano Attuativo;
- Numero di elevazioni massimo consentito: 2 compresi eventuali piani seminterrati
- Il rapporto tra superfici utili e superfici a parcheggio deve essere:
 - 1/0,5 nel caso di attrezzature turistico-ricettive, di ricerca scientifica, a supporto di preparazione sportiva, di servizio per la gestione dell'Ente Parco, di protezione civile
 - 1/0,3 nel caso di attrezzature scolastiche, di formazione e/o di aggiornamento professionale, ippostazioni, campeggi
 - 1/1 nel caso di attrezzature commerciali,
 - 1/1,2 per attività turistico-culturali e artigianali tradizionali
- La quantità complessiva di superfici di trasformazione va calcolata comprendendo: strade, parcheggi, superfici coperte e qualsiasi altra superficie impegnata in attività che ne comportano sostanziale modifica dell'assetto naturale dei luoghi.

Nella redazione dei piani va perseguita la compatibilità delle destinazioni d'uso con le caratteristiche morfologiche e ambientali di ogni singola area; il Piano è pertanto accompagnato da uno studio di compatibilità economica che dimostri la validità delle trasformazioni previste sul territorio e da valutazione di impatto ambientale secondo quanto indicato dal Regolamento.

Al fine di migliorare, qualificare ed agevolare la fruizione va privilegiata la previsione di una pluralità di destinazioni complementari tra loro.

Nella redazione dei Piani Attuativi va in ogni caso prioritariamente previsto il recupero e riuso dei manufatti esistenti con destinazioni compatibili con la tipologia edilizia; la previsione di nuove costruzioni può essere effettuata solo dopo aver proceduto alla riutilizzazione del patrimonio esistente in disuso.

Vanno inoltre assunti come siti preferenziali ove collocare i nuovi manufatti le zone che presentano caratteristiche di degrado (aree interessate da movimenti di terra, zone dismesse, piazzali di raccolta inerti ed ex cave, aree inserite in complessi edilizi abbandonati o degradati o comunque aventi caratteristiche incongrue con il locale contesto paesistico, e così via), nonché zone d'ombra rispetto alle grandi visuali sul paesaggio etneo.

Art.12.5

Il Piano Attuativo dovrà prevedere:

1. - la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con indicazione dei principali dati altimetrici, nonché degli allineamenti. In particolare:
 - a. la viabilità di collegamento alle strade di accesso all'intera area e/o la riqualificazione di quella esistente;
 - b. la viabilità di distribuzione interna e/o la riqualificazione di quella esistente.
2. - gli spazi di sosta e di parcheggio.
3. - gli spazi a destinazione pubblica (verde attrezzato, attrezzature di interesse collettivo e aree a servizio per la gestione dell'Ente Parco (musei, centri di informazione e documentazione, pronto soccorso, ecc) nella misura non inferiore al 3% dell'area interessata dal Piano attuativo. Tale area deve essere distribuita tra le specifiche destinazioni in dipendenza delle attività che vengono previste nel Piano attuativo;
4. - gli edifici destinati a demolizione
5. - gli edifici soggetti a restauro, recupero o a bonifica edilizia;
6. - gli edifici soggetti a riqualificazione
7. - la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planovolumetrico degli edifici previsti
8. - la progettazione di massima delle reti fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento. In relazione alle specifiche caratteristiche di localizzazione ed ambientali dell'area, nonché alla

effettiva possibilità di allacciarsi a reti esistenti, il Piano potrà definire soluzioni tecniche alternative che consentano il soddisfacimento delle relative esigenze (depuratori, vasche di raccolta, fotovoltaico e così via).

9. - gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare anche per salvaguardia di elementi naturalistici;

10. - norme tecniche di attuazione e prescrizioni speciali

11. - la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

Art.12.6

Il Piano attuativo, oltre alla destinazione agricola che va disciplinata nel rispetto del succitato art.7, può prevedere la realizzazione di attrezzature relative alle seguenti destinazioni d'uso:

- a) scolastico-formative e di ricerca scientifica;
- b) sportive;
- c) ippostazioni;
- d) campeggi;
- e) per manifestazioni artistico-culturali;
- f) turistico ricettive;
- g) commerciali
- h) di protezione civile;
- i) di servizio per la gestione dell'Ente Parco
- j) aree attrezzate

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) aree turistico – ricettive:

- attrezzature alberghiere: capacità di ogni unità turistico ricettiva non superiore a 60 posti letto
- attività di sola ristorazione: capacità massima di 70 coperti

b) scolastiche, di formazione e/o di aggiornamento professionale (aule, laboratori, sale di riunione, anche all'aperto, locali di ristorazione, servizi, parcheggi, etc.) dimensionate per non più di 150 alunni per ogni attrezzatura prevista.

c) di ricerca scientifica correlata ai tematismi di studio del Parco, con spazi interni ed esterni necessari alle attività di sperimentazione ed osservazione, completi di foresterie per non più di 5 posti letto, servizi e quanto necessario alle specifiche attività di ricerca

d) a supporto di preparazione sportiva riservate al soggiorno e al ritiro di atleti e sportivi; possono essere previsti alloggi per non più di 50 utenti, servizi e spazi necessari per la preparazione atletica all'attività sportiva. Non è ammessa la realizzazione di impianti sportivi veri e propri.

- e) Ippostazioni con dimensione massima 20 animali; edificazione delle attrezzature strettamente connesse al ricovero e al servizio per gli animali, alloggio per il custode e servizi per gli utenti
- f) Campeggi per tende e camper/roulotte, per un complessivo numero di posti/veicolo o tenda non superiore a 50, con tutti i relativi servizi e secondo gli standards della legislazione regionale sui campeggi
- g) Commerciali e artigianali tradizionali
 - Aree attrezzate per l'installazione di punti vendita per la commercializzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato etneo;
- h) Manifestazioni artistico-culturali riservate a mostre, esposizioni, manifestazioni temporanee, sagre e singoli punti vendita di prodotti tipici
- i) di servizio per la gestione dell'Ente Parco (luogo di vigilanza, informazione, servizio al pubblico, ecc)
- l) aree attrezzate, riservate alla ricreazione e organizzate per la sosta e i picnic
 - Per le attrezzature di soccorso e di protezione civile (centro comunicazioni, ambulatorio di pronto soccorso, depositi di materiali e attrezzi di pronto intervento, spazio per lo stazionamento di ambulanze, etc) è prevista la realizzazione in specifiche Zone C, così come indicato nelle Schede Normative.

Nelle zone C è consentito l'esercizio delle attività agricole secondo la disciplina della Zona B delle norme di Piano.

E' inoltre consentita la permanenza della residenzialità esistente con divieto di previsione di nuova edilizia residenziale, permanente e stagionale.

Nel P.P. la permanenza di tale destinazione va normata con destinazione a verde privato vincolato del lotto e divieto all'aumento di cubatura

Le autorizzazioni da rilasciare ai sensi della L.47/85 e L.724/94 sono adottate solo in seguito all'approvazione del Piano Attuativo.

Art.12.7

Nelle Norme di Attuazione dei Piani Attuativi vanno definite in modo dettagliato le caratteristiche progettuali e tecniche dei singoli interventi, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) gli interventi su edifici esistenti che presentano caratteristiche tradizionali sono disciplinati in conformità alle DOG di cui all'art.22;
- b) gli interventi su Edifici recenti sono disciplinati in conformità con le DOG di cui all'art.23

- c) le modalità di intervento su viabilità e parcheggi sono disciplinate in conformità con le DOG art.26;
- d) le aree attrezzate vanno dotate di arredi elementari in legno e/o in pietra lavica e va prioritariamente verificata la possibilità di allocarli in costruzioni già esistenti. In tali aree potranno essere messe a dimora essenze indigene in conformità alle disposizioni di cui alle DOG art.34;
- e) norme sulle infrastrutture a rete e particolarmente quelle sullo smaltimento dei rifiuti liquidi, assumendo a base le DOG art.36;
- f) Gli interventi di nuova costruzione, ammessi solo per realizzare attrezzature inerenti le attività per la fruizione del Parco, devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - 1- La configurazione dell'edificio deve adeguarsi all'andamento del suolo;
 - 2- La copertura degli edifici da costruire deve essere realizzata con tetto a falde unite senza discontinuità della linea di colmo e non deve avere sporti; la pendenza massima non deve superare il 35% ed il manto di copertura deve essere in coppi di tipo tradizionali alla siciliana; può essere utilizzata la copertura piana allorquando costituisca terrazzo praticabile a diretto servizio di strutture ricettive, di ristorazione e culturali;
 - 3- eventuale sottotetto degli edifici è utilizzato unicamente per locali tecnici;
 - 4- i prospetti edilizi devono essere improntati a semplicità; elementi metallici esterni, quali inferriate, cancellate, ringhiere, elementi di illuminazione ecc, devono essere di tipo tradizionale;
 - 5- i prospetti devono essere in pietrame lavico o realizzati con intonaco di malta di calce confezionata con inerte vulcanico (azolo) e lisciata con frattazzo di legno. Le tinte dell'eventuale intonaco devono essere conformi alla tradizione costruttiva dell'architettura rurale etnea e quindi riproporre le tonalità di grigio (in riferimento all'originale uso della sabbia vulcanica) o di rosso (in relazione ai cromatismi un tempo ottenuti con l'uso della sabbia di Monterosso) e comunque ricadenti nelle colorazioni tipiche etnee;
 - 6- gli stipiti delle aperture (porte e finestre) devono essere realizzati in pietra lavica o pietra bianca tipo Comiso o Siracusa (lavorata o bocciardata a puntillo dello spessore non inferiore a cm.15) o con intonaco di malta di calce; non potranno, inoltre, essere installate persiane o avvolgibili di qualunque materiale o tipo;
 - 7- l'allontanamento delle acque piovane ha luogo all'interno di grondaia incassata nell'assetto murario attraverso l'adozione della tradizionale "cappuccina";
 - 8- gli infissi esterni (porte e finestre) devono essere realizzati in legno o in profilati di ferro verniciato, con serramenti in ferro con disegno tradizionale e scuri di chiusura per le finestre; le tinte degli infissi, se non in legno, devono essere quelle tradizionali (verde scuro, marrone, rosso bruno), escludendo tassativamente avvolgibili o saracinesche;
 - 9- trattamento aree libere di pertinenza degli edifici: la metà è destinata a parco privato che conservi e valorizzi, se presenti, le colture tradizionali, le formazioni boschive ed arbustive, gli alberi isolati; per quanto riguarda le essenze arboree da impiantare nei piazzali e nei parcheggi non potranno essere utilizzate specie

differenti da quelle indigene (leccio, roverella, bagolaro, ecc.); le aree destinate a parcheggio devono essere realizzate rispettando le tecniche costruttive tradizionali disponendo una mezzacanata e/o strisce in basolato lavico;

10- i viottoli e le stradelle di accesso debbono essere realizzati con basole laviche disposte a strisce e inserite in una mezzacanata in pietrame grezzo;

11- le recinzioni metalliche devono essere nella tonalità grigio scuro, solo trattate quelle in legno;

12- eventuali apparecchi illuminanti dovranno essere a luce proiettata verso terra, al fine di evitare qualsiasi tipo di inquinamento luminoso;

13- i movimenti di terra occorrenti per la costruzione dei fabbricati devono essere limitati allo stretto necessario;

14- misure di ripristino della naturalità dei luoghi ove siano presenti fenomeni di degrado.

Nelle zone C è consentito inoltre:

- a) **effettuare, sui manufatti esistenti**, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.20 della LR 71/78; e gli interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d), in caso di cambio di destinazione d'uso per attività di fruizione del Parco; attenendosi alle prescrizioni dei capitoli "manutenzione dei manufatti esistenti" e "nuove costruzioni" di cui alle DOG;
- b) **esercitare le attività agricole**, le attività forestali, e la pastorizia, secondo i criteri di cui alle lett. d), f) e g) dell'art.7.1 delle Norme di Piano;
- c) **realizzare strutture edilizie** (magazzini, depositi attrezzi, stradelle di accesso, cisterne, etc.) necessarie per la conduzione del fondo, come da specifiche prescrizioni delle DOG e con gli indici e le prescrizioni della normativa di cui all'art.10.1;
- d) **esercitare attività sportive**, secondo le indicazioni di cui alla lett. b) dell'art.7.1;
- e) **praticare il bivacco e il campeggio** nelle aree attrezzate a tale scopo;
- f) **raccogliere funghi** nel rispetto delle modalità di cui alla lett. e), art.6.1;
- g) **esercitare l'escursionismo, lo sci-alpinismo, lo sci-escursionismo** nel rispetto delle modalità di cui all'art.6.1 lett. a);
- h) **esercitare attività di sorveglianza vulcanologica** nel rispetto delle modalità di cui all'art.6.1 lett. h);
- i) **esercitare le attività di prevenzione antincendio** nel rispetto delle modalità di cui all'art.7.1 lett. i);
- j) **esercitare attività di ricerca scientifica**: lo svolgimento di tali attività sarà autorizzato, di volta in volta, dall'Ente Parco, su parere del CTS, secondo le procedure di autorizzazione che sono prescritte nel Regolamento. Per dare supporto a tale attività è consentito il recupero e la ristrutturazione di manufatti esistenti in base alle indicazioni espresse nelle DOG;
- k) **reintrodurre specie scomparse** nel rispetto delle modalità di cui all'art.6.1 lett. f);

- l) **esercitare il traffico motorizzato:** tale attività è consentita sulla rete stradale esistente, ivi comprese strade, stradelle e piste interpoderali, con esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri montani.

Art. 12.8

Nelle zone C è vietato:

- a) realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, ad eccezione di quelle consentite all'art.12.6;
- b) introdurre armi da caccia, esplosivi o qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, secondo quanto disposto all'art.6.2 lett.f);
- c) esercitare la caccia o l'uccellazione;
- d) danneggiare, disturbare o catturare animali, di cui all'art.7.2 lett.g;
- e) accendere fuochi all'aperto, ad eccezione di quelli necessari per le attività agricole e silvo-pastorali;
- f) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna ed alla flora indigene, fatta eccezione per le specie coltivate nel complesso etneo;
- g) esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva;
- h) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta, al di fuori delle aree attrezzate e di sosta; realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti.
- i) asportare o danneggiare piante o parti di esse come prescritto dall'art.7.2 lett.h);

Art. 13

PUNTI BASE

Vengono individuate nel Parco quattro diverse categorie tipologiche, in base all'uso ed alle ipotesi di gestione, per ognuna delle quali vengono previste specifiche normative di intervento.

Art.13.1

PB tipo x

Trattasi di n.1 punto base localizzato in quota. Tale PB è accessibile a piedi ed utilizzabile come rifugio temporaneo a disposizione degli escursionisti, senza collegamenti elettrici ed acquedottistici, ove già non esistano, da gestire "a porte aperte" con semplice manutenzione e controlli periodici, senza personale stabile.

Il Punto Base di tipo x è:

- PB 9 – Cisternazza – Comune di Randazzo – località Piano Cavoli –
- *Il PB 9, localizzato nel Decreto Istitutivo in c.da Dagara Longa, viene nel Piano spostato a Case Fisauli, riutilizzando manufatti rurali. Area non perimetrata.*
- Interventi consentiti:
recupero ambientale e ristrutturazione edilizia.

Art.13.2

PB tipo y

Trattasi di n.9 punti base localizzati a varie quote intermedie, collegati con i sentieri escursionistici principali, a gestione pubblica o convenzionata, con personale stabile, servizi elettrici con rete esistente o autoprodotti, ed impianti sanitari e di ristoro, raggiungibili anche con mezzi motorizzati di servizio. E' realizzabile una minima ricettività.

- PB 2 – Casermetta Piano Mirio– Comune di Biancavilla – località Piano Mirio – quota s.l.m. 1.586
- *Trattasi di una costruzione di mc.388 di proprietà comunale, in pessimo stato di conservazione, localizzata in un pianoro circondato da bosco. L'analisi del sito e dei manufatti esistenti è illustrata nella Scheda analitica sui Punti Base per l'escursionismo n.02. L'area è già stata perimetrata e l'opera inserita nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con previsione di spesa di 150 milioni - Aut. 29/97*
- Interventi consentiti:
recupero ambientale e ristrutturazione edilizia con ricostruzione dei corpi crollati.
- PB 3 – Tre Cisterne – Comune di S. Maria di Licodia – località Tre Cisterne – quota s.l.m. 950
- *Trattasi di un'area nella quale sono localizzate tre cisterne di grossa capacità in disuso; ai margini sono presenti vecchie costruzioni tradizionali, per la maggior parte in stato di abbandono. L'analisi del sito è illustrata nella Scheda analitica sui Punti Base per l'escursionismo n.02. La proposta di eliminazione, espressa nello Schema di*

Massima del Piano e condivisa dal Comitato Tecnico Scientifico, viene, in sede di Piano modificata, riproponendo l'originale localizzazione in quanto l'opera è stata inserita dall'Ente Parco nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 500 milioni. L'area non è stata perimetrata.

- **Interventi consentiti:**

recupero ambientale, acquisizione e recupero dei fabbricati adiacenti con opere di ristrutturazione edilizia. Conservazione e riqualificazione mediante restauro delle tre cisterne all'interno di area attrezzata.

- **PB 5 – Prato Fiorito – Comune di Adrano – località Prato Fiorito– quota s.l.m. 1.087**

- *Trattasi di un articolato edificio in pietra lavica di proprietà di un'azienda agro-silvo-pastorale, dotato di due ampie cisterne. L'opera è stata inserita nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 800 milioni. L'intervento è stato approvato dal Comitato Esecutivo del Parco (DL 120/96); l'area non risulta perimetrata.*

- **Interventi consentiti:**

Restauro del fabbricato con razionalizzazione degli spazi interni, curando particolarmente la valorizzazione dell'architettura del manufatto e del suo rapporto con l'area di pertinenza, senza aumento di cubatura e con mantenimento della cadenza del sistema di aperture.

- **PB 6 – Casa Forestale Piano dei Grilli– Comune di Bronte – località Piano dei Grilli – quota s.l.m. 1.160**

- *Trattasi di un vecchio edificio di mq. 124, ad una sola elevazione, originariamente adibito a ricovero operai ed attualmente in stato di abbandono, di proprietà comunale. Localizzato in un pianoro, presenta un ampio piazzale lastricato in pietra lavica ed è dotato di cisterna per circa 40mc. L'analisi del sito è illustrata nella Scheda analitica sui Punti Base per l'escursionismo n.06 L'area è stata perimetrata e l'opera è inserita nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 500 milioni.*

- **Interventi consentiti:**

recupero ambientale e ristrutturazione edilizia. Conservazione e riqualificazione dell'area di pertinenza.

- **PB 10 – Monte Spagnolo – Case Genovese – Comune di Randazzo – Località Rocca Mandorla**

- *Il PB 10, localizzato lungo la strada per M. Spagnolo nel Decreto Istitutivo, viene spostato nell'area di Rocca Mandorla più funzionale alla rete sentieristica. Non è stata effettuata la perimetrazione dell'area ma l'opera è inserita nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 500 milioni.*

- **Interventi consentiti:**

recupero ambientale e ristrutturazione edilizia.

- **PB 12 – Caserma Pitarrone – Comune di Castiglione di Sicilia – località M. Corruccio – quota s.l.m. 1.481**

- *Trattasi di un rifugio forestale non in uso di proprietà comunale, ad una sola elevazione in buono stato di conservazione. Non è stata effettuata la perimetrazione dell'area ma l'opera è inserita nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di un miliardo e 800 milioni*

- **Interventi consentiti:**

Visto lo stato di conservazione dell'edificio e la previsione di spesa, l'area da perimetrare va estesa all'annessa radura. Vanno effettuati interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio e di sistemazione dell'area attrezzandola con idonee dotazioni di fruizione.

- PB 18 – Monte Pomiciaro - Comune di Zafferana Etnea - località Cassone - quota s.l.m. 1.450
- *Presenza di due edifici realizzati in epoche diverse, raggiungibili direttamente da strada asfaltata, collocati in area con presenza di vegetazione arborea. L'area non è stata perimetrata.*
- **Interventi consentiti:**
Ristrutturazione edilizia, riqualificazione e riuso dei fabbricati esistenti, riorganizzazione generale dell'intera area in rapporto alla destinazione d'uso.

- PB 20 - Zona Monte Cicirello – Comune di Trecastagni
- *La proposta di spostamento del PB20 in Case Scandurra, espressa nello Schema di Massima del Piano e condivisa dal Comitato Tecnico Scientifico, viene, in sede di Piano modificata, localizzando il PB20 presso Case Lanzafame in quanto l'opera è stata inserita dall'Ente Parco nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 355 milioni. Aut.43/97. L'area è stata perimetrata.*
- **Interventi consentiti:**
Recupero dell'assetto ambientale esistente

- PB 21 – Casa Tomaselli – Comune di Pedara - contrada Salto del Cane — quota s.l.m. 1.400
- *Trattasi di un vecchio ovile in muratura a secco, di proprietà privata, collocato in un'area a chiuse in pietra lavica. E' stata già effettuata la perimetrazione. E' stato classificato come Punto Base y in quanto l'opera è stata inserita nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 500 milioni - aut. 53/98*
- **Interventi consentiti:**
La definizione degli interventi per la realizzazione del PB21 va effettuata previa predisposizione di una puntuale e dettagliata valutazione dei caratteri ambientali dell'area e dell'ovile esistente che presenta rilevante significato testimoniale.

Art.13.3

PB tipo z

Trattasi dei 10 punti base più importanti (anche dal punto di vista della produttività economica), collocati in posizione raggiungibile veicularmente anche dal pubblico, serviti da elettrodotto ed acquedotto laddove esistenti; ne è prevista la gestione privata, con servizi di ristoro e minima ricettività. In questa categoria, come nella seconda, sono ricompresi i punti base già esistenti, sia in gestione comunale che privata.

- PB 1 - Grande Albergo Etna – Comune di Ragalna – località Serra La Nave – quota s.l.m. 1.720
- *Il PB è ricavato all'interno dell'albergo esistente di 68 posti letto, di proprietà dell'Ente Parco, per il quale sono in atto interventi di ristrutturazione.*
- **Interventi consentiti:**
Opere per il miglioramento delle prestazioni interne e degli spazi esterni

- PB 7 – Case Pappalardo – Comune di Maletto – località Bosco Chiuso – quota s.l.m. 1.219

- *Trattasi di una vecchia masseria, attualmente adibita a rifugio forestale, in buono stato di conservazione in quanto è già stato realizzato un intervento di recupero per adibirla a scuola di sci. L'area è stata perimetrata. L'opera è stata inserita nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 150 milioni.*

- **Interventi consentiti:**

Opere per migliorare le prestazioni interne e per attrezzare gli spazi esterni

- **PB 13 – Case Bevacqua – Comune di Piedimonte Etneo – località Monte Stornello– quota s.l.m. 1.013**

- *Trattasi di una vecchia masseria di proprietà privata, attualmente utilizzata per ovile e ricovero, dotata di corte circostante, che presenta, specie per alcune parti, condizioni di elevato degrado. L'area è già stata perimetrata. L'opera è stata inserita nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di un miliardo e 700 milioni. - Aut. 40/94-*

- **Interventi consentiti:**

Restauro dell'involucro con razionalizzazione e riqualificazione funzionale degli spazi interni. Sistemazione ed valorizzazione delle aree di pertinenza.

- **PB 15 – Rifugio Citelli – Comune di S. Alfio – località M. Concazza - quota s.l.m. 1.745**

- *Trattasi di un rifugio, di proprietà del C.A.I. con annessa casa per vedette boschive. Delibera comitato esecutivo 102/94. L'opera è stata inserita nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di un miliardo e 156 milioni, oltre 300 milioni per approvvigionamento energia elettrica.*

- **Interventi consentiti:**

Oltre all'attuale consistenza, è consentito l'ampliamento delle strutture esistenti da destinare a impianto turistico ricettivo, con assoluto rispetto per i popolamenti di betulle dell'Etna, come struttura in ampliamento rispetto alle strutture esistenti. Va, altresì, operata una qualificata sistemazione dell'area, attrezzandola con idonee dotazioni di fruizione.

- **PB 16 – Pietracannone – Comune di Milo – località Pietracannone - quota s.l.m. 1.149**

- *Trattasi di un edificio in pietra lavica ad una elevazione, originariamente adibito ad ovile, di recente restaurato. E' in fase di definizione la perimetrazione. L'opera è stata inserita nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 185 milioni.*

- **Interventi consentiti:**

Trattandosi di un edificio sul quale l'Ente Parco ha già operato il restauro dei corpi di fabbrica, va posta attenzione al riassetto morfologico e funzionale dell'area di pertinenza del punto base.

- **PB 17 – Ex Priorato di S. Giacomo – Comune di Zafferana Etnea –**

- *Il PB 17, originariamente localizzato dal D. I. presso Piano dell'Acqua, viene nel Piano spostato nell'ex Priorato di S. Giacomo per la presenza di edifici che vanno salvaguardati e recuperati. L'area è già stata perimetrata ma la sua perimetrazione va ampliata e riferita all'area funzionale alla destinazione di Punto Base completata con la destinazione a -Museo Aperto dell'Etna d'arte contemporanea, confermando la perimetrazione prevista nel Programma Triennale di Intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 350 milioni.- aut. 177/97.*

- **Interventi consentiti:**

Recupero del patrimonio edilizio da acquisire, attraverso interventi di ristrutturazione e restauro degli edifici. Riqualificazione delle aree esterne.

- **PB 19 – Piano del Vescovo – Comune di Zafferana Etnea –**

- Il PB 19, originariamente localizzato dal D. I. presso Casa del Vescovo, viene nel Piano spostato, in accordo con il Comune di Zafferana, nell'area di Piano del Vescovo per la presenza di edifici rurali abbandonati che vanno salvaguardati e recuperati. L'area è già stata perimetrata. La perimetrazione comprende l'area interessata alla preesistenza di alcuni edifici, anche degradati, di cui si prevede il recupero attraverso interventi di ristrutturazione e ricomposizione volumetrica nonché interventi di adeguamento e ammodernamento funzionale. Vengono previste altresì, attrezzature necessarie ai fini di una migliore fruizione del versante sud del Parco. L'area perimetrata, individuata dalla planimetria allegata, per la specifica destinazione a Punto Base è disciplinata dalla normativa di zona "C"(art.12 delle N.A.).Va, altresì, operata una qualificata sistemazione dell'area annessa da attrezzare con idonee dotazioni di fruizione.
- **Interventi consentiti:**
Recupero del patrimonio edilizio da acquisire attraverso interventi di ristrutturazione e restauro degli edifici. Riqualificazione delle aree esterne.
- PB 22 – Casa Gemmellaro – Comune di Nicolosi – località M. Serra Pizzuta - quota s.l.m. 900
- *Trattasi di un edificio rurale a due elevazioni, attualmente in pessime condizioni. Presenta tracce dell'originario intonaco ed aperture riquadrate. L'area non è stata delimitata.*
- **Interventi consentiti:**
Restauro del fabbricato con razionalizzazione degli spazi interni, curando particolarmente la valorizzazione dell'architettura del manufatto e del suo rapporto con l'area di pertinenza, senza aumento di cubatura e con mantenimento della cadenza del sistema di aperture.
- PB 25 – casa Cubania – comune di Milo – località Cubania – quota s.l.m. 1.450.
- *La perimetrazione dell'area a punto base è stata approvata con parere del CTS n. 95 del 1999. In essa vi è la presenza di un edificio di certa consistenza, ex proprietà privata, oggetto di intervento di ristrutturazione autorizzato con provvedimento n.169 del 29/03/200.. L'opera è inserita nel Programma Triennale di Intervento dell'Ente ed è stata oggetto di finanziamento con D.A.n. 808/19 del 23/12/1998 . Il progetto esecutivo è in corso di approvazione.*
- **Interventi consentiti:**
Visto lo stato di conservazione dell'edificio e la previsione di spesa, vanno effettuati interventi di ristrutturazione dell'edificio e di sistemazione dell'area attrezzandola con idonee dotazioni di fruizione.
- PB 26 - Case di Caterina – Comune di Ragalna - Contrada Case Milia –
- *Il PB 26, originariamente localizzato dal D. I. al Villaggio Valentino, viene nel Piano spostato alle Case Caterina per la presenza di edifici rurali abbandonati che vanno salvaguardati e recuperati. L'opera è inserita nel Programma Triennale di Intervento 1997-2001 con una previsione di spesa di un miliardo.*
- **Interventi consentiti:**
Recupero del patrimonio edilizio da acquisire, attraverso interventi di ristrutturazione e restauro degli edifici. Riqualificazione delle aree esterne.

Art.13.4

PB tipo w

Comprende n.3 punti di sosta attrezzati all'aperto localizzati lungo le strade ed in prossimità dei nodi stradali di scambio con i sentieri pedonali e con luoghi di particolare interesse panoramico, naturalistico e/o culturale- antropico.

- PB 4 – M.te Gallo - Intraleo – Comune di Adrano – località Piano Fiera - quota s.l.m. 1.525
- *Trattasi di un piazzale asfaltato di circa mq. 1.200 localizzato all'interno di un territorio caratterizzato da formazioni boschive ed arbustive. L'area non è stata delimitata.*
- **Interventi consentiti:**
- Riqualficazione dell'area, con sostituzione del manto di asfalto, applicando quanto previsto nelle Disposizioni di Ordine Generale

- PB 8 – Casa Luca – Comune di Maletto –
- *Il PB 8, originariamente localizzato dal D. I. presso Monte La Nave, viene nel Piano spostato in località Casa Luca, per una più favorevole posizione logistica. L'area non è perimetrata.*
- **Interventi consentiti:**
- Adeguamento e riqualficazione mediante la applicazione delle modalità di intervento descritte nelle Disposizioni di Ordine Generale

- PB 14 – Ingresso Bosco Cerrita – Comune di S. Alfio - Contrada Giarrita –
- *Trattasi di piazzale asfaltato posto in prossimità dell'ingresso del sentiero Nido d'Aquila, lungo la congiungente Fornazzo-Rifugio Citelli. L'area non è stata perimetrata.*
- **Interventi consentiti**
- Adeguamento e riqualficazione mediante la applicazione delle modalità di intervento descritte nelle Disposizioni di Ordine Generale

- E' annullata la previsione del PB 11 sito in c.da Collabasso (Randazzo)

Art.13.5

I punti base, individuati nelle tavole di Piano Territoriale con specifico simbolo grafico, laddove non già formalmente perimetrati, saranno delimitati, nella loro area, da parte dall'Ente Parco su cartografia catastale.

La suddetta perimetrazione dell'area da attrezzare e destinare a Punto Base dovrà tenere conto della situazione fisica, naturalistica e ambientale dei luoghi e delle eventuali preesistenze edilizie.

La perimetrazione viene approvata con deliberazione del Consiglio del Parco, sentito il C.T.S., e non costituisce variante al Piano Territoriale.

Le aree così perimetrare ricadono in regime normativo di Zona C di Piano Territoriale.

Per tutti i Punti Base l'Ente Parco procede alla acquisizione o alla stipula di convenzione con Enti e soggetti privati.

Le aree di pertinenza dei singoli PB vanno destinate ad area attrezzata, verde e, per le categorie y, z, w, laddove la strada di accesso è esistente, parcheggi

Nella definizione degli interventi consentiti si applicano le prescrizioni di cui agli specifici articoli delle DOC relative ai diversi tipi di manufatti su cui si deve intervenire ed alle aree attrezzate.

Su tutti i manufatti esistenti vanno inoltre effettuati interventi di adeguamento statico, igienico sanitario ed antincendio (L.818/94). Essi inoltre vanno attrezzati per disabili e dotati di riserva idrica, gruppo elettrogeno e sistema di smaltimento dei rifiuti liquidi attraverso conferimento all'esterno dei reflui prelevati da microdepuratori. Al loro interno va collocata una bacheca recante la carta dei sentieri etnei, avente caratteristiche analoghe a quella prescritta per i "Sentieri Natura".

Art.14

NODI VIARI

Il Piano localizza, in corrispondenza di luoghi di intersezione tra assi stradali di particolare percorrenza, in special modo in prossimità di zone C, nodi di interscambio da adibire a parcheggio, nonché a luoghi a servizio delle attività di informazione per i visitatori e, laddove possibile ed opportuno, ad aree attrezzate.

Ulteriori nodi di interscambio vengono indicati nelle Direttive relative alle Zone D.

Essi sono così distribuiti:

- Nodo viario all'incrocio tra strada provinciale per Randazzo e strada per Fontana Murata (tav.7)
- Nodo viario sulla strada per Piano Milia (Tav.22)
- Nodo viario, in parte già esistente, su strada provinciale (Randazzo) (tav.3)
- Nodo viario sulla S.P. 92 (Belpasso), localizzato in area già compromessa.(tav.25)
- Nodo viario all'incrocio tra S.P.92 e la viabilità per Pedara (Nicolosi), in area attualmente occupata da cava abbandonata (tav.25)
- nodo sulla Mareneve, in Zona N1, all'inizio del tratto terminale per Piano Provenzana, a supporto e corredo della dotazione di parcheggi per la zona C altomontana (tav.14)

Nelle direttive per la zona D vengono inoltre indicati altri 4 Nodi:

- Nodo viario da situare al crocevia di strade intercomunali (Trecastagni – fossa del Pero) (Tav.23)
- Nodo viario in località Tre Cisterne (Tav. 22)
- Nodo viario sulla strada Mareneve Fornazzo-Rifugio Citelli in prossimità dell'abitato di Fornazzo (tav.20)
- Nodo viario all'incrocio tra Mareneve per Piano Provenzana e provinciale a quota 1000 (cosiddetta pedemontana Linguaglossa-Randazzo), riqualificando l'ampia struttura già esistente (tav.10)
- Nodo viario da situare al crocevia delle strade intercomunali-Pedara-Nicolosi-Trecastagni in c/da Difesa.

All'interno di ogni nodo viario va prevista una superficie di 5000 mq. non recintata della quale non più del 50% va adibita a parcheggio per auto ed autobus. La loro realizzazione deve rispondere alle indicazioni di cui alle DOG art. 22 e 29. Nelle aree attrezzate a corredo dei nodi di interscambio possono essere realizzati singoli punti - vendita di prodotti tipici.

Art.15

ZONA “D” DI CONTROLLO

DESCRIZIONE

Tale Zona è caratterizzata dalla presenza di aree molto eterogenee e frammentate.

Si rinvengono infatti zone agricole talora interessate a processi di disattivazione e/o abbandono. In molte aree abbandonate sono in corso successioni secondarie tendenti alla ricostituzione del manto vegetale naturale. Il paesaggio agricolo appare pertanto spesso costellato di elementi della vegetazione naturale: nuclei e frammenti boschivi, elementi arborei isolati, arbusti, ecc. che lo arricchiscono conferendo ad esso toni di singolarità. Sono presenti inoltre boschi, formazioni boschive, arbusteti, comunità erbacee varie fra cui pascoli dalla diversa estensione, lave di varia datazione, dalle morfologie superficiali di grande pregio naturalistico; esse sono sede di svariati processi di colonizzazione vegetale, ove sono in corso successioni primarie aventi notevole significato ai fini della ricostituzione naturale degli ecosistemi. Le superfici laviche comprendono spesso delle dagale dalle dimensioni più svariate, importanti ai fini della conservazione della biodiversità e punti di partenza per la diffusione di elementi della flora e della fauna e per la riorganizzazione spontanea degli ecosistemi sulle colate laviche. Sono presenti inoltre numerosi conetti vulcanici, oltre che timpe, creste, valloni e solchi torrentizi. In alcune zone sono presenti aree ecotonali ed aree umide o soggette a periodici inondamenti con biocenosi igrofile e/o idrofile aventi particolare significato. Alcune delle aree agricole, sede di attività agro zootecniche, sono di particolare pregio in quanto assolvono un ruolo strategico per disegnare il paesaggio agricolo con terrazzamenti e/o colture tipiche, per la funzione di insostituibile polmone soprattutto contro l'inquinamento chimico dell'ambiente e per l'ottenimento di produzioni di qualità. Per tali zone la conservazione del verde agricolo ha inoltre finalità economiche insostituibili, offrendo occupazione e reddito alle famiglie agricole di una certa portata nell'ottica del sistema socio-economico locale fondate sulla pluriattività. Si rinvengono inoltre manufatti edilizi di pregio, sparsi o in configurazione agglomerata, il più delle volte in stato di abbandono.

Sono altresì presenti insediamenti di recente edificazione, caratterizzati da disordine urbanistico, assenza di urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché da tipologie e caratterizzazione materica che incidono in maniera negativa sulla configurazione del paesaggio. Ulteriori fattori di degrado ambientale sono inoltre indotti dalla presenza di discariche e di cave in attività o in disuso.

- OBIETTIVI E DIRETTIVE PER LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Le direttive che vengono di seguito definite mirano ad indicare i criteri metodologici da seguire nella redazione degli strumenti urbanistici nonché a dare le indicazioni necessarie perché nella pianificazione urbanistica comunale si persegua uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dei valori ambientali.

Le seguenti direttive vanno applicate nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici e nella revisione di quelli esistenti.

Nella redazione degli strumenti urbanistici generali, attuativi e nella loro revisione vanno inoltre dettate norme riguardanti le modalità e tecniche di realizzazione dei manufatti e delle trasformazioni di assetto dei suoli, assumendo a base le disposizioni riportate nelle DOG.

Art.15.1

Direttive di carattere generale

Per le caratteristiche sopra descritte e trattandosi di una zona di transizione tra le aree esterne e quelle sottoposte a maggiore disciplina, appare di estrema importanza che le scelte del P.R.G. vengano precedute da attente analisi al fine di impostare un'articolazione normativa che tuteli i valori ambientali e li assuma, attraverso interventi mirati, come opportunità per l'avvio di attività economiche rapportate alla presenza del Parco.

E' quindi necessario che nelle analisi di base per le scelte di P.R.G. si proceda ad attuare quanto segue:

L'analisi dello stato di fatto deve comprendere:

1. il censimento dei manufatti rurali di valore storico-culturale ed ambientale, testimoniali del contesto agricolo etneo, che vanno schedati e documentati, indicando le possibili destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche tipologiche al fine di privilegiare nel Piano il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;
2. la individuazione delle aree terrazzate o caratterizzate da sistemazione a chiuse che vanno adeguatamente salvaguardate in quanto contribuiscono in maniera incisiva a connotare i caratteri del paesaggio;
3. il censimento del reticolo dei percorsi storici di valore ambientale e della rete dei vecchi sentieri e mulattiere al fine di prevedere nella normativa di attuazione la loro valorizzazione ed il loro recupero, conservandone tracciati, dimensioni e caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
4. la individuazione e descrizione dei caratteri morfologici, tipologici, dimensionali e cromatici dell'edilizia tradizionale al fine di individuare regole di intervento attente all'inserimento nel paesaggio etneo;
5. la individuazione dei punti panoramici di particolare rilievo e dei relativi coni di visuale, entro cui porre precise condizioni al fine di assicurare la salvaguardia delle principali visuali locali, in grado di esprimere la specifica identità paesaggistica etnea;
6. l'analisi del sistema di smaltimento dei rifiuti urbani, valutandone lo stato di consistenza e di efficienza, al fine di operare scelte di destinazione e localizzazione compatibili con l'ambiente.

Lo studio geologico, ad integrazione e specificazione di quanto previsto dalla L.R. 65/81 e nel rispetto del dettato della Circolare dell'ARTA n. 2222 del 31/1/95 (in particolare punti 4.2 e 4.2.b), dovrà contenere:

- 1- l'analisi geo-litologica delle formazioni affioranti, siano esse rappresentate da colate laviche più o meno recenti che da prodotti frammentari (piroclastiti in posto e/o rimaneggiate) con particolare riferimento:
 - alla morfologia superficiale (corde, mammelloni, lastroni, etc.)

- alla giacitura dei vari livelli rilevati;
 - all'eventuale stato di alterazione dei diversi tipi litologici (rocce laviche più o meno profondamente fessurate, tufi compatti, piroclastiti sciolte, ecc.);
 - allo spessore delle diverse formazioni vulcaniche (lave, tufi, ecc.), alle loro eventuali deformazioni giaciture e al loro rapporto con probabili livelli di rocce appartenenti al basamento del vulcano (argille marnose, marne, arenarie, sabbie, ecc.);
- 2- l'individuazione, il rilevamento e l'analisi di cavità e grotte laviche, di settori franosi, di dicchi e corpi intrusivi e di livelli di vulcaniti appartenenti a periodi primordiali della storia evolutiva del vulcano etneo;
 - 3- il rilevamento delle condizioni tettonico-strutturali dell'area (presenza di faglie, di scarpate morfologiche e di incisioni vallive di particolare significato, ecc.) collegate o collegabili alla sismicità dei luoghi;
 - 4- l'individuazione delle aree con propensione al dissesto;
 - 5- il rilevamento e l'analisi della rete dei deflussi delle acque di superficie (torrenti, solchi fluviali vari, ecc.) e la distribuzione di eventuali sorgenti di acque più o meno profonde, al fine di costruire un quadro delle condizioni e delle caratteristiche delle falde idriche dell'area e del loro sfruttamento allo stato attuale e in prospettiva di eventuali interventi nel settore;
 - 6- il rilevamento e lo studio di eventuali "zone fumaroliche" (o comunque soggette a manifestazioni varie di esalazioni gassose), anche se non di recente attività.

Lo studio agricolo-forestale

Tale studio che, a norma di legge, deve accompagnare la redazione dello strumento urbanistico comunale e costituire base per le scelte di piano, per le aree definite come Zona D del Parco deve contemplare anche una approfondita analisi tanto degli aspetti naturalistici, la cui conoscenza e protezione costituisce uno degli elementi fondamentali fissati dal Decreto Istitutivo, quanto dell'assetto e delle potenzialità del settore agro-silvo-pastorale.

Poiché tale studio deve riguardare tanto gli aspetti agricoli e forestali, quanto quelli legati alla presenza di valori naturali, esso deve essere compiuto da esperti nei vari settori.

L'Ente Parco, su richiesta dei Comuni, si fa carico di un'azione di supporto alle Amministrazioni Comunali nella predisposizione di tale studio. Inoltre rende disponibile il patrimonio di conoscenze espresse nelle analisi di accompagnamento del Piano Territoriale.

Ad integrazione e/o specificazione di quanto previsto dalla normativa vigente, nello studio si dovrà curare con particolare attenzione:

- L'analisi specifica degli ambienti naturali.

Tale analisi dovrà essere finalizzata a

- 1- una puntuale individuazione e perimetrazione dei boschi e delle formazioni boschive, ivi compresi i rimboschimenti, nonché di tutte le aree interessate da vegetazione naturale (arborea e/o arbustiva e/o erbacea),

- 2- la identificazione e localizzazione di conetti vulcanici e colate laviche, precisandone i vari stadi della colonizzazione vegetale; dagale; ambienti umidi e/o paludosi anche non permanenti e delle relative biocenosi; habitat di specie endemiche, rare e/o biogeograficamente significative; stazioni di nuovo rinvenimento di specie particolarmente significative; elementi arborei isolati di pregio; etc.
- 3- la individuazione della rete ecologica (corridoi biotici, trame ed aste ecologiche, macchie, zone ecotonali, ecc.)
- 4- la indicazione delle fasce di rispetto da assoggettare a vincolo di inedificabilità;

- L'analisi specifica della realtà agro-silvo-pastorale.

Tale analisi dovrà essere mirata a puntualizzare:

1. per ciascun indirizzo produttivo con congrua presenza, tipologie di suoli, strutture fondiarie ed aziendali, caratteristiche organizzative e gestionali;
2. infrastrutture di viabilità e di altro genere al servizio del settore primario con relativo grado di potenzialità;
3. stabilimenti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agro-silvo-pastorali;
4. caratteristiche del mercato all'origine di detti prodotti, disponibilità dei mezzi produttivi, offerta di forze di lavoro e relativa formazione ed addestramento professionale.

Una ponderata valutazione delle predette variabili dovrà essere assunta a base della stima delle suscettività del sistema agro-industriale e delle potenzialità di avvio di nuove attività economiche che traggano vantaggio dalla istituzione del Parco.

Il suddetto studio dovrà anche valutare quali colture assoggettare a particolari prescrizioni in riferimento alla possibilità di tipizzare e dotare di marchio di qualità (DOP, IGP, DOCG, con l'aggiunta della garanzia e del logo del Parco) i prodotti dell'area: frutta fresca e secca, ortaggi (soprattutto fragole), vini ed olio d'oliva, carni ovi-caprine e bovine, prodotti caseari, miele.

Esso deve essere assunto a base di piani di sviluppo per le filiere agroalimentari ed in particolare per le produzioni oggettivamente pregiate.

Art.15.2

Le analisi da assumere a base delle scelte di Piano dovranno in particolare individuare e perimetrare:

- a. le aree caratterizzate da elementi di pregio sotto l'aspetto geomorfologico. Vanno rilevati e segnalati:
 - *tutti i conetti vulcanici ed in particolare:*
 - *i due piccoli rilievi di Salto del Corvo e di M. Cataratte, caratteristicamente aperti "a ferro di cavallo", cioè dal lato dove è effluita la massa lavica, ricoperti di boschi sul lato nord;*
 - *il sistema eruttivo rappresentato da vari rilievi ad W di M. S. Nicolò, la cava da dove sarebbe scaturita una delle più antiche colate laviche del settore;*
 - *il Monpeloso che fa parte di un "sistema eruttivo" comprendente anche il vicino rilievo di Grottalunga (affiorante fuori del limite del Parco) - ritenuto responsabile dell'imponente efflusso lavico dell'anno 252 (o del 253), alcune lingue del quale raggiunsero Catania;*
 - *il grande edificio di Monte S. Nicolò la Cava;*

- i Monti Pomiciaro di Linguaglossa responsabili dell'eruzione di tipo "eccentrico", localizzate a ridosso delle alture sedimentarie di località Catena. Trattasi di conetti costituiti da ammassi di brandelli lavici estremamente "scoriacei e bollosi" fra i più singolari dell'Etna;
- le configurazioni morfologiche di particolare significato (lave a corde, hornitos, roccari, ammassi lavici, creste, timpe, etc) anche se localizzate fra le aree coltivate e/o quelle urbanizzate;
- nicchie, cavità, grotte e depressioni di notevole significato;
- fossi e valloni.

b. le aree caratterizzate da elementi di pregio sotto l'aspetto biologico. Vanno in particolare rilevati e segnalati:

- Le formazioni boschive, i boschi cedui soggetti ad invecchiamento o ad opere di conversione ed i cedui tradizionali, in genere di proprietà privata, a prevalenti funzioni produttive, ma con rispetto di alcuni canoni di naturalità e delle loro funzioni paesistiche e protettive; le formazioni boschive ed i boschi d'alto fusto, ivi compresi i castagneti da frutto; i boschi, le formazioni ed i nuclei boschivi inseriti anche in aree agricole o con insediamenti urbani, nonché in ambienti particolari come fossi e valloni;
- Le siepi e le aree con biocenosi naturali, nei diversi livelli strutturali, anche se frammentate tra le colture, in quanto luoghi di conservazione della biodiversità;
- Gli habitat di specie endemiche rare e/o biogeograficamente significative, nonché le aree umide e paludose, anche temporanee, con le relative biocenosi;
- Le aree abbandonate dall'agricoltura, con cenosi arboree e/o arbustive e/o erbacee pari o superiori al 20% della superficie nelle quali sono in corso di svolgimento successioni secondarie tendenti alla costituzione di comunità boschive;
- Le dagale con comunità arboree, arbustive ed erbacee, le superfici laviche con successioni primarie, i sistemi colata lavica-dagale (colata lavica 1981, ect)

c. le aree agricole caratterizzate da terrazzamenti e/o presenza di colture di particolare importanza per tipicità o valore ecologico-ambientale.

Tali specie agricole tipiche sono rappresentate:

- dal nocciolo (S. Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Bronte e Maletto), che riveste ruolo insostituibile nella conservazione della biodiversità e del paesaggio agrario tipico etneo;
- dal pistacchio (Bronte ed Adrano) in coltura esclusiva o più frequentemente consociata con olivo, mandorlo, ficodindia ed altre specie frutticole. Ne discende un paesaggio agrario unico per vivacità e combinazione di colori, cui si associano significative produzioni di alta qualità (specialmente per il pistacchio);
- dal vigneto, dal frutteto e dall'oliveto (diffusi un po' ovunque) dislocati sulle pendici di alcuni monti (conetti vulcanici), in piccole aree inframmezzate a formazioni forestali o arbustive, in prossimità di emergenze particolari (valloni e torrenti) che rivelano caratteri di pregio, sia sotto il profilo della conservazione del paesaggio agricolo tradizionale, sia per la qualità delle produzioni agricole conseguite.
- da colture erbacee (foraggiere, grano, ortive, ecc.) ed arboree (frutteto e qualche vigneto), su terreni sedimentari, umidi e/o paludosi - che hanno primaria importanza per la conservazione di micro e macrofauna - in zone ricadenti nei territori di Bronte e Maletto. Queste aree che hanno interconnessioni funzionali con l'agricoltura delle altre zone, sono al solito interessate alla polverizzazione aziendale ed assumono significato economico di rilievo per le famiglie che basano i loro bilanci sulla pluriattività.

d. le aree caratterizzate da densa edificazione

Tali aree si presentano prevalentemente come aggregati urbanisticamente informi, con carenze, spesso gravi, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Esse costituiscono il più delle volte fattore di degrado per l'ambiente circostante.

e. le aree caratterizzate da cave e discariche in stato di abbandono

Tali aree sono connotate spesso da alti fronti rocciosi e presenza di vegetazione erbacea e arbustiva, piazzali di lavorazione generalmente ingombri di rifiuti eterogenei. In alcuni casi le cave consistono in avvallamenti del suolo causati dal disordinato prelievo di quantità più o meno rilevanti di strati o depositi di lava crostosa od alveolata.

Le suddette aree vanno disciplinate in PRG secondo una normativa che risponda ai dettami rispettivamente degli artt.8 e 9 delle presenti Norme.

Art.15.3 - Direttive di carattere specifico

- a. – Le aree che presentano le caratteristiche di cui all'art.15.2 lett. a vanno assoggettate ad una disciplina che garantisca livelli di protezione analoghi a quelli operanti per le zone A di P.R.G. con una articolazione normativa che preveda la salvaguardia di tali beni, salvaguardia che verrà supportata dall'Ente Parco mediante contributi.
- b. – Per le aree che presentano le caratteristiche di cui all'art.15.2 lett. b va applicato il vincolo a bosco con disciplina congruente alle prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale. Va inoltre prevista l'applicazione delle normative relative alla inedificabilità assoluta all'interno dei boschi, delle formazioni boschive e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art.10 della L.R. 13/99. I valori naturalistici ed ambientali di tipo interstiziale e puntuale (di cui all'art.15.2 lett.b) vanno salvaguardati prevedendo un'articolazione normativa coerente con quanto definito agli artt.8 e 9 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale.
- c. – Le aree agricole che presentano le caratteristiche di cui all'art.15.2 lett. c vanno assoggettate a norme che tutelino e salvaguardino la permanenza delle specifiche componenti. Tali aree vanno pertanto definite nel P.R.G. come Zona E speciale, disciplinata da una normativa di salvaguardia che risponda alle seguenti prescrizioni;
 1. Lo i.f.f. non superi 0,03 mc/mq per volumi edilizi destinati a scopi abitativi per i coltivatori del fondo.
 2. Venga precisata l'edificazione ammissibile destinata ai fini produttivi del fondo che va subordinata in ogni caso alla redazione di appositi Piani di sviluppo aziendale; per la determinazione della edificazione massima ammissibile vanno assunte a base le tabelle previste dalla normativa per le zone P del Piano Territoriale.
 3. Non venga prevista l'applicazione dell'art.22 della L.r.71/87.
 4. Vengano predisposte apposite normative per disciplinare la destinazione ad agriturismo e turismo rurale.
 5. Sul patrimonio edilizio esistente vengano consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art.20 L.R. 71/78. La ristrutturazione edilizia che preveda anche demolizione e ricostruzione venga consentita solo per edifici di recente costruzione.
 6. Venga vietata la realizzazione di nuove strutture edilizie sulle pendici dei conetti vulcanici e sui terreni in forte pendio che, oltre a deturpare l'ambiente, si

configurano come potenziale pericolo per gli stessi fruitori e per la stabilità dei pendii.

7. Venga previsto che le nuove strutture edilizie, per le tipologie costruttive come per i materiali impiegati, presentino caratteristiche tipiche del territorio etneo.
8. Venga consentita la realizzazione di stradelle aziendali solo ove se ne dimostri l'esigenza. Esse vanno realizzate a fondo naturale o in macadam ad acqua, la loro larghezza non dovrà superare i tre metri ed il loro tracciato dovrà essere armonizzato alle caratteristiche paesaggistiche del luogo.
9. Venga predisposta una normativa che precisi in maniera dettagliata le caratteristiche dei sistemi infrastrutturali tanto per gli interventi di nuova realizzazione, quanto per quelli di riqualificazione delle infrastrutture esistenti assumendo a base le indicazioni normative delle DOG.
10. Vengano definite le modalità di esecuzione delle opere di recinzione dei fondi da realizzare utilizzando tipologie costruttive e materiali propri del territorio etneo.

L'Ente Parco eroga un contributo per gli interventi di restauro e ristrutturazione dei corpi edilizi finalizzati al recupero del patrimonio rurale ed allo sviluppo dell'attività agro-zootecnica in queste aree.

d. - Le aree che presentano le caratteristiche di cui all'art.15.2 lett. d vanno assoggettate ad una normativa che miri alla loro riqualificazione ed alla mitigazione dei fattori di degrado.

Esse vanno normate nel P.R.G. come Zone B o C in base ai parametri del D.M. 2/4/68 n. 1444 ed assoggettate a Piani Attuativi di riqualificazione, di iniziativa pubblica o privata convenzionata.

Tali Piani devono tendere al recupero paesaggistico, ambientale ed urbanistico delle aree interessate; va pertanto effettuata un'analisi puntuale della consistenza del patrimonio edilizio esistente, dei valori naturalistici ed ambientali presenti anche di tipo interstiziale e puntuale, delle situazioni di degrado fisico, igienico, paesaggistico ed ambientale.

Nei Piani Attuativi va prestata particolare attenzione alla riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete stradale di lottizzazione, al reperimento delle aree a servizi di cui al D.M. 1444/68 (ponendo la massima cura nel dimensionamento e trattamento delle aree a parcheggio ed a verde attrezzato), alla riqualificazione estetica e funzionale degli elementi di interfaccia tra spazi pubblici e spazi privati (recinzioni, cancelli, muri di confine, e similari).

In tali Piani va vietata nuova edificazione per edilizia residenziale anche stagionale, mentre può essere prevista la realizzazione di nuova edificazione da destinare ad attività turistico-ricettive, commerciali, culturali, e similari. Possono essere inoltre consentite le attività di agriturismo e turismo rurale, laddove esistano le condizioni previste dalla normativa vigente. Le Norme di Attuazione di tali Piani devono dettare prescrizioni per gli interventi di riqualificazione tanto del patrimonio edilizio quanto

delle infrastrutture, nonché interventi di protezione e salvaguardia dei valori naturalistici ed ambientali.

In tali aree vige la normativa sulla inedificabilità nelle fasce di protezione dei boschi.

e - Le aree che presentano le caratteristiche di cui all'art.15.2 lett. e nonché le cave per le quali il PRG non preveda il prosieguo delle attività di estrazione vanno destinate in P.R.G. a zona F e zona D:

- in caso di zona F la normativa deve prevedere la predisposizione di un progetto unitario che deve curare con particolare attenzione la riqualificazione dell'area oggetto di intervento, assumendo come criteri di riferimento le normative riguardanti il recupero delle aree degradate espresse nelle DOG;
- in caso di zona D le aree vanno destinate ad attività produttive con esclusione di quelle estrattive; la normativa deve subordinare l'edificazione alla predisposizione di un Piano attuativo, privilegiando destinazioni riferite alla trasformazione dei prodotti agricoli ed all'artigianato tipico. Tale previsione va supportata da adeguate analisi di fattibilità economica che dimostrino la congruità delle scelte.

Art.15.4

Sono inoltre presenti all'interno della Zona D del Parco alcune aree che presentano valenze di tipo naturalistico-ambientale di eccezionale o rilevante valore.

Tali aree, individuate ed indicate nel Piano Territoriale come Zone differenziate N ed N1, sono:

a. Ambito o Zona differenziata "N" di tutela delle emergenze vulcanologiche e degli ecosistemi di rilevante interesse (D.I. art.17 lett.d)

- Grotta delle Palombe

Importante grotta vulcanica del sistema eruttivo del 1669, che si prolunga tanto verso Nord che verso Sud, con presenza, nell'area circostante, di stazioni di specie vegetali di recente segnalazione per il territorio etneo. La fauna troglodila della grotta nell'area di un Parco Naturale richiede assoluta protezione.

- Parte dell'area in cui ricade il Lago Gurrída,

Residuo di uno specchio d'acqua originatosi per sbarramento di corso d'acqua da parte di colate di lava, unico esempio in Europa, con presenza di ecosistemi igrofilo e idrofilo (tra cui frammenti di foreste ripariali), unici nel territorio etneo, e con presenza di fauna (compresa la ricca avifauna) di eccezionale valore scientifico data l'unicità di un simile ambiente umido nell'area del Parco.

- Area sita in C.da Piano dell'Acqua (Ballo),

In essa sono presenti comunità vegetali a carattere arboreo-arbustivo con quasi del tutto uniche stazioni etnee di specie di elevato significato biogeografico.

b. Ambito o Zona differenziata "N1" di tutela degli ambienti naturali di pregio (D.I. art.17 lett.f)

- Porzione delle Balze Soprane (tavv.1-2-6)

Corridoio ecologico di fondamentale importanza per la permanenza della biodiversità nelle Sciare di S. Venera;

- Monte Dolce (tav.4)

Apparato eruttivo (ascrivibile al gruppo degli "edifici eccentrici") responsabile, secondo molti Autori, dell'efflusso lavico che si è riversato verso Nord fino ad invadere la valle dell'Alcantara;

- Sciara Monica e area tra M. Pomiciaro e lava 1923
- Corridoio ecologico Cannizzaro
- Vallone Salto del Bue (tav.10)

Sistema biocenotico complesso incuneato nelle lave del 1923 che costituisce stazione di propagazione e di diffusione della biodiversità;

- Bosco Nicolosi (tav.20)

corridoio ecologico di connessione tra le aree boscate ricadenti nelle due limitrofe Zone B;

- Sciara Galifi (tav.25)

sistema di diversità biocenotica in fase di assestamento;

- Mollecchina (tavv.22-25)

Complesso sistema di diversità biocenotica;

- Roccazzo di Calanaci (tav.7)

Pluralità di emergenze geomorfologiche concentrate costituenti, per conformazione e dimensione, unica testimonianza del basamento arenaceo etneo;

- Vallone Licodia e Vallone Montalto (tavv. 21-22)

Corridoio ecologico di primaria importanza.

Per tali aree il P.R.G. deve rispecchiare integralmente le articolazioni normative di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale.

Inoltre, il PRG dovrà prestare particolare cura nel definire le destinazioni di zona e le normative per le aree limitrofe a quelle indicate dal Piano Territoriale come Zona N, al fine di non pregiudicare la salvaguardia dei loro eccezionali valori naturalistico-ambientali.

Art.15.5

Per le aree di Zona D di Parco che non presentano i caratteri di cui all'art.15.2, per le quali quindi non si applicano le direttive di carattere specifico di cui all'art.15.3, né quelli di cui all'art.15.4, si ritengono compatibili, con le limitazioni e direttive di seguito espresse, le seguenti Zone Territoriali Omogenee, così come definite dal D.M. 2/4/68 n. 1444:

- zona A
- zona C
- zona D
- zona E
- zona F

1. La destinazione a Zona A di P.R.G.

- va attribuita ad edifici, gruppi di edifici, percorsi storici tradizionali che per la loro conformazione, struttura e caratteristiche tipologiche, architettoniche e/o costruttive contribuiscono a configurare il paesaggio tradizionale etneo.
- In queste zone possono essere ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di restauro e risanamento conservativo.
- Oltre alla conferma della destinazione attuale, se ritenuta congrua, possono essere consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenza, servizi culturali,

attrezzature ricettive e per il tempo libero, attrezzature destinate alla commercializzazione dei prodotti agricoli e similari.

2. La destinazione a Zona C di P.R.G.

- va prevista, solo per la individuazione di aree da utilizzare per la realizzazione di attrezzature culturali, ricettive (dimensionate ciascuna per un massimo di 80 posti letto) e per il tempo libero, camping, attrezzature destinate alla commercializzazione dei prodotti agricoli e similari.
- va privilegiata la previsione di una molteplicità di attività integrate, comprese quelle di tipo culturale, finalizzate ad un organico e qualificato sviluppo turistico.

Nella zonizzazione di P.R.G. non è consentita la previsione di zone C residenziali al di là di quelle di cui all'art.15.3 lett. c.

- In deroga a tale direttiva, nel P.R.G. del Comune di Maletto è consentita la individuazione di zone C di espansione per residenza non stagionale purché in stretto rapporto con il centro abitato esistente e con una quantificazione strettamente rapportata a comprovate necessità di espansione del comune.

3. La destinazione a Zona D di P.R.G.:

- deve essere finalizzata alla localizzazione di attività artigianali e di impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agro-zootecnici e forestali non collegati alla conduzione di specifici fondi e riferibili agli interventi produttivi di cui all'art. 22 della L.R. 27/12/78 n.71;
- vista la parcellizzazione aziendale e soprattutto la ridotta produzione ottenibile nell'ambito di ciascun Comune, eventuali impianti e strutture necessari alla valorizzazione dei prodotti agro-zootecnici locali dovranno essere valutati assumendo a riferimento la produzione a scala sovracomunale, (ai fini di raggiungere la "massa critica" indispensabile perché le imprese siano in grado di misurarsi sul mercato sempre più aperto e globalizzato) e la loro localizzazione dovrà tenere conto dell'esistenza o del potenziale incremento di risorse e infrastrutture in grado di sprigionare incisive economie esterne.
- In tale zona sono compatibili attività artigianali limitatamente a quelle che non comportino disturbo da rumori ed emissioni inquinanti, strutturate in piccole unità produttive, con preferenza per quelle di tipo tradizionale.
- Le Norme di Attuazione del P.R.G. dovranno precisare indici, parametri e prescrizioni tesi ad impedire alterazioni della morfologia del paesaggio nonché delle relative componenti biocenotiche ed ecosistemiche e ad assicurare l'inserimento nell'ambiente circostante, con previsione di adeguati indici di messa a dimora di alberature ed obbligo di uso di specie vegetali proprie dei luoghi, nonché prescrizioni sulle misure di smaltimento dei reflui di lavorazione secondo le normative vigenti.

4. La destinazione a zona E di P.R.G.

- deve presentare un'articolazione zonale e normativa ancorata alle specifiche caratterizzazione ambientali e culturali locali.

- Nelle Norme di Attuazione della zona E non possono essere ammessi “insediamenti produttivi” secondo quanto previsto dall’art.22 della L.R. 71/78 in quanto la citata norma conduce irrimediabilmente alla realizzazione di manufatti che risultano incompatibili, per tipologia e consistenza, con le esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale. Per le suddette zone potrà ammettersi soltanto la realizzazione di fabbricati con funzione di servizio e/o abitative strettamente connesse alle esigenze dello stesso fondo su cui insistono, in correlazione alle risultanze dei piani aziendali ed assumendo come riferimento i prospetti di cui alla normativa della Zona P di Piano Territoriale. Lo i.f.f. per volumi edilizi destinati a scopi abitativi per i coltivatori del fondo ammesso non deve essere superiore a 0,03 mc/mq. Possono essere consentite le destinazioni di agriturismo e turismo rurale.

5. La destinazione a Zona F di P.R.G.

- Può prevedere tutte le attrezzature previste dal D.M. 1444/68. Appaiono in particolari compatibili con le finalità di tutela ambientale e di valorizzazione del Parco le destinazioni riguardanti attrezzature di ricerca scientifica e di divulgazione culturale, parchi pubblici urbani e territoriali, attrezzature culturali e ricreative, attrezzature assistenziali e sanitarie per lunga degenza, e similari.
6. In tutte le zone di PRG possono essere previste aree attrezzate per picnic con utilizzazione nelle aree a verde di specie vegetali indigene.

Art.15.6

Gli strumenti urbanistici locali dovranno contenere i seguenti “atlanti tecnici di riferimento”, ai quali dovrà essere necessariamente subordinata la realizzazione di qualsiasi manufatto di pertinenza dello strumento urbanistico:

- a) atlante tecnico dei cromatismi consentiti per i manufatti
- b) atlante tecnico dei materiali edilizi e per la realizzazione delle infrastrutture viarie
- c) atlante tecnico delle tipologie edilizie e ammissibili

Le normative dovranno definire:

1. le forme di recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione degli edifici sia a carattere produttivo che con finalità abitative, sia di tipo rurale che agrituristico, in aderenza ai contenuti degli atlanti di riferimento.
2. norme tese ad impedire alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio e delle relative componenti biocenotiche. Conseguentemente va prescritto che nella presentazione dei progetti che prevedono movimenti di terra, vada allegato uno specifico elaborato che indichi i modi di esecuzione, la durata e le modalità di ripristino che devono essere attuate al fine di ricomporre l’equilibrio paesistico alterato sia per quanto riguarda le componenti abiotiche, sia quelle biotiche.

Art.15.7

Direttive particolari per singolo Comune:

Nei Piani Regolatori Generali dei seguenti Comuni vanno seguite le seguenti direttive:

- Adrano:

- Recupero del Castello Spitalieri da destinare ad attività museali

- Biancavilla:

- Realizzazione di un Nodo viario attrezzato da localizzare in corrispondenza del quadrivio Masseria Reitano

- Castiglione di Sicilia:

- area di Rovittello: la conferma della destinazione a zone "I2", "I3" e "Golf", così come riportate nelle tavole di Piano trasmesse, è prevedibile solo per le parti non ricadenti in ambiti che presentano rilevante valore naturalistico-ambientale (di cui all'art.15.3 lett.a, b e c) e quindi da disciplinare in base alle direttive del suddetto articolo;
- area di Solicchiata: la conferma della destinazione a zona artigianale è prevedibile solo per le parti non ricadenti in aree che presentano rilevante valore naturalistico-ambientale (di cui all'art.15.3 lett.a, b e c) e quindi da disciplinare in base alle direttive di cui al suddetto articolo.

- Linguaglossa:

- Realizzazione di un Nodo viario attrezzato da localizzare all'incrocio tra Pedemontana e strada Linguaglossa-Provenzana
- Vista la presenza di aree boscate che coprono quasi per intero la zona C pedemontana così come individuata dal Decreto Istitutivo, e la conseguente impossibilità di localizzazione di attrezzature per la fruizione del Parco, nel P.R.G. va privilegiata la previsione di tali attrezzature nelle aree D del Parco.

- Milo:

- Realizzazione di un Nodo viario attrezzato sulla Strada Mareneve (Fornazzo)
- Rifugio Citelli;
- Realizzazione di un Ostello della gioventù e di un'area a campeggio nella zona di Fornazzo da localizzare in siti che non presentino caratteristiche di elevato pregio ambientale di cui all'art.15.3 lett.a, b e c.

- Maletto:

- Realizzazione di un Nodo viario attrezzato all'incrocio tra la strada provinciale per Randazzo e la stradella per Fontanamurata; sarebbe inoltre

opportuno prevedere in quest'area la localizzazione di attività di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici;

- Previsione di un'area a parcheggio e di strutture per ricettività turistica di tipo alberghiero in c/da Barbotte purchè in aree che non presentino caratteristiche di elevato pregio ambientale di cui all'art. 15.2.

- Nicolosi:

- Previsione di Aree opportunamente attrezzate a servizio delle aree boscate
- Previsione di Campeggi attrezzati

- Piedimonte Etneo:

- Recupero di masserie e fabbricati rurali abbandonati in C.da Roccacampana da adibire ad attività di fruizione del Parco

- S. Maria di Licodia:

- Previsione di aree a parcheggio in località Tre Cisterne e Masseria Reitano

- Trecastagni:

- Previsione di un Nodo viario attrezzato in prossimità di Fossa del Pero;
- Previsione della destinazione turistico-ricettiva nelle aree che si presentano già ampiamente infrastrutturate

- Zafferana Etnea:

- Recupero della Villa Manganelli da destinare a Centro Visite per la fruizione del Parco;
- Recupero di masserie e fabbricati rurali abbandonati in c.da Petrulli da destinare ad attività di fruizione del Parco

Art.15.8

In conformità alle disposizioni del Decreto Istitutivo vanno consentite, con le modalità indicate nel Regolamento, le seguenti attività:

a. - **esercitare attività agricole e zootecniche** con le seguenti prescrizioni:

a.1 - per le zone E Speciali

L'esercizio dell'attività agricola è consentito con l'adozione di tecniche produttive ordinarie e tradizionali pur attivando le iniziative ritenute più efficaci per l'orientamento della gestione verso metodi di produzione ecocompatibili, con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico.

In tali aree non va consentito il cambiamento fra specie arboree coltivate, ma sono ammesse le modificazioni varietali nell'ambito della stessa specie, nonché la rinnovazione della coltura in stazione di senescenza ed economicamente non più redditizia.

Negli appezzamenti di terreno in cui si registra la consociazione fra specie arboree è consentita la sostituzione di piante nell'ambito delle specie compresenti nell'appezzamento stesso, purché non venga ridotta l'incidenza di nocciolo e pistacchio.

Può essere consentito l'esercizio delle attività zootecniche per le diverse specie presenti nel parco con metodi di allevamento e di alimentazione tradizionali ed estensivi.

Non vanno consentiti allevamenti zootecnici di tipo industriale.

I criteri cui ispirare i metodi di produzione dovranno essere quelli esposti per gli Ambiti P del Piano Territoriale, tanto per le coltivazioni, quanto per gli allevamenti animali.

Misure di sostegno: A fronte dell'adozione di tali criteri agli agricoltori dovranno essere corrisposti gli incentivi ed i premi previsti per gli ambiti P, in quanto anche le aree ricadenti in zona D hanno la priorità nell'erogazione rispetto ai territori ricadenti al di fuori dei Parchi naturali.

a.2 - per le rimanenti zone E è consentito l'esercizio dell'attività agricola con l'adozione di tecniche produttive ordinarie e tradizionali, nonché il cambiamento fra le specie coltivate. La gestione dovrà essere orientata, anche con il supporto dell'Ente Parco, verso metodi di produzione ecocompatibili, con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico, a fronte dei quali gli agricoltori potranno fruire degli incentivi di cui agli Allegati alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco.

E' consentito l'imboschimento nei terreni agricoli secondo quanto indicato nel Regolamento. Coloro che li attuano hanno diritto agli incentivi previsti nell'allegato B.

b.- esercitare attività silvo-colturali:

Per i boschi e le formazioni boschive, ivi compresi quelli inseriti nelle Zone E ed E Speciali, per le aree agricole abbandonate con presenza di vegetazione arborea e/o arbustiva con copertura pari o superiore al 20% e per gli esemplari arborei aventi elevato valore ambientale va prevista l'applicazione delle norme espresse nel Regolamento.

c.- circolare con qualsiasi mezzo di trasporto

d.- effettuare attività sportive, ricreative, educative che non arrechino disturbo alla quiete dei luoghi.

Art.15.9

In conformità e ad integrazione delle disposizioni del Decreto Istitutivo vanno vietate le seguenti attività:

- a. aprire discariche ed abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori
- b. aprire nuove cave
- c. introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e flora indigene, fatta eccezione per le specie coltivate nel complesso etneo
- d. esercitare l'uccellazione e danneggiare o raccogliere nidi o uova;
- e. accendere fuochi all'aperto ad eccezione di quelli consentiti per le attività agricole, zootecniche e silvo-colturali, nonché dei fuochi accesi nei punti di cottura delle aree attrezzate;
- f. esercitare la caccia, ivi compresa quella del coniglio selvatico (art.21 L.R. n.33/97)
- g. asportare o danneggiare piante o parti di esse, escluso quanto proviene dallo svolgimento delle attività economiche consentite; in particolare non vanno alterati siepi, alberi in gruppo o elementi legnosi di pregio;
- h. danneggiare, disturbare o catturare animali, escluso quanto proviene dallo svolgimento delle attività economiche consentite; alterare habitat di specie endemiche rare e/o bio-geograficamente significative;
- i. effettuare movimenti di terra, trasformazioni di aree, cambio di coltura, taglio di boschi, formazioni boschive e alberi sui conetti eruttivi e sui terreni in forte pendenza.

Art.16

SENTIERISTICA

DESCRIZIONE

In tutto il territorio del Parco è presente una fitta rete storica di percorsi esistenti. I sentieri etnei si sviluppano in gran parte su terreni sottoposti da antica data ad attività agricola, su tratti di colate laviche, in aree boscate e in ambienti naturali privi di vegetazione arborea; a volte affiorano lungo il sentiero sporgenze laviche anche di notevoli dimensioni; presentano in generale pendenze spesso mutevoli. Sono in talune aree delimitati da muri a secco ricoperti di Edera che funge anche da struttura di consolidamento per i muri stessi. Muschi e licheni ricoprono muri ed affioramenti lavici. La sede del sentiero è spesso colonizzata da specie arboree indigene. Trattasi, quindi, nel loro insieme, di manufatti solo lievemente ritoccati dall'uomo per il transito pedonale ed animale, che costituiscono una fondamentale componente del territorio del parco.

La rete dei sentieri, oltre a consentire la fruibilità dei beni naturali e culturali del Parco, deve legarsi in maniera coerente con le iniziative ed attività di commercializzazione e valorizzazione di prodotti tipici che si auspica vengano attivate, anche con il sostegno dell'Ente Parco, da soggetti privati. Il Piano dei sentieri non può essere quindi uno strumento rigido ma deve accompagnare il nascere delle attività private e pubbliche di cui deve costituire il coerente supporto.

Pertanto, anche in conformità alle direttive impartite dal Consiglio del Parco, il Piano detta disposizioni sulle procedure di elaborazione del Piano dei Sentieri che va redatto dall'Ente Parco, e sulle caratteristiche tecniche del Piano e degli interventi di ripristino e manutenzione dei sentieri.

Normativa

16.1

La sentieristica deve essere oggetto di apposito Piano, redatto dall'Ente ed approvato dal Comitato Esecutivo su parere del CTS.

Il piano è elaborato in conformità con lo specifico Manuale Nazionale del C.A.I..

Vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri:

- va prioritariamente recuperata la sentieristica esistente, ricucendo in un organico sistema i sentieri esistenti per una fruibilità integrata tanto dei beni naturali e dei punti di visuale, quanto di nodi di promozione turistico-economica, al fine di orientare i flussi a sostegno di attività ed opportunità culturali (iniziative locali ed attività, pubbliche o private, culturali e di commercializzazione di prodotti tipici ed artigianali), che dovessero man mano sorgere;
- la definizione dei percorsi escursionistici deve essere legata all'insieme dei valori di carattere naturalistico, paesaggistico, architettonico, culturale, ricreativo, enogastronomico, presenti nell'intero territorio del Parco;
- vanno favorite forme differenziate di fruizione integrata, costituite da percorsi ad itinerari tematici, itinerari polivalenti, sentieri natura, e così via.
- vanno privilegiati itinerari connessi a Punti Base, nodi di scambio, sedi di attività turistico-economiche e culturali già esistenti;
- i sentieri vanno attrezzati con cartelli informativi agli accessi, infrastrutture leggere di servizio, piccoli spazi di sosta, bacheche didattiche e quant'altro necessario per la ottimale fruizione dei percorsi.

Il Piano dovrà essere preceduto da analisi relative alla rete dei percorsi storici esistente sul territorio, dei luoghi e manufatti da valorizzare, delle situazioni di degrado e di vulnerabilità ambientale.

Nella progettazione dei sentieri l'Ente si avvale del contributo di esperti qualificati con comprovata e diretta conoscenza del Parco e delle sue caratteristiche territoriali e ambientali.

Art. 16.2

Il Piano sentieri dovrà contenere:

- una tavola del Piano del Parco, nella quale si evinca la relazione tra i percorsi previsti e i valori delle aree attraversate, in scala 1:10.000;
- planimetria dettagliata riportata su Carta catastale e su Carta tecnica alla stessa scala;
- planimetria alla stessa scala di eventuali stralci funzionali;
- particolari e dettagli costruttivi in idonea scala;
- relazione illustrativa che specifichi gli obiettivi e gli elementi di interesse che si intende valorizzare, la definizione del modello di fruizione, le implicazioni gestionali, le priorità di attuazione
- relazione tecnica che specifichi tutti i contenuti tecnici del progetto (interventi, predisposizione di attrezzature e così via), costi eventuali per espropri, servitù e convenzioni, nonché costi dell'intervento per ogni singolo stralcio funzionale

- Per quanto attiene alla realizzazione di nuovi sentieri o di nuove mulattiere, essa è di norma vietata in tutto il territorio del Parco, in quanto esiste già una fitta rete storica di percorsi esistenti, che devono essere prioritariamente recuperati, sistemati ed utilizzati. E' unicamente consentita la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere qualora per cause di forza maggiore (es. eventi lavici, dissesti idrogeologici, calamità naturali) vengano distrutti tratti di percorsi esistenti. E' consentita inoltre la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere per motivate esigenze riguardanti i fondi agricoli interclusi; in casi eccezionali, per migliorare la fruizione del parco è possibile definire nuovi percorsi escursionistici che devono essere legati all'insieme dei valori sopra citati.

Gli interventi sui sentieri esistenti devono attenersi alle specifiche direttive contenute nelle Disposizioni di Ordine Generale.

Art.17

AREE ARCHEOLOGICHE

La Soprintendenza per i Beni Archeologici è competente per la ricerca e la valorizzazione dei beni archeologici all'interno delle varie zone del Parco, dietro autorizzazione dell'Ente Parco che prescrive le modalità per la salvaguardia dei valori ambientali coinvolti.

Art.18

ATTIVITA' ESTRATTIVE

Le attività estrattive non sono ammesse all'interno del Parco, ad eccezione di quanto previsto all'art. 15.3., lett. e

Sono state escluse dal perimetro del Parco le aree, ricadenti in zona "D" ed in zona "C" ai margini del perimetro del Parco, interessate alle attività di cava

Nella ZONA C è consentito un regime transitorio, per una durata non superiore a 24 mesi, per il mantenimento delle attività estrattive per concessioni rilasciate prima delle presenti Norme. Durante tale periodo l'attività è subordinata tuttavia alla stipula di una Convenzione tra Ente Parco e Concessionari, da redigere entro 120 gg. dall'entrata in vigore del Piano.

La Convenzione deve contenere:

A – la durata;

B – la finalità;

C – il piano di coltivazione;

D – le tecniche di coltivazione ammesse;

E – l'utilizzo della rete stradale esistente per i trasporti e le tecniche di movimentazione consentite;

F – le precauzioni e gli interventi per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente circostante durante l'esercizio dell'attività;

G – il piano di recupero ambientale dell'area;

H – il rilievo del patrimonio naturalistico esistente all'interno di una fascia avente una profondità di 500 m. tutt'attorno all'area d'intervento, siglata da esperti abilitati dei vari settori;

I – un'adeguata fideiussione nonché le sanzioni previste per eventuali inadempienze.

Art.19

AGRITURISMO

Nelle aziende agricole delle zone B, C, D, negli ambiti P del Parco, nonché nelle zone E ed E speciali dei P.R.G. ricadenti in zona D di Parco ed in tutte le aziende agricole intercluse negli ambiti N, N₁ ed R è consentita l'attività agrituristica intesa come attività di ricezione e di ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli singoli o associati nelle loro unità produttive.

E' questa un'attività particolarmente rilevante per la creazione di occupazione e di reddito addizionali per la locale popolazione, che presenta una marcata domanda inespresa di servizi agrituristici.

Punti di forza del territorio etneo per il decollo delle attività agrituristiche sono:

- la presenza di incomparabili paesaggi naturali ed agroforestali, la cui fruizione può essere meglio realizzata, attraverso la definizione di sentieri eco-agrituristici combinati in maniera da saldare la visita alle bellezze naturali ed architettonico-paesaggistiche a soggiorni nelle aziende agrarie. Tali bellezze si riscontrano non soltanto nelle aree di alta montagna ma anche in quelle di media montagna e di collina;
- l'offerta di prodotti agroalimentari di pregio (frutta fresca e secca, vino, olio, fragole ed altre ortaggi, carne ovi-caprina, ricotta, formaggi, miele, etc.) in grado di costituire "pacchetti eno-gastronomici" di qualità ed allettanti;
- una domanda potenziale di servizi agrituristici molto attiva, soprattutto se nell'azione di promozione si riuscisse a coinvolgere, da un canto, le aziende agrituristiche e, dall'altro, il sistema dei "tour-operatori", ai fini di sviluppare un marketing territoriale ad ampio respiro;
- la diffusione sul territorio di un'edilizia rurale di varia dimensione oggi in gran parte poco o scarsamente utilizzata, priva di manutenzione e cadente.

Spiccata è l'attenzione delle istituzioni regionali verso l'agriturismo, tanto che nel Programma Operativo Regionale della Sicilia (PORS) 2000-2006 è contemplata una specifica misura di sostegno "*investimenti per la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito*" (art.33 7° trattino del reg. CE 1257/99).

Le caratteristiche, i limiti e gli adempimenti per tale attività sono puntualmente definiti nel Regolamento.

Misure di sostegno: In sede di misura di attuazione del Piano, l'Ente Parco, stante la grande importanza della conservazione o dell'incremento delle attività occupazionali per l'area etnea fortemente antropizzata, promuove le possibili

iniziative di divulgazione di formazione e di sostegno a favore delle popolazioni locali.

Queste azioni debbono essere maggiormente penetranti e capillari nell'area Bronte – Maletto – Randazzo, osservandosi in loco una ricchezza ed una qualità di prodotti agroalimentari meritevoli di essere valorizzati anche attraverso una continua attività di agrimarketing nelle stesse zone di produzione (vini, oli, pere, mele, pistacchi, ficodindia, funghi, fragole, carni, formaggi e ricotta).

Queste azioni potranno conseguire risultati notevoli, se esse saranno in grado di coinvolgere pure le aree esterne al Parco, ma con stretti legami organizzativi con l'agricoltura ricadente dentro il Parco.

Obiettivo di tale promozione deve essere quello di favorire la messa a punto di un'offerta articolata nel maggior possibile numero di servizi agrituristici, con un congruo assortimento di beni agroalimentari. In tale ottica sono da stimolare le iniziative di imprese agricole associate, sia per ovviare alla frequentissima polverizzazione delle aziende agrarie del territorio sia per ampliare il paniere gastronomico da offrire agli utenti. Proprio per offrire la massima possibile diffusione dell'agriturismo, al suo esercizio possono dedicarsi gli imprenditori agricoli singoli o in qualunque forma associata e con terreni posseduti a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, altro), come precisa la circ. n. 10 del 27 – 06 – 1996 del MIPA. L'azione di stimolo si sostanzia in un contributo in conto capitale, che può essere erogato dall'Ente Parco.

L'Ente Parco, inoltre, attiva i servizi di vigilanza affinché l'attività agrituristica non trasmodi in ordinario esercizio commerciale.

Per l'attività agrituristica, è prevista l'applicazione dell'art.23 L.R. 71/'78 comma 2, che dispone: "per i fini agrituristici i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi."

Art.20

TURISMO RURALE ED ARTIGIANATO

Nelle aree agricole delle zone B, C, e D, negli ambiti P del Parco, nonché nelle zone E ed E speciali dei P.R.G. ricadenti in zona D di Parco ed in tutte le aziende intercluse negli ambiti N, N₁ ed R sono ammessi il turismo rurale e le attività artigianali, purché il loro esercizio sia armonizzato con le finalità prioritarie del Parco. Unitamente all'agriturismo, essi contribuiscono all'aumento del reddito e dell'occupazione e, quindi, allo sviluppo del territorio del Parco.

L'organizzazione di tale segmento turistico deve avvenire in edifici rurali, casali, masserie, ecc., preesistenti.

L'esercizio di tali attività, riservato agli imprenditori agricoli singoli o associati – sotto qualsiasi forma giuridica – parimenti all'agriturismo rappresenta un volano per l'economia locale, che proprio attraverso l'organizzazione dei servizi, è in grado di

valorizzare i pregevoli beni agroalimentari e molte originali offerte artigianali basate sul materiale lavico e sul legno.

Con riferimento all'art.37 della L.R. 10/2000 e ai criteri generali indicati nella Circolare dell'Ass.to T.A. n.4 del 2000, per le attività di turismo rurale ed artigianato, compatibilmente con le esigenze di conservazione dell'identità architettonica dei manufatti e delle densità fondiari ammesse nelle specifiche zone o ambiti, sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente ed in ogni caso per non più di 300 mc.

Misure di sostegno. **Trattasi di attività alle quali è assegnato un proprio regime di sostegno, come disposto dal Programma Operativo Regionale della Sicilia (PORS) nella linea d'intervento “Investimenti per attività turistiche ed artigianali” (in conformità all'art.33, 10° trattino del reg. CE 1257/99).**

DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE (DOG)

Art. 21

FUNZIONI DELL'ENTE PARCO

L'Ente Parco dell'Etna provvede alla salvaguardia, gestione e conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale del territorio del parco. Persegue lo sviluppo dell'economia e il corretto assetto dei territori interessati, l'uso sociale e pubblico dei beni stessi, la valorizzazione delle culture locali e la ricerca scientifica. Promuove forme di collaborazione tra gli Enti locali interessati, i cittadini, associazioni e organizzazioni di categorie economiche e produttive.

Esso ispira la sua azione a criteri di efficienza ed economicità, di partecipazione e di trasparenza. In applicazione del principio di sussidiarietà, l'Ente Parco agevola le iniziative e le attività dei privati, delle Associazioni e degli Enti locali e territoriali, con azioni di sostegno e supporto e sostituendosi in caso di inerzia.

Gli operatori economici e gli Enti pubblici sia per la realizzazione degli investimenti che per la gestione delle loro attività beneficiano dei sostegni finanziari previsti nell'ambito dei diversi strumenti d'intervento in vigore o che possono esserlo in futuro.

Le misure di supporto contemplate nel Programma Operativo Regionale della Sicilia 2000-2006 – PORS – (in particolare i modelli di sviluppo e di intervento degli “Assi” 1 – Risorse Naturali – 2 – Risorse culturali – 3 – Risorse Umane – 4 – Sistemi locali di sviluppo), nel Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2000-2006 – PSRS – negli strumenti di programmazione negoziata (Patti territoriali, Contratti d'area, Programmi Integrati Territoriali, Patti ambientali; ecc) nonché nelle altre disposizioni statali o regionali aventi per oggetto l'erogazione di risorse a vantaggio delle iniziative ecocompatibili trovano piena attuazione nelle Zone ed Ambiti ove le attività siano consentite.

L'Ente Parco organizza servizi a sostegno dell'elaborazione delle proposte d'intervento (cfr. art. 23).

Art.22

ATTIVITA' ECONOMICA DELL'ENTE PARCO

Ai sensi dell'art.6, l.r. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10, l'Ente Parco dell'Etna svolge attività economica sottoposta alle norme di diritto privato per la gestione delle aree protette e per la fruizione dei servizi dallo stesso prestati, Promozione commerciale, Promozione turistica attraverso pubblicazioni, documentazione scientifica, Guida

escursionistica, Gestione delle strutture ricettive, Gestione delle strutture museali, Informazione ed educazione ambientale, Formazione professionale.

La riproduzione del logo è concessa dietro corrispettivo in considerazione del valore dell'iniziativa commerciale e in relazione a condizioni che l'amministrazione individuerà con apposito regolamento attuativo.

Le somme derivanti dall'esercizio di attività economica sono acquisite dall'Ente Parco e sono destinate alla migliore valorizzazione delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Art.23

L'Ente Parco istituisce un apposito ufficio di assistenza al pubblico per dare collaborazione e supporto tecnico nella predisposizione della documentazione che occorre produrre per l'esecuzione di interventi nel territorio del Parco.

Art.24

Le Disposizioni di Ordine Generale costituiscono parte integrante delle Norme del Piano Territoriale del Parco dell'Etna. Esse definiscono le modalità di intervento alle quali occorre attenersi per la attuazione di analisi e studi prescritti dal Piano nonché per la realizzazione di manufatti ed opere varie. Esse hanno validità, ove non diversamente indicato, in tutto il territorio del Parco.

Art.25

MANUFATTI DI INTERESSE STORICO - CULTURALE CHE CONNOTANO SIGNIFICATIVAMENTE IL PAESAGGIO.

Le "emergenze" di interesse storico-culturale consistono in una vasta gamma di manufatti che per le loro caratteristiche, oltre a connotare fortemente il paesaggio, posseggono anche rilevante interesse culturale e testimoniale. Rientrano in tale categoria tutti i manufatti sotto descritti che risalgono a vecchia data di costruzione e che non hanno subito modifiche nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive.

Fanno parte di questi manufatti le masserie, gli edifici rurali isolati di tipologia tipica etnea ("caselle"), i "palmenti", cappelle votive, chiuse, cisterne, pagliai (pagghiaru), nevai, antiche case padronali, manufatti vari in pietra a secco, cisterne e similari.

Art.25.1

Di tali elementi puntuali, che non sono rilevabili alla scala del Piano, l'Ente Parco censisce e predisponde adeguate schede illustrative che contemplano la localizzazione, datazione ed informazioni storiche, regime proprietario, consistenza e stato di conservazione, significatività ambientale, ecc.

In relazione alle caratteristiche dei manufatti ed alla loro incidenza sul paesaggio va prevista una congrua fascia di circostante inedificabilità, da valutarsi dal C.T.S. e da fissarsi in modo tale da assicurare il mantenimento della visibilità del fabbricato

rispetto ai principali punti di visuale che permettono di “leggere” e comprendere il fabbricato stesso in rapporto al contesto paesaggistico nel quale è calato (“visuali privilegiate”).

Prescrizioni normative:

Per questi manufatti sono consentiti gli interventi di cui ai punti a), b), c) dell'art.20 della LR n.71/78 con mantenimento di tutte le caratteristiche esterne; è inoltre consentita la ristrutturazione edilizia con esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione.

Fermo restante il richiamo alla citata LR.71/78 art.20, considerate le peculiarità architettonico-costruttive del patrimonio edilizio etneo, appare opportuno dettagliare attraverso specifiche prescrizioni le modalità di intervento alle quali è necessario attenersi ogni qual volta si rendesse necessario operare su tali manufatti.

A tal fine i manufatti di tipo tradizionale vengono suddivisi nelle seguenti due classi:

- a. fabbricati e manufatti tradizionali realizzati con muratura legata a calce;
- b. fabbricati rurali di piccole dimensioni realizzati in pietra a secco.

Art.25.1.1

INTERVENTI SU FABBRICATI E MANUFATTI TRADIZIONALI REALIZZATI CON MURATURA LEGATA A CALCE

Rientrano in questa categoria manufatti edilizi di interesse storico e culturale, testimoniali del contesto agricolo-pastorale tradizionale etneo Trattasi, in particolare, delle caratteristiche “casedde” etnee, a pianta rettangolare con tetto a doppio spiovente, manto in laterizio e pareti in pietra lavica a vista, stuccata od intonacata con tipiche tonalità cromatiche, in concomitanza con la presenza delle coltivazioni, spesso dotati di cisterne, pozzi e riserve d’acqua. A queste si aggiungono case padronali, agglomerati a corte, masserie, “palmenti”, “trappeti” ed altre strutture tradizionali per la trasformazione dei prodotti agricoli.

Prescrizioni normative:

- 1- Non vanno modificati i volumi originari; i tetti devono essere realizzati, qualora necessario, rifacendo le falde con lo stesso andamento, i medesimi materiali portanti lignei e la stessa pendenza di quelle preesistenti;
- 2- la copertura dovrà essere definita con coppi alla siciliana;
- 3- le parti di murature eventualmente crollate vanno ripristinate esclusivamente fino alla loro altezza originaria utilizzando la stessa tecnologia e le stesse modalità costruttive delle parti esistenti, che dovranno essere mantenute. Dovrà essere prestata particolare attenzione alla tecnica costruttiva della muratura che, qualora in pietra a vista, dovrà essere realizzata con pietrame simile a quello esistente e con legante avente eguale tonalità, tessitura e trattamento superficiale di quello preesistente;
- 4- qualora le parti murarie da reintegrare siano ricoperte da intonaco, esso va riproposto anche nelle nuove parti, adottando un impasto che abbia un aspetto, una tessitura ed un tono cromatico simile a quello esistente;
- 5- qualsiasi consolidamento con cordoli di conglomerato cementizio armato dovrà essere annegato all’interno della muratura;
- 6- eventuali pavimentazioni in pietra presenti all’interno del fabbricato dovranno essere conservate;

- 7- la porta di accesso ed i serramenti dovranno essere realizzati in tavolame verticale di legno a superficie grezza non lucidata;
- 8- i muri di recinzione, se previsti, dovranno essere simili a quelli eventualmente già presenti in loco o, in subordine, rivestiti utilizzando pietrame a secco della zona;
- 9- gli intonaci esterni, ove possibile, dovranno essere recuperati solo in parte, con intonaco del tipo tradizionale, per mantenere il vecchio intonaco esistente ancora in buono stato, essendo significativo per la rilevanza antica dell'edificio; le tinte dell'eventuale intonaco devono essere conformi alla tradizione costruttiva dell'architettura rurale etnea quali, ad es., il grigio (in riferimento all'originale uso della sabbia vulcanica) o il rosso (in relazione ai cromatismi un tempo ottenuti con l'uso della sabbia di Monterosso);
- 10- le grondaie ed i pluviali devono essere realizzati in lamiera di acciaio zincato a caldo tinteggiata con colori matti e scuri; il pluviale di grondaia, ove non già presente esternamente, deve essere realizzato all'interno del muro;
- 11- gli stipiti delle aperture (porte e finestre) ove sia necessario reintegrarli, devono essere realizzati in modo analogo a quelli esistenti: in pietra a vista di pezzatura varia, in pietra lavica o pietra bianca tipo Comiso o Siracusa lavorata o bocciardata a puntillo dello spessore non inferiore a cm.15 o con intonaco di malta di calce.

Art.25.1.2

INTERVENTI SU FABBRICATI RURALI DI PICCOLE DIMENSIONI REALIZZATI IN PIETRA A SECCO

Rientrano in questa categoria tutti i fabbricati originariamente destinati ad un utilizzo temporaneo finalizzato sia alla conduzione delle aziende agrarie che alla attività pastorale. Essi si presentano uniformemente distribuiti alle diverse quote del territorio del parco e ricadono, quindi, in diverse Zone ed Ambiti. Questi fabbricati possiedono elevato interesse storico e culturale e qualsiasi intervento nei loro confronti è consentito soltanto se finalizzato al loro recupero statico strutturale al fine di impedirne il crollo.

Prescrizioni normative:

- 1- non vanno modificati i volumi originari;
- 2- i muri vanno ripristinati esclusivamente fino alla loro altezza originaria utilizzando la stessa tecnologia e le stesse modalità costruttive delle parti esistenti, che dovranno essere mantenute.
Dovrà essere dato particolare riguardo alla tecnica costruttiva della muratura che quindi dovrà essere realizzata con pietrame a secco con esclusione di leganti e di malte di qualsiasi natura.
E' tassativamente vietato qualsiasi consolidamento con cordoli di conglomerato cementizio armato così come l'uso di grondaie e di sporti della copertura;
- 3- il piano di calpestio dell'edificio, qualora a fondo naturale, dovrà essere lasciato tale;
- 4- la porta di accesso dovrà essere realizzata in tavolame di legno a superficie liscia grezza con assi verticali;

- 5- le superfici esterne attorno all'edificio non dovranno essere modificate, se non per eliminare fattori di degrado;
- 6- la copertura dovrà essere effettuata per reintegrazione di quella preesistente o, nel caso di crollo del manto, utilizzando la analoga tipologia di materiale già esistente.

Art.26

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU FABBRICATI ESISTENTI AVENTI CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE NON CONSONE AL TERRITORIO ETNEO

Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione edilizia su fabbricati esistenti, risalenti anche a recenti periodi di costruzione, che presentano caratteristiche disarmoniche rispetto alle connotazioni della architettura tradizionale e del paesaggio etneo, devono essere finalizzati ad apportare miglioramenti estetico-percettivi ai fabbricati stessi.

A tal fine, nell'autorizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione vanno seguiti i seguenti criteri:

- 1- Qualora il manto di copertura presenti configurazione a tetto, venga definito con tegole a coppi alla siciliana;
- 2- il rifacimento di prospetti venga realizzato con rivestimento in conci di pietrame lavico o con intonaco realizzato con malta di calce idraulica. Le tinte dell'eventuale intonaco devono essere conformi alla tradizione costruttiva dell'architettura rurale etnea e quindi riproporre le tonalità di grigio (in riferimento all'originale uso della sabbia vulcanica) o di rosso (in relazione ai cromatismi un tempo ottenuti con l'uso della sabbia di Monterosso). E' vietato l'uso di rivestimenti in piastrelle o materiali simili;
- 3- gli stipiti delle aperture (porte e finestre) devono essere realizzati in pietra lavica o pietra bianca (tipo Comiso o Siracusa lavorata o bocciardata a puntillo dello spessore non inferiore a cm.15) o con intonaco di malta di calce;
- 4- le grondaie ed i pluviali devono essere realizzati in lamiera di acciaio zincato a caldo tinteggiata con colori matti e scuri;
- 5- gli infissi esterni (porte e finestre) devono essere realizzati in legno di castagno, con disegno tradizionale e scuri di chiusura per le finestre; le tinte degli infissi, se non in legno, devono essere quelle tradizionali (verde scuro, marrone, rosso bruno), escludendo tassativamente avvolgibili o saracinesche;
- 6- le inferriate degli infissi esterni vengano realizzate nei disegni tradizionali a "losanghe";
- 7- i muri di recinzione dovranno essere simili a quelli tradizionali, tipici della zona, o, in subordine, rivestiti utilizzando pietrame locale;

8- tutti gli elementi metallici esterni o di corredo, quali inferriate, cancellate, ringhiere ecc. devono essere tinteggiati con tonalità scure, scelte nell'ambito della gamma dei cromatismi delle rocce laviche etnee.

Art.27

NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATI FUNZIONALI AD ESIGENZE ECONOMICO-PRODUTTIVE IN AREE AGRICOLE

Nella realizzazione di fabbricati funzionali ad esigenze economico-produttive nelle aree agricole vanno seguite le seguenti prescrizioni normative:

1- Le rifiniture esterne devono essere del tipo tradizionale locale (intonaco del tipo tradizionale, con malte colorate, soglie, stipiti, scale e pavimentazioni esterne in pietra locale, infissi in legno, ecc.);

2- per quanto riguarda le sistemazioni esterne: i muri di sostegno e di controripa, ove necessari, non dovranno superare l'altezza di m. 1,50 e venire realizzati in conci di pietrame a secco a ricorsi orizzontali;

3- relativamente alla sistemazione a verde deve essere eseguita principalmente per operare uno schermo visivo attorno alla costruzione, in particolare dovranno essere utilizzate le essenze vegetali tipiche della zona, di più rapido accrescimento;

4- i muri di recinzione dovranno essere simili a quelli tradizionali, tipiche della zona, o, in subordine, rivestiti utilizzando pietrame locale;

5- devono essere limitati al massimo i movimenti di materiale per la sistemazione delle scarpate;

Art.27.1

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PER RICERCA SCIENTIFICA

Previo motivato parere del CTS, qualora si renda assolutamente necessario collocare, all'interno del territorio del parco, modesti manufatti atti a consentire il monitoraggio dell'attività del vulcano, per essi devono essere seguite le seguenti prescrizioni:

1- il manufatto va localizzato su superfici non interessate da comunità endemiche, relitte, rare o di particolare significato biogeografico;

2- il manufatto, ovunque possibile, sia ricoperto con materiale lavico così da diminuire l'impatto visivo e non abbia altezza superiore a m.2,50 con finiture dei serramenti in legno;

3- tutte le parti in muratura fuori terra siano rivestite in pietra lavica del luogo;

4- la sua realizzazione non deve richiedere la costruzione di strade, stradelle, piste o sentieri, eccezion fatta per casi di indifferibile esigenza;

5- all'atto del cessato utilizzo del manufatto, esso venga smantellato, con ripristino dello stato dei luoghi e con disattivazione della eventuale via di accesso.

Art.28

VIABILITÀ E PARCHEGGI

Art.28.1

REALIZZAZIONE DI NUOVE STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE

All'interno del territorio del Parco non è di norma consentita la realizzazione di nuove strade di grande comunicazione. Qualora, per motivate necessità di collegamento intercomunale che non trovino soluzioni alternative adeguate, si renda necessario, in zona D e previo parere del C.T.S., la realizzazione di opere viarie, esse devono essere realizzate sulla base di un apposito studio di impatto ambientale che valuti preliminarmente tutte le emergenze geomorfologiche, floristico-vegetazionali, faunistiche e paesaggistiche che ne verrebbero interessate.

Dovranno altresì essere comprese misure per attenuare l'impatto visivo delle strade utilizzando apposite cortine arboree mascheranti, realizzate con essenze proprie della zona, e verificandone la non incisività rispetto ai fondamentali coni di visuale del paesaggio etneo.

In ogni caso:

- sono da evitare tratti rettilinei superiori a 1.300 metri;
- non è ammessa la realizzazione di rilevati a sostegno della strada aventi altezza superiore a 2,00 metri; tali rilevati dovranno essere intonacati o rivestiti in roccia lavica la cui disposizione è indicata nelle tavole grafiche dell'abaco allegato;
- i muri di sostegno del corpo stradale possono essere realizzati con calcestruzzo gettato in opera in modo da costituire corpo unico con la faccia interna del muro in pietrame lavico informe; comunque non devono superare l'altezza massima di metri due. Per dislivelli superiori a tale misura vanno predisposti opportuni terrazzamenti;
- i muri con funzione di contenimento dei terreni prospicienti la strada, vanno definiti con pietrame lavico informe, utilizzando, ove necessario, tecniche di consolidamento all'interno con opportune precauzioni per mantenere la permeabilità necessaria ad evitare le spinte idrostatiche ed assegnando comunque al pietrame la funzione principale di contenimento della spinta;
- non sono ammesse carreggiate superiori a 3,50 metri al netto delle banchine e opere accessorie. La larghezza massima degli assi viari non deve superare gli 8,00 metri. I tracciati viari vanno adeguati alla morfologia dei luoghi, evitando, ove possibile, la realizzazione di ponti o altre opere che incidano marcatamente sulla fisionomia del paesaggio etneo;
- eventuali manufatti per lo scolo delle acque piovane, (tombini, cunette, catene, rompitratte trasversali ecc,) andranno realizzati utilizzando conci di pietra lavica di provenienza locale ed evitando comunque l'uso di materiali non tipici, possibilmente senza uso di leganti. Si consiglia la realizzazione di rompitratte trasversali secondo le consuetudini del Corpo Forestale;

- i paracarri devono essere realizzati con conci lavici usando materiale lapideo di provenienza locale (scavato il più vicino possibile al punto di impiego) ed intervallati e dimensionati secondo la tecnica tradizionale;
- eventuali apparecchi illuminanti dovranno essere a luce proiettata verso terra, al fine di evitare qualsiasi tipo di inquinamento luminoso.
- Nelle altre zone del Parco la costruzione di assi viari è consentita nel solo caso che sia necessario ripristinare collegamenti interrotti a seguito di eventi vulcanici o di altre calamità naturali, mantenendo dimensioni e caratteristiche della strada preesistente e sempre nel rispetto delle precedenti prescrizioni.
In tale eccezionale circostanza, il manto dei tratti stradali dovrà essere di tipo insonorizzato e ad alta permeabilità.

La strada -Monte Po'-Salto del Cane-Etna - di collegamento del versante sud - Comune di Pedara e Zona C-altomontana-Etna-sud", va considerata quale viabilità primaria e completata con le relative infrastrutture necessarie (parcheggi, piazzali, aree di servizio etc.) al fine della normalizzazione dell'accessibilità alla zona "C-Altomontana" suddetta.

Art.28.2

REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONE DI STRADE LOCALI E TRAZZERE

Nella realizzazione, rifacimento e/o manutenzione di strade di livello locale vanno seguite le seguenti prescrizioni:

1- Muri laterali:

- i muri di cinta a secco preesistenti vanno ripristinati fino alla loro altezza originaria con lo stesso materiale e la stessa tecnica; è ammesso l'uso parziale di malte leganti all'interno del muro e non a vista, ove necessario per l'assestamento del pietrame;
- i muri con funzione di contenimento dei terreni prospicienti la strada vanno ripristinati applicando, ove necessario, tecniche di consolidamento all'interno del muro con le opportune precauzioni per consentire la permeabilità necessaria ad evitare le spinte idrostatiche, ed assegnando comunque al pietrame la funzione principale di contenimento della spinta e non di semplice rivestimento. Essi non devono superare l'altezza massima di un metro; in caso di dislivelli superiori a tale misura vanno predisposti opportuni terrazzamenti;
- i muri di sostegno del corpo stradale possono essere realizzati con calcestruzzo gettato in opera in modo da costituire corpo unico con la faccia interna del muro in pietrame lavico informe;
- in casi eccezionali e di comprovata necessità può essere autorizzata la realizzazione di interventi localizzati e puntuali con cemento armato ma con le seguenti avvertenze:
 - o caso per caso andranno prescritte le modalità esecutive in ordine al coronamento, al contatto con i manufatti contigui di diversa tipologia e al tipo delle casseforme;
 - o devono essere mantenute le originarie caratteristiche della strada senza demolire i muri di delimitazione.

2- Pavimentazione e dimensioni:

- nei tratti ad elevata pendenza, al fine di limitare la erosione del suolo, vanno realizzate “strisce” in basole laviche e “mazzacanata” integrata con cordonato lavico trasversale ;
 - le strisce in pietra lavica e/o il bolognato in pietra lavica, dovranno essere realizzati solamente nei tratti in cui la pendenza superi il 15 %; i restanti tratti dovranno essere sistemati a fondo naturale; le strisce di pietra lavica dovranno avere larghezza di cm. 50 cad. e vanno poste col lato interno a 40 cm. dalla mezzera della strada;
 - in presenza di suolo a pendenza particolarmente elevata, con substrato incoerente o comunque in condizioni di assenza di impatto paesaggistico, il fondo stradale può essere consolidato mediante utilizzo di calcestruzzo. Il calcestruzzo deve essere gettato in opera a “strisce” longitudinali;
 - in casi di sede stradale di larghezza minima, come caso limite è ammissibile, la copertura con calcestruzzo da muro a muro in quanto, con le condizioni climatiche etnee, il calcestruzzo a terra tende facilmente ad assimilarsi nell’ambiente per la formazione di patine vegetali caratteristiche della zona;
 - nei tratti pianeggianti a fondo naturale, l’eventuale impiego di tecniche di “stabilizzazione” dovrà essere preventivamente indicato il tipo e del dosaggio dei leganti;
 - dovranno comunque essere mantenuti integri tutti gli affioramenti lavici presenti nella sede stradale e lungo i muri; le piante presenti nei muri o lungo la strada non vanno estirpate;
 - il fondo stradale nei tratti pianeggianti deve essere lasciato a fondo naturale con il semplice livellamento di buche o piccoli avvallamenti esistenti;
 - non va modificato in ogni caso l’andamento planoaltimetrico del tracciato stradale, né le larghezze attuali.
- Nei casi in cui si rende necessario, nelle zone A-B-N1-P-R, il rifacimento di tratti stradali asfaltati, esso dovrà essere di tipo insonorizzato e permeabile

3- Manufatti accessori

- eventuali manufatti per lo scolo delle acque piovane, (tombini, cunette, catene, rompitratte trasversali ecc,) andranno realizzati utilizzando conci di pietra lavica di provenienza locale o di altro materiale proprio della zona, possibilmente senza uso di leganti. Si consiglia la realizzazione di rompitratte trasversali secondo le consuetudini del Corpo Forestale;
- i paracarri devono essere realizzati con conci lavici usando materiale lapideo di provenienza locale (scavato il più vicino possibile al punto di impiego) ed intervallati e dimensionati secondo la tecnica tradizionale.

4- Vegetazione

- la vegetazione (comprendente edera o altre lianose, roverella, rovi o altre essenze arboree, arbustive ed erbacee) presente lungo i muri va salvaguardata;

- ove necessario, il decespugliamento della sede stradale (eliminazione di rovi) va eseguito evitando l'uso di prodotti chimici e limitandolo a interventi di potatura;
- in presenza di edera che in più punti ricopra i muri laterali, vanno effettuati soli lievi interventi di sfoltimento della chioma senza distruzione delle piante;
- non vanno estirpate eventuali essenze arboree o arbustive nate nell'area su cui insiste la sede stradale se non nei casi in cui esse interferiscano con la carreggiata e qualora non sia possibile trovare soluzioni alternative;
- non è consentita alcuna eliminazione di elementi della vegetazione ruderale.

5- Corpi illuminanti

- eventuali apparecchi illuminanti potranno essere realizzati unicamente all'interno dei centri abitati e dovranno essere a luce proiettata verso terra, al fine di evitare qualsiasi tipo di inquinamento luminoso.

Art.28.3

PISTE CARRABILI FORESTALI ED AGRICOLE

Nei casi in cui sarà assolutamente necessario realizzare tali piste e nelle aree al di fuori della zona A e dell'ambito N, prima di iniziare i lavori, che devono essere autorizzati su parere del CTS, devono essere eseguiti i rilievi e gli accertamenti necessari per conoscere lo stato attuale del bosco e delle aree che si intendono attraversare, redigendo una carta tematica sulla quale indicare le biocenosi e i valori naturali presenti, di cui dovrà essere seguita l'evoluzione nel tempo onde poter valutare gli esiti dell'intervento;

- prima di iniziare i lavori, su parere del CTS, deve essere effettuato lo studio di compatibilità ambientale dell'opera, di cui al Regolamento;
- il tracciato dovrà essere adattato alla morfologia dei luoghi e realizzato senza far ricorso a consistenti scavi e movimenti di terra e dovrà avere una larghezza che non superi i tre metri;
- il tracciato non dovrà interessare le dagale, le bocche effimere, i tratti della superficie di colate che presentano strutture a corda, tumuli, ecc., fronti o fianchi di colate visibili a distanza, ambienti umidi o pantanosi né biocenosi endemiche, rare, relitte o aventi particolare valore biogeografico e paesaggistico;
- in presenza di colate laviche, e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto precedente, il tracciato può svilupparsi in trincea, limitando al massimo lo scavo (non oltre 50 cm) in modo da renderlo il meno possibile visibile dalle aree circostanti;
- al fine di assicurare un migliore inserimento paesistico, nella realizzazione di eventuali muretti a secco laterali alla pista occorre evitare di usare materiale roccioso di colore diverso da quello adiacente le piste stesse;
- la realizzazione di tombini e pozzetti va effettuata con pietrame di natura vulcanica;
- le caratteristiche dei muretti stradali devono essere desunte tra quelle contemplate nell'atlante grafico allegato alle norme.

Art.28.4

PARCHEGGI

La realizzazione di parcheggi, ove consentito, va attuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- i parcheggi vanno realizzati mediante semplice rimodellamento del suolo. L'eventuale esubero di materiale va riutilizzato all'interno dell'area. La pavimentazione va realizzata con tecniche tradizionali, mediante strisce in "basole" inserite in una "mazzacanata" in pietrame grezzo o in bologninato lavico;
- devono essere rispettati eventuali affioramenti lavici presenti ed eventuali piante arboree autoctone di significative dimensioni presenti nell'area;
- la delimitazione dei percorsi e delle strade di accesso deve essere effettuata unicamente mediante la realizzazione di muretti in pietrame lavico del luogo trattato a vista;
- lo smaltimento delle acque reflue deve essere effettuato a mezzo di un canale orizzontale con muratura a secco di pietrame lavico;
- nelle aree interessate da parcheggi e nei piazzali vanno messe a dimora, in ordine sparso, essenze arboree indigene presenti nella zona.

Art.28.5

REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI EMERGENZA

La realizzazione di piccole aree per la sosta di emergenza deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- Le piazzole devono essere collocate in zone caratterizzate da morfologia poco acclive o, comunque, in presenza di spiazzi sufficientemente ampi già preesistenti;
- I luoghi nei quali realizzare le piazzole devono essere preferibilmente in zone a bassa o nulla percettività panoramica;
- La realizzazione delle piazzole è consentita soltanto qualora determini modesti interventi di movimentazione dei terreni o riprofilatura del suolo; in ogni caso è fatto obbligo di attuare interventi che favoriscano la rinaturazione dei terreni smossi ed il ripristino del manto vegetale ove preesistente;
- Non deve essere effettuato alcun abbattimento di alberature ad alto fusto;
- La superficie massima consentita deve corrispondere a quella che permette la sosta di cinque automezzi o ad un autobus incrementata degli spazi necessari per l'immissione e l'uscita con un idoneo raggio di curvatura;
- Il piano rotabile delle piazzole deve essere a fondo naturale e drenante, senza alcuna utilizzazione di manto di asfalto. Potrà essere imposta la realizzazione di una pavimentazione in lastre di pietra nei luoghi di maggiore rilevanza paesaggistica;
- Eventuali protezioni o barriere dovranno essere realizzate in legno rinforzato con anime metalliche;

- All'interno delle piazzole è vietata la collocazione di manufatti non pertinenti ad esigenze di sicurezza o segnalazione.

Art.29

SENTIERI E MULATTIERE

Il sentiero è un tracciato percorribile esclusivamente da pedoni, di larghezza massima di un metro e di pendenza non eccessiva, con fondo naturale. La sistemazione dei sentieri va attuata a mano e senza l'uso dei mezzi motorizzati. Come prescritto dalle presenti Norme, la realizzazione di nuovi sentieri o di nuove mulattiere - così come definiti dal D.L.n°285 del 30.04.1999 e dal R.D.L. 3267 del 1923 - di norma è vietata in tutto il territorio del parco. La rete storica di percorsi esistenti va pertanto recuperata, sistemata e riutilizzata al fine di consentire una capillare fruizione di tutte le aree del Parco, secondo le modalità di seguito esposte.

Art.29.1

MANUTENZIONE

La manutenzione di sentieri, mulattiere e percorsi escursionistici deve seguire le seguenti disposizioni:

- sentieri e mulattiere devono mantenere larghezza e caratteristiche originarie;
- va effettuata esclusivamente utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, basate sull'applicazione di materiali tipici del luogo;
- il fondo dei sentieri deve essere mantenuto allo stato attuale eliminando semplicemente il pietrame incoerente eventualmente caduto da muretti laterali;
- eventuali muretti devono essere sistemati solo nei tratti crollati e fino alla loro altezza originaria, utilizzando la medesima tecnica costruttiva;
- la vegetazione, ove contenga un elevato numero di presenze di interesse scientifico, può essere eliminata solo lungo la mezziera del sentiero per una larghezza non superiore ad 1 metro;
- eventuali manufatti per lo scolo delle acque piovane, (cunette, rompitratte trasversali, ecc.) vanno realizzati utilizzando conci di pietra lavica ed evitando comunque l'uso di materiali non tipici;
- la vegetazione presente lungo i muretti perimetrali deve essere salvaguardata;
- l'eventuale decespugliamento della sede pedonale deve essere eseguito solo ove strettamente necessario evitando l'uso di prodotti chimici;
- per qualsiasi altro tipo di intervento manutentivo, vanno applicate le disposizioni contenute all'interno del Manuale Nazionale di Recupero e realizzazione dei percorsi escursionistici edito dal CAI nel 1999

Art.29.2

RIAPERTURA DI SENTIERI ABBANDONATI O INAGIBILI

La riapertura di sentieri abbandonati o inagibili deve seguire le seguenti disposizioni:

- i movimenti di terra occorrenti per il ripristino del percorso devono essere limitati allo stretto necessario ed effettuati senza l'uso di mezzi meccanici;
- il percorso e la larghezza deve ricalcare quello del vecchio sentiero a meno di casi di assoluta necessità;
- i lavori devono essere eseguiti manualmente e la sede deve essere lasciata a fondo naturale;
- eventuali muretti di contenimento devono essere realizzati con sistemi tradizionali, utilizzando pietrame lavico del posto;
- tutti i punti in dissesto devono essere sistemati esclusivamente adottando tecniche di ingegneria naturalistica o comunque applicando le direttive contenute nel Manuale Nazionale di Recupero e realizzazione dei percorsi escursionistici edito dal CAI nel 1999.

Art.29.3

SENTIERI NATURA

La realizzazione dei cosiddetti "sentieri natura", o di qualsiasi altro tipo di sentiero finalizzato alla conoscenza degli aspetti naturalistici e culturali del territorio etneo, è subordinata al rispetto delle disposizioni già indicate per i sentieri e le mulattiere. Per quanto attiene questi particolari sentieri è inoltre obbligatorio attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i punti didattici vanno contrassegnati sul posto con pali in legno infissi sul terreno con testa a taglio angolato recante la specifica numerazione di riferimento, o con cippi in pietra lavica del luogo con tasselli ceramicati recanti la specifica numerazione.
- i paletti segnavia vanno realizzati in legno scortecciato aventi diametro max di cm 12, recanti la testata superiore verniciata per una altezza massima di 15 cm al fine di favorirne la identificazione a distanza. Come regola generale, vanno collocati ad una distanza non inferiore a 50 metri l'uno dall'altro, salvo particolari eccezioni dovute alla forte accidentalità dei luoghi;
- i cartelli di ingresso e fine sentiero devono essere costituiti da una bacheca in legno o in pietra lavica, coperta da tettuccio a due falde, di foggia semplice ed essenziale, coperto con guaina impermeabile "color legno", alta da terra al massimo 260 cm.;
- i sentieri natura già realizzati dovranno essere adeguati alle presenti prescrizioni.

Art.29.4

SEGNALETICA

Le specifiche norme relative ai “ Modelli di tabellazione da adottare nell’area del Parco” sono quelle previste nel D.A. n.741/’88 del 23/05/1988 e D.A. del 3 febbraio 1990, pubblicato nella GURS n. 30 del 9 luglio 1990.

In applicazione dell’art. 5 della L.R. 14/’88, i simboli dei principali divieti da adottare nell’area del Parco, dovranno essere conformi agli elaborati allegati al decreto e quindi da considerare parte integrante dell’Atlante grafico -Allegato 2- delle presenti Norme di Attuazione.

Nella predisposizione della segnaletica informativa bisogna attenersi alle seguenti disposizioni:

- è vietato sovrapporre diversi tipi di segnavia e di cartelli lungo i sentieri. A questo scopo l’Ente Parco realizzerà le tipologie di riferimento per le forme dei cartelli e dei segnavia attenendosi a quanto già realizzato;
- è vietato marcare a vernice tronchi, pietre, alberature o quant’altro affiorante o presente lungo i sentieri;
- nella realizzazione di tutte le opere riguardanti la segnaletica escursionistica occorre utilizzare materiali naturali (in particolare legno e/o pietra lavica); le eventuali scritte di riferimento su frecce segnavia verranno effettuate con tecnica pirografica e successivo riempimento del solco con vernice o con tasselli in pietra lavica ceramicati;
- qualora, lungo un determinato percorso escursionistico sia già presente una marcatura a vernice su roccia e alberi del percorso, non va mantenuta; in sua vece vanno sistemati paletti segnavia, recanti la marcatura a vernice della testa, unitamente alla sigla identificativa del percorso;
- in corrispondenza di crocicchi e bivi va realizzata una segnaletica verticale su palo con frecce indicatrici e tabelle pirografate redatte in base a quanto indicato negli allegati integrativi all’Atlante grafico -Allegato n.2-;
- all’inizio ed al termine dei percorsi va realizzato un cartello riassuntivo recante la denominazione del percorso, le sue peculiarità (sentiero didattico, sentiero natura, sentiero antropologico, sentiero geologico, ecc..) nonché altre eventuali indicazioni. Tale cartello va realizzato in lamierino metallico, in legno o pietra lavica;
- in corrispondenza delle principali emergenze naturalistiche o storico-culturali raggiunte dai Sentieri Natura potranno essere collocati paletti di identificazione in legno, con la testa tagliata angolarmente e con numerazione di identificazione pirografata nel piano del taglio, o in pietra lavica;
- i segnavia vanno collocati soltanto nei punti effettivamente necessari, evitando inquinamenti visivi o disturbo da eccessiva concentrazione di segnali;
- nei tratti in cui i percorsi escursionistici si sviluppano in zone con predominante vegetazione erbacea o prive di vegetazione, la segnavia deve essere costituita unicamente da “ometti” in pietra;
- la realizzazione e la sistemazione dei sentieri nelle aree aventi valore scientifico e/o naturalistico e/o paesaggistico va effettuata unicamente a mano e senza l’uso di mezzi motorizzati.
- Nel caso si renda necessario collegare la sentieristica del Parco con la sentieristica di altre aree protette e più in generale con la infrastrutturazione delle rete ecologica regionale e nazionale è possibile associare la segnaletica condivisa dagli altri Enti.

Art.30

INSERIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEI FRONTI DISMESSI DI CAVA

Negli Interventi di riqualificazione di siti estrattivi dismessi devono rispettarsi le seguenti prescrizioni:

- le gradonature finali non dovranno essere di altezza uniforme od eccessivamente geometrizzate e i loro fronti non dovranno avere superfici piate ma il più possibile irregolari in modo da uniformarsi alla morfologia locale creando tra l'altro condizioni più favorevoli alla colonizzazione della vegetazione spontanea, il cui sviluppo va favorito mediante l'impianto di essenze indigene proprie della zona;
- le scarpate devono essere mantenute verticali o sub-verticali esclusivamente nei tratti in cui affiora il banco lavico compatto della colata, al fine di valorizzare il suo interesse paesaggistico e didattico. Si potranno eventualmente sistemare, secondo un angolo di pendenza opportuno, i tratti ove affiorano le scorie di autoclastiti laviche e/o banchi lavici di potenza inferiore a 2 m.;
- al fine di ridurre l'impatto che le polveri possono arrecare alla vegetazione spontanea circostante, nel corso della attuazione delle opere di inserimento ambientale occorre predisporre cortine arboree ed arbustive filtranti, costituite prevalentemente da specie di conifere indigene proprie dell'area. Tali cortine, devono avere una larghezza minima di metri 10 ed essere realizzate con impianto irregolare;
- si può prevedere l'uso di inerti per il rimodellamento della morfologia.

Art.31

POSTAZIONI AVVISTAMENTO INCENDIO

Tali postazioni devono essere realizzate con strutture di piccole dimensioni e localizzate in siti che non pregiudichino le diverse emergenze ambientali che connotano il territorio etneo e devono essere attuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il tetto dovrà essere realizzato con 2 falde con unica linea di colmo;
- la copertura dovrà essere con struttura portante in legno e sovrastante disposizione di coppi alla siciliana;
- i prospetti dovranno essere realizzati con pietrame lavico a vista, posto ad opera incerta, con gli stipiti delle porte e delle finestre realizzati in pietrame lavico, lavorato a bocciarda o a puntillo;
- gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno o in ferro; non potranno inoltre essere installate persiane avvolgibili di qualunque materiale e tipologia;

- le grondaie ed i pluviali devono essere realizzati in rame o in lamiera d'acciaio zincato a caldo tinteggiata con colori matti e scuri;
- nel caso di cessato utilizzo del manufatto, esso, ove possibile, va smantellato con il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Art.32

COSTRUZIONE DI CISTERNE E SERBATOI PER USO AGRICOLO ED ANTI INCENDIO

Nella realizzazione di cisterne e serbatoi per uso agricolo ed antincendio bisogna rispettare le seguenti prescrizioni:

- i serbatoi e le cisterne devono essere realizzati completamente interrati e la copertura deve essere effettuata con uno strato di terreno vegetale di almeno 50 cm.; nel caso che la copertura risulti a livello del piano di campagna, questa deve essere ricoperta con materiale lavico;
- i movimenti di terra occorrenti per la costruzione devono essere limitati allo stretto necessario.

Art.33

ELISUPERFICI

E' vietata la realizzazione di elisuperfici tranne che per ineludibili e comprovate necessità di sicurezza.

Se si rendesse necessario realizzare la suddetta infrastruttura, i siti preferenziali sono ripiani artificialmente realizzati, già esistenti, zone di vecchio prelievo di inerti e tratti di sedi stradali già dismesse.

Art.34

AREE ATTREZZATE

La realizzazione di aree attrezzate deve seguire le seguenti disposizioni:

- va effettuata esclusivamente mediante la attuazione di semplice rimodellamento del suolo, a condizione che anche l'eventuale esubero di materiale non venga portato fuori dall'area ma sistemato all'interno;
- devono essere rispettati eventuali affioramenti lavici di interesse morfologico e le piante arboree ed arbustive presenti nell'area;

- i percorsi devono essere su fondo naturale ed eccezionalmente con basole laviche;
- i tavoli e le panche devono essere realizzati in legno o in pietra lavica. Le loro caratteristiche costruttive dovranno essere omogenee in tutto il territorio del Parco;
- eventuali punti di cottura devono essere realizzati in pietra lavica ed installati lontani dalle piante esistenti, in base alle vigenti disposizioni di sicurezza.

Art.35 Attrezzature ed impianti per lo sci

Art.35.1

PISTE PER SCI DI FONDO E SCI ALPINO

- Le reti di delimitazione e le altre strutture mobili di rilevante impatto visivo devono essere montate in occasione e nella imminenza delle gare e poi smontate;
- inerbimento delle piste è quello spontaneamente operato dalla vegetazione erbacea naturale che nei casi di eccessiva crescita può essere periodicamente e manualmente sfalciata;
- l'intervento di sistemazione della pista deve essere effettuato manualmente con semplici aggiustamenti del pietrame mobile;
- l'esecuzione di lavori di manutenzione od adattamento per omologazione Fisi e Fis delle piste di sci alpino dovrà essere limitata esclusivamente all'area interessata dalla pista. Tali lavori devono essere limitati allo scavo dei livelli superficiali del terreno (max mezzo metro) avendo come solo obiettivo il più duraturo mantenimento del manto nevoso nei punti più soggetti ad affioramento nel caso di scarso innevamento, senza pregiudicare la morfologia complessiva preesistente, avendo cura di raccordare lo scavo con l'area immediatamente circostante ed evitando di creare effetti di impatto visivo. A tal fine dovrà essere preliminarmente prodotta una simulazione paesistica che visualizzi il livello di inserimento di quanto si intende attuare. Eventuali autorizzazioni rilasciate da parte dell'Ente Parco e su parere del CTS saranno subordinate alla contemporanea riqualificazione paesaggistica di tutte le eventuali situazioni di degrado pregresse o di abbandono presenti nell'area di intervento, quali: presenza di spianate di considerevole impatto visivo, presenza di sbancamento di terreno non ripristinati, cumuli detritici ecc.
- le aree circostanti alla pista e non interessate dalla stessa non debbono subire alcun disturbo (passaggio di automezzi di servizio, calpestio frequente) onde consentirne la ricolonizzazione spontanea; eventuali cumuli di erosione trasportati ai margini delle piste o smossi da eventi atmosferici devono essere rimodellati e ricollocati al fine di mantenere il profilo e le caratteristiche della pista;
- in tali aree viene unicamente effettuato il ripristino morfologico, consistente nella risagomatura del profilo del suolo, da effettuarsi in modo tale che le aree così ripristinate creino una continuità di profilo con i terreni circostanti; si dovrà inoltre provvedere alla sistemazione idrogeologica di superficie, consistente in interventi minimali basate sulla applicazione di tecniche di regimazione con l'utilizzo di

legname e pietrame finalizzato a tamponare od impedire la formazione di solchi di erosione;

- non è consentita la realizzazione di nuove piste per sci alpino nelle Zone A e B;
- le piste di sci di fondo devono svilupparsi unicamente in corrispondenza di piste e trazzere esistenti, nonché di radure ed aree prive di vegetazione arborea, con l'obbligo di evitare qualsiasi tipo di movimento di terra e di non arrecare danno alcuno alla vegetazione esistente.

Art.35.2

STRUTTURE ED IMPIANTI

Gli interventi di manutenzione straordinaria su pali, tralicci e tutti i manufatti, metallici e non, collocati fuori terra degli impianti sciistici devono essere effettuati con tinteggiatura opaca di tonalità grigio scuro basalto, da stendersi uniformemente su tutte le parti esposte, fatte salve motivate esigenze di sicurezza e segnalazione, da motivarsi da parte degli esercenti del servizio di gestione.

La ristrutturazione delle strutture e degli impianti a servizio dell'attività sciistica può prevedere anche la sostituzione degli impianti ed eventualmente il loro ammodernamento da sciovie ad impianti a fune alta da effettuarsi in corrispondenza degli impianti esistenti con una fascia di variabilità non superiore a 5 metri da ambo i lati a partire dall'asse mediano dell'attuale impianto. Gli interventi non devono interessare gli elementi arborei esistenti.

I progetti di ristrutturazione devono essere autorizzati dall'Ente Parco previo parere del CTS.

Gli elaborati progettuali da presentarsi per l'approvazione devono comprendere anche le aree interessate da operazioni di cantiere, comprese piste ed aree di movimento mezzi. Il progetto del cantiere deve prevedere il più possibile l'utilizzo di piste esistenti e deve curare che venga ridotto al minimo l'alterazione dello stato dei luoghi che, a conclusione dei lavori, vanno ripristinati nelle condizioni originarie morfologiche e vegetazionali.

Eventuali degradi e dissesti conseguenti ad interventi di ristrutturazione debbono essere eliminati a cura del soggetto gestore, ripristinando condizioni di naturalità sia per quanto riguarda l'andamento morfologico sia per quanto riguarda la copertura vegetale.

Art.35.3

MANUTENZIONE PISTE DI SERVIZIO

E' fatto obbligo assicurare una costante manutenzione delle piste di servizio provvedendo in particolare a controllare e regimare attraverso movimenti di terra eventuali effetti erosivi.

Art.36

ELETTRODOTTI ED ALTRE RETI TECNOLOGICHE

Art.36.1

ACCESSO AI LUOGHI PER INTERVENTO SULLE RETI

- Per l'esecuzione delle manovre manuali, l'accesso con i mezzi di servizio agli organi di manovra potrà avvenire utilizzando l'esistente viabilità senza preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.

Nelle zone ove l'accesso non fosse possibile, dovrà essere preventivamente concordato con l'Ente Parco il tracciato di accesso ritenuto più consono e meno impattante. In ogni caso si dovrà provvedere alla rimessa in ripristino dei luoghi, utilizzando tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

Art.36.2

MANUTENZIONE URGENTE

Comprende gli interventi sugli impianti che denotano situazioni di incipiente pericolo o di interruzione del servizio per i quali pertanto risulta necessario intervenire urgentemente. Gli interventi sul guasto saranno svolti senza preventiva autorizzazione, fermo restando da parte dell'Ente manutentore l'obbligo della comunicazione degli interventi eseguiti e della rimessa in ripristino dei luoghi con tecniche di ingegneria naturalistica e di rinaturazione, previa intesa con l'Ente parco.

Art.36.3

MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria degli impianti viene effettuata per mantenere nel tempo il livello qualitativo degli stessi.

Essa può consistere nella sostituzione di componenti di impianto (isolatori, conduttori, ecc.) danneggiati o invecchiati che non mutano le caratteristiche tecniche degli stessi. Essa avviene in base alle medesime procedure indicate al punto precedente.

Art.36.4

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

L'Ente Parco fornisce le indicazioni in merito ai nuovi progetti di intervento, dopo avere verificato, sentito il CTS, la compatibilità degli interventi proposti con le finalità istitutive e dopo aver curato il coordinamento di eventuali interventi di altri Enti o Aziende erogatrici di servizi che abbiano attinenza con i programmi di intervento.

Il soggetto proponente la realizzazione dell'opera, sulla scorta delle indicazioni ricevute, redigerà i progetti esecutivi degli impianti da realizzare per i quali di volta in volta richiederà il nulla-osta all'Ente Parco.

La realizzazione dei tracciati (condotte per posa di acquedotti, gasdotti, cavi elettrici e telefonici, elettrodotti e quant'altro) deve essere accompagnata da uno studio di compatibilità ambientale e paesistico-morfologica. Il progetto deve indicare un

tracciato che eviti tutte le emergenze paesistiche e naturalistiche più significative esistenti e deve specificare in dettaglio le modalità e i criteri di ripristino dei luoghi interessati. Gli interramenti devono essere prioritariamente realizzati entro i corpi stradali già esistenti. E' vietato il ricorso a palificazioni per la realizzazione delle predette infrastrutture.

Trattandosi di realizzazioni necessarie per promuovere lo sviluppo o la conservazione delle attività economiche già esercitate, l'Ente Parco potrà erogare un contributo diretto a compensare gli utenti della maggiore spesa connessa all'interramento delle condotte.

Art.37

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA

Per le nuove forniture di energia elettrica, si fa riferimento a quanto previsto dall'art.7 della L. R. n.17 del 31/5/94 ed alle leggi vigenti.

Per forniture di energia elettrica ad utenze ricadenti in zona "B" o ad utenze isolate, significativamente distanti dalle reti esistenti, va favorito l'impiego di Kit Fotovoltaici, allorché le esigenze tecniche dell'utente risultino compatibili con le caratteristiche dei Kit.

Art.38

RILEVAMENTO E MONITORAGGIO

1- L'Ente Parco promuoverà un organico studio degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riguardo alla composizione delle biocenosi. Ciò consentirà, a parte il valore scientifico delle conoscenze acquisite, di effettuare scelte gestionali che consentano una attiva e consapevole tutela dei valori naturali del parco, siano essi singole specie animali e vegetali o loro particolari popolazioni, siano essi interi assetti biocenotici. In questa prospettiva sembra particolarmente urgente avviare questi studi per quanto riguarda le dagale, le faggete, i betulleti.

2- L'Ente Parco programmerà indagini sistematiche sulle biocenosi nelle aree oggetto di interventi per consentire una valutazione dei loro effetti complessivi sulla biocenosi e su singole specie. Infatti solo un accurato monitoraggio delle zoocenosi e delle loro componenti e della vegetazione in queste aree potrà consentire di mettere a punto procedure significative di restauro naturalistico.

Tale studio e monitoraggio potrebbe essere affidato alle strutture universitarie che già svolgono ricerche in questi ambiti con convenzioni che comporterebbero una significativa crescita di occupazione giovanile qualificata.

Art.39

DISPOSIZIONI GENERALI

Poiché il territorio etneo è caratterizzato da forte dinamismo agro-ambientale, laddove si verificano cambiamenti legati ad azione antropica e/o naturale (naturalizzazione di aree agricole abbandonate, rimessa a coltura di suoli abbandonati, colate laviche che cancellano terreni agricoli o forestali, etc.) si applicano le norme di attuazione relative alle nuove condizioni.

Art.40

NORME TRANSITORIE

Il recupero del patrimonio edilizio esistente avviene alle condizioni e nei limiti delle previsioni vigenti alla data della realizzazione dell'opera, se più favorevole rispetto a quelli del Piano. Le prescrizioni per il recupero dovranno rispettare quanto previsto nelle DOG.

ALLEGATO 1 - Sostegno per le misure agroambientali

Premessa

Nell'articolazione normativa per le singole zone ed ambiti del Piano sono state sinteticamente richiamate le misure di sostegno che l'Unione Europea ha emanato a supporto delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali all'interno delle aree protette.

Per una più completa visione di tali misure si riportano, in maniera più articolata, le tipologie d'intervento contemplate e le corrispondenti principali modalità d'attuazione alle quali attenersi per l'ottenimento dei diversi livelli di premio.

ALLEGATO A

Metodi di produzione ecocompatibili Misura F

1. **Generalità**
2. **Articolazione dei metodi di produzione ecocompatibili** *con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico e corrispondenti livelli del premio*
 - 2.1. - Il "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana" concernente il reg. CE 1257/99
 - 2.2. - Azione F_{1a}: sensibile riduzione dei fitofarmaci
 - 2.3. - Azione F_{1b}: introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura e zootecnia biologica
 - 2.4. - Azione F₂: Sistemi foraggeri estensivi, cura del paesaggio e interventi antierosivi
 - 2.5. - Azione F₃: Ricostituzione del paesaggio agrario tradizionale, spazi naturali e seminaturali
 - 2.6. - Azione F_{4a}: Ritiro dei seminativi della produzione per scopi ambientali
 - 2.7. - Azione F_{4b}: Allevamento di specie animali in pericolo di estinzione

ALLEGATO B

Opere di rimboschimento dei terreni agricoli Misura H

1. Generalità

2. Azione H₁: Imboschimenti su terreni agricoli, arboricoltura da legno

**2.1. - Imboschimento con latifoglie a rapido accrescimento
(pioppo bianco)**

2.2. - Imboschimento con resinose (pino laricio)

**2.3. - Imboschimento con latifoglie indigene dell'Etna o
piantagioni miste con almeno il 75% di latifoglie**

2.4 - Contributo per mancati redditi

3. Azione H₂: Imboschimenti a carattere permanente di terreni agricoli

.

ALLEGATO A
Metodi di produzione ecocompatibili
Misura F

1. Generalità

Allo scopo di attenuare od eliminare le esternalità negative dell'esercizio agro-zootecnico sull'ambiente, occorre decisamente orientare tali attività verso l'adozione di metodi di produzione ecocompatibili, quali l'agricoltura biologica, l'agricoltura biodinamica, l'agricoltura a basso impatto ambientale (forme di produzione a lotta integrata). Coloro che praticano tali modalità di produzione beneficiano dei premi definiti dal reg. CE 1257/99 e dal "Piano di Sviluppo Rurale" – PSR - della Regione Siciliana approvato dalla Commissione Europea. Le produzioni ottenute col metodo di produzione biologica, di cui al reg. CE 2092/91 e successive modificazioni, con valido riconoscimento degli organismi di controllo preposti, possono fregiarsi dell'appellativo di "Prodotto da Agricoltura biologica - regime di controllo CE", al quale corrisponde la garanzia igienico - sanitaria dei prodotti.

2. Articolazione dei metodi di produzione ecocompatibili con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico e corrispondenti livelli del premio

**2.1. - Il "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana"
concernente il reg. CE 1257/99.**

Sul piano generale occorre sottolineare che le istanze di attuazione delle predette misure hanno assoluta priorità di accoglimento per le aziende ricadenti entro il perimetro del Parco, rispetto a quelle esterne e ciò perché, in presenza di risorse finanziarie limitate, venga assicurata l'applicazione dei metodi di produzione rispettosi dell'ambiente per le zone sensibili e vulnerabili. In altri termini, con tale disposizione si è inteso dare precedenza assoluta allo sviluppo delle attività agro-zootecniche sostenibili in chiave ambientale, il che è in perfetta sintonia con i prioritari obiettivi del Piano.

La superficie minima aziendale perché l'istanza di richiesta di applicazione della misura venga accolta dalle Autorità competenti (Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana) è per le aree protette fissata in ha 0,5 accorpati.

Tenuto presente che l'applicazione delle misure in oggetto è fondamentale per il territorio del Parco indipendentemente dall'ampiezza degli appezzamenti coltivati, non v'ha dubbio che l'Ente Parco dovrà farsi carico degli oneri connessi alle aziende di superficie inferiore ad ha 0,5 per la corrispondente erogazione dei premi previsti.

In alternativa, l'Ente Parco può farsi promotore di iniziative d'associazione "di fatto" (mettendo a punto la modalità amministrativa più economica) fra agricoltori che possiedono appezzamenti di estensione inferiore ad ha 0,5 e chiedere alle Autorità preposte di estendere l'erogazione dei premi anche a tali forme associate, poiché con tale estensione si corrisponderebbe in modo completo agli obiettivi "ambientali" del reg. CE 1257/99.

Gl'impegni che gli agricoltori sottoscrivono per l'applicazione delle misure in esame hanno una validità minima di 5 anni, tranne per alcune di durata superiore.

L'Ente Parco dovrà assumere le necessarie iniziative per assicurarsi che alla scadenza del quinquennio non si interrompa la prosecuzione della misura adottata, perché in caso d'interruzione verrebbero vanificati gli effetti positivi precedentemente conseguiti. Occorrerà, pertanto, che l'Ente Parco svolga un'azione di sostegno per il mantenimento da parte dell'Unione Europea delle misure ecocompatibili ed in ogni caso farsi carico degli oneri ad esse corrispondenti, nell'ipotesi di un cambiamento dell'indirizzo d'intervento da parte dell'UE.

Le misure in oggetto sono compatibili con l'erogazione dell'indennità compensativa a favore delle zone montane e svantaggiate esplicitate nel PSR, in corrispondenza della misura E (antesignana la direttiva CEE n. 268/75).

I beneficiari debbono rivestire il ruolo di imprenditori agricoli, singoli o associati.

Gli adempimenti tecnico-amministrativi cui gli agricoltori debbono corrispondere per l'attuazione delle misure contemplate nel PSR della Regione Siciliana, sono acquisibili presso gli organi periferici dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, nonché nelle circolari esplicative.

In relazione al fatto che le misure possono essere rimodulate nel corso del tempo, occorre attivare un canale di informazioni con le Istituzioni regionali e sub regionali operanti nel settore primario (Assessorato Agricoltura e Foreste, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Condotte Agrarie e Sezioni operative di Assistenza Tecnica con competenza in ambiti territoriali del Parco) per il continuo aggiornamento delle misure precedentemente citate.

In particolare, occorrerà definire un rapporto di collaborazione con le Sezioni Operative appena citate, poiché a queste ultime dalla normativa vigente e sopra richiamata sono delegate competenze determinanti per l'attuazione e la gestione delle misure previste.

2.2. - Azione F1a: metodi di produzione integrata

Essa attiene ad una molteplicità di specie coltivate nell'ambito del territorio del Parco e comporta una determinata riduzione dell'impiego di fitofarmaci con ovvie rilevanti ripercussioni positive sull'ambiente e sui prodotti. Gli agricoltori, infatti, dovranno attenersi rigidamente per gli interventi fitoiatrici al disciplinare dei trattamenti definiti dall'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Ai predetti vincoli si associa il divieto di effettuare pratiche di diserbo con prodotti chimici.

A fronte dell'applicazione di queste misure sono erogati i premi seguenti:

Colture annuali

- Grano duro	120 EURO/ha
- Altri cereali	100 EURO/ha
- Leguminose da granella e foraggiere	110 EURO/ha
- Ortive	400 EURO/ha

Colture arboree specializzate

- Olivo	390 EURO/ha
- Fruttiferi ed agrumi	600 EURO/ha
- Pistacchio	450 EURO/ha
- Vite da vino	420 EURO/ha

Colture arboree non specializzate 200 EURO/ha

Colture perenni non in produzione 80 EURO/ha

Ai beneficiari di questa misura non sono concessi contributi ai sensi della L. n. 910/66, art. 7 e della L.r. n. 8/85 e qualsiasi altro incentivo per la difesa fitosanitaria.

2.3. - Azione F1b: introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura e di zootecnia biologica

Essa è prevista per cereali, foraggiere, ortive, olivo, agrumi, vite, fruttiferi, ficodindia, mandorlo, pistacchio, nocciolo, noce e piccoli frutti presenti nel territorio del Parco.

Le aziende ammesse a fruire di tale misura debbono essere sottoposte al sistema di controllo di cui agli artt. 8 e 19 del reg. CEE 2092/91 e successive disposizioni. La certificazione del sistema di controllo è rilasciata dagli organismi inclusi nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento CEE nella Gazzetta Ufficiale della CEE Serie C n. 284/93 (che potrà essere modificato).

Oltre alle prescrizioni indicate nelle normative precedentemente citate, è importante sottolineare che per le aziende interessate gli organismi di controllo dovranno produrre all'Amministrazione Regionale per ogni singola azienda interessata:

- disciplinare di produzione al cui rispetto si impegnano i produttori sottoposti al controllo;
- piano tipo di controllo riferito alla Regione Siciliana;
- atto d'obbligo col quale l'organismo si impegna a comunicare all'Amministrazione le violazioni commesse dagli agricoltori, anche per l'applicazione delle sanzioni previste.

In ogni caso per la coltivazione i mezzi utilizzabili per la concimazione e l'ammendamento del terreno e quelli destinati alla lotta antiparassitaria, nonché le modalità d'intervento contro le piante infestanti, sono quelli prescritti nel reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni.

Possono beneficiare gli agricoltori licenziatari, cioè che vendono o conferiscono prodotto certificato in misura non inferiore al 50% della produzione totale dell'azienda.

Per quanto attiene alla produzione zootecnica biologica, essa si ricollega al reg. CE 1804/99 e si sostanzia nei premi erogabili per le colture che rappresentano l'alimentazione dei capi allevati ed a condizione che la produzione foraggera ottenuta nell'azienda sia totalmente impiegata per l'alimentazione del bestiame in essa allevato.

Il carico di bestiame dovrà essere compreso fra 0,5 e 2,0 UBA/ha. I premi appresso riportati si riferiscono ad un carico minimale di 1,0 UBA/ha, onde nei casi in cui il carico dovesse essere inferiore (ma quanto meno pari a 0,5 UBA/ha), i livelli del premio verranno proporzionalmente ridotti.

Si precisa che l'adesione alla misura in esame deve riguardare l'intera superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda, adesione estesa anche all'attività zootecnica, nel caso fossero presenti gli allevamenti.

Può derogarsi solo per le superfici destinate all'azione F4a (ritiro dei seminativi) ovvero alla misura H (Imboschimento dei terreni agricoli).

I livelli di premio sono quelli seguenti:

Colture annuali

- Grano duro	350 EURO/ha
- Altri cereali	310 EURO/ha
- Cereali con allevamento zootecnico biologico da 1 a 2 UBA/ha, escluso grano duro	540 EURO/ha
- Leguminose da granella con allevamento zootecnico biologico da 1 a 2 UBA/ha	590 EURO/ha
- Veccia, trifoglio, lupinella ed altre foraggere avvicendate con allevamento zootecnico biologico da 1 a 2 UBA/ha	500 EURO/ha
- Cereali, leguminose da granella, veccia, trifoglio, ecc, con allevamento zootecnico biologico in associazione all'azione F4b	600 EURO/ha
- Leguminose da granella, veccia, trifoglio ecc,	200 EURO/ha
- Ortive	600 EURO/ha
- Aromatiche e piante officinali annuali	550 EURO/ha
- Foraggere non annuali	200 EURO/ha
- Pascoli naturali e foraggere non annuali con allevamento zootecnico biologico in associazione all'azione F4b	450 EURO/ha
- Pascoli naturali e foraggere non annuali con allevamento zootecnico biologico da 1 a 2 UBA/ha	385 EURO/ha

Colture arboree specializzate

- Agrumi	900 EURO/ha
- Olivo, fruttiferi, pistacchio	800 EURO/ha
- Vite da vino	650 EURO/ha
- Mandorlo e nocciolo	500 EURO/ha
- Aromatiche officinali pluriennali	450 EURO/ha

Colture arboree non specializzate

450 EURO/ha

Colture arboree non in produzione

160 EURO/ha

2.4 - Azione F2 - Sistemi foraggeri estensivi, cura del paesaggio e interventi antierosivi

Trattasi di azione che comporta un impegno decennale ed è diretta a:

- introdurre e mantenere sistemi foraggeri asciutti a bassa intensità;
- costituire e salvaguardare habitat seminaturali;
- difendere i suoli dall'erosione;
- incrementare la biodiversità;
- ridurre la superficie investita a cereali.

Allorché nell'azienda fosse presente allevamento bovino, il carico di bestiame non dovrà essere superiore a 1,4 UBA/ha .

L'azione dovrà riguardare tutta la SAU aziendale destinata ai seminativi ammissibili, ad eccezione dei terreni interessati all'azione F4a o alla misura H. La durata minima dell'impegno è di 10 anni.

Le tecniche di applicazione dell'azione sono illustrate nel PSR della Regione Siciliana, azione che è strutturata in quattro tipologie d'intervento.

Le tipologie consistono in:

	<u>premi</u>
a) conversioni dei seminativi in sistemi foraggeri estensivi o mantenimento dei pascoli estensivi in aziende zootecniche	450 EURO/ha
b) conversioni dei seminativi in pascolo per la protezione dei versanti dall'erosione	450 EURO/ha
c) impiego di metodi di produzione dei seminativi compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio (intervento attuabile anche in aziende prive di allevamenti)	300 EURO/ha
Se tale intervento fosse associato a quello F4b il premio diventa di	600 EURO/ha
d) pascoli con pendenze superiori al 25%	350 EURO/ha
Se tale intervento fosse associato a quello F4b il premio diventa di	450 EURO/ha

Questo intervento pur contribuendo a migliorare la stabilità dei suoli e ad arricchire la biodiversità è attuabile solo dopo il parere del CTS.

2.5 - Azione F₃ - Ricostituzione del paesaggio agrario tradizionale, spazi naturali e seminaturali

A – Salvaguardia del paesaggio

L'intervento è diretto a tutelare e conservare il paesaggio agrario tradizionale, che nella fattispecie del Parco dell'Etna riguarda:

- nocciolieti e castagneti da frutto dislocati su superfici terrazzate od a ciglioni ad oltre metri 300 s.l.m.;
- pistacchieti specializzati ubicati su terreni rocciosi;
- oliveti di età ultrasecolare localizzati su terrazze o ciglioni;
- agrumeti su terrazze di alta valenza paesaggistica.

In questi casi occorre conservare l'indirizzo produttivo esistente, adottare metodi di difesa integrata (azione F1a) e tecniche colturali idonee, controllare le erbe infestanti con mezzi meccanici (associato al pascolo ovino per nocciolo, olivo e castagno, nel tardo autunno ed inizio primavera).

L'impegno è di durata quinquennale ed i livelli di premio sono così articolati:

	<u>premi</u>
- colture su terreni terrazzati con "muri a secco" (sviluppo lineare dei muretti almeno 200m/ha ed altezza di m 0,5. Sono esclusi i muri in cemento, conci o blocchetti)	450 EURO/ha
- colture su terreni sistemati a gradoni (i gradoni devono avere sviluppo di almeno 300 m/ha ed altezza di 0,5 m)	400 EURO/ha
- colture su terreni non terrazzati	350 EURO/ha

B – Conservazione e/o ripristino di spazi naturali

L'intervento è finalizzato a tutelare le aree naturali ed a migliorare le condizioni esistenti, escludendo impiego di imput chimici di sintesi (come l'agricoltura biologica) ed operando diserbo solo manuale o meccanico.

L'impiego è di durata decennale ed i livelli di premio sono:

- | | |
|-----------------|--------------|
| - conservazione | 0,05 EURO/mq |
| - ripristino | 0,08 EURO/mq |

Si precisa che il premio non può superare 450 EURO/ha e per l'attività di ripristino a partire dal sesto anno l'importo sarà di 0,05 EURO/mq.

2.6 Azione F_{4a}: - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

Trattasi di misura con rilevanti contenuti di equilibrio dell'agroecosistema e la sua attuazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco sentito il CTS.

La misura è applicabile sulle superfici coltivate da almeno un triennio, ivi comprese quelle in regime di ritiro di cui all'art. 2 del reg. CEE 2328/91 e successive modificazioni.

Essa ha le seguenti finalità:

- tutelare le sorgenti e le fasce di terreno adiacenti a fiumi, torrenti, correnti, ecc.
- creare aree cuscinetto in prossimità di parchi, riserve, ecc.
- proteggere aree di nidificazione o di posa di uccelli di passo
- eliminare il drenaggio per il ripristino di aree umide naturali
- salvaguardare zone di sviluppo di specie vegetali autoctone e meritevoli di protezione
- favorire la biodiversità.

Gli aderenti alla misura in questione debbono garantire quanto segue:

- a) il divieto di immissione di rifiuti e di sostanze chimiche, di prelievo di materiali, di effettuare opere di qualsivoglia natura (strade, fabbricati, ecc), di esercitare il pascolo, di utilizzare il fuoco, ecc.;
- b) la creazione o il mantenimento di un'adeguata copertura vegetale spontanea;
- c) la realizzazione di alberature e/o siepi preferibilmente in adiacenza di confini, canali, stradelle, ecc. con prefissate caratteristiche puntualmente elencate nel programma ripetutamente citato (larghezza minima 3 metri, copertura per ettaro fra 500 e 1000 mq, impiego di specie indigene dell'area etnea).
- d) assicurare la manutenzione e/o il ripristino di alberature e siepi
- e) curare la vegetazione con rinettature del terreno, che però si escludono nelle aree protette aventi finalità di ricostruzione degli ecosistemi
- f) presentare un apposito piano aziendale.

L'impegno è di durata ventennale ed il livello del premio si situa su 600 EURO/ha.

2.7 - Azione F_{4b}.- Allevamento di specie animali in pericolo di estinzione.

Essa mira a conservare la biodiversità ed il patrimonio genetico di razze indigene.

Tale azione è immediatamente applicabile per le razze caprine dell'Etna Girgentana ed Argentata ed il premio è pari a 200 EURO/UBA per un massimo di 450 EURO/ha.

Si precisa che una capra equivale a 0,15 UBA.

Possono beneficiare dell'azione gli imprenditori agricoli singoli o associati.

L'impiego ha la durata di anni 5.

ALLEGATO B

Opere di rimboschimento dei terreni agricoli

Misura H

1. Generalità

Sono ammesse le opere di rimboschimento dei terreni agricoli da attuarsi con i criteri, le tecniche ed i limiti propri di questa tipologia di investimento come specificato nell'apposito titolo, per quanto non contrasta con le presenti norme e previo parere del CTS.

Le misure d'intervento contemplate dal reg. CEE n. 1257/99 ed esplicitate dal Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia sono sotto riepilogate.

La superficie minima aziendale prescritta per l'effettuazione dell'imboschimento è di ha 1,5, con estensione minima accorpata di ha 0,5.

L'ammissione al finanziamento dei nuovi impianti è tassativamente subordinata all'impiego di materiale di propagazione proveniente da specie indigene dell'Etna.

Ai fini di queste misure è considerato imprenditore agricolo chi dedica alle attività agricole almeno il 35% del proprio tempo di lavoro e ne ricava almeno il 35% del proprio reddito.

Ferme restando le prescrizioni tecniche di attuazione delle misure in oggetto, dettagliatamente elencate nel Piano di Sviluppo Rurale, qui vengono elencate le tipologie d'intervento.

2. Azione H₁ – Imboschimenti su terreni agricoli, arboricoltura da legno

2.1 - Imboschimento con latifoglie a rapido accrescimento (pioppo bianco)

L'importo massimo dell'aiuto è pari a 4.923 EURO/ha e ne hanno diritto solo gli imprenditori agricoli singoli o associati e le autorità pubbliche (Comuni ed associazioni di Comuni).

In riferimento alle specifiche esigenze della specie, da un lato, ed alle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche che connotano il territorio del Parco, dall'altro, tale misura è pressoché inapplicabile.

L'impegno minimo è di 10 anni.

2.2 - Imboschimento con resinose (pino laricio)

L'importo massimo dell'aiuto è di 3.693 EURO/ha e ne hanno titolo gli imprenditori agricoli singoli o associati e le persone fisiche o giuridiche, nonché le autorità pubbliche (Comuni ed associazioni di Comuni).

Inoltre, per i primi due anni dopo l'impianto si ha diritto ad un aiuto di 307,9 EURO/ha e per i tre anni successivi a 185 EURO/ha.

Da tali aiuti per l'esecuzione delle operazioni colturali sono escluse le autorità pubbliche.

L'impegno minimo è di 20 anni.

2.3 - Imboschimento con latifoglie indigene dell'Etna o piantagioni miste con almeno il 75% di latifoglie.

L'importo massimo dell'aiuto è di 4.923 EURO/ha. Hanno titolo le figure elencate al punto 2.2).

Per tale misura sono concessi anche gli aiuti per le cure colturali dello stesso importo e per le medesime figure di cui al precedente punto 2.2), nonché gli stessi livelli del mancato reddito.

L'impegno minimo è di 20 anni.

2.4 - Contributo per mancati redditi

Ai fini di assicurare un compenso per i mancati redditi originati dall'imboschimento è prevista la corresponsione di un aiuto a favore di coloro che lo effettuano.

Da tale aiuto risultano esclusi:

- gl'imboschimenti con essenze a ciclo breve (10 anni)
- i titolari del regime di prepensionamento di cui alla Misura D del PSR.
- le autorità pubbliche

L'aiuto in questione potrà avere una durata massima di 20 anni ed è scalettato in base alla coltura preesistente all'imboschimento come segue:

-cereali	566 EURO/ha
-altre colture di seminativo	369 EURO/ha
-prati permanenti e pascoli	222 EURO/ha
-ortive irrigue da pieno campo	600 EURO/ha
-colture arboree da frutto (oliveto, agrumeto, vigneto, arboreto per frutta fresca o secca)	725 EURO/ha

Dell'importo suddetto beneficiano gl'imprenditori agricoli singoli o associati come precedentemente definiti, mentre per le altre figure private l'importo massimo è di 185 EURO/ha/anno.

3. - Azione H₂ – Imboschimenti a carattere permanente di terreni agricoli

- a) **Con prevalente funzione di conservazione del suolo, di miglioramento paesaggistico e di rinaturalizzazione, con latifoglie o piantagioni miste con almeno il 75% di latifoglie.**
- b) **A carattere permanente con finalità di protezione dal dissesto e dall'erosione e di consolidamento di pendii instabili, con piantagioni miste di essenze arbustive ed arboree.**

Se l'intervento b) dovesse avvenire su pendii con fenomeni di dissesto in corso, è obbligatorio effettuare, prima dell'impianto, opere di consolidamento adottando esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica.

Le azioni predette (H₂) si rivelano di grande importanza per il Parco dell'Etna; tuttavia, per le implicazioni che possono avere sull'ecosistema, occorre che essi siano sottoposte al parere del CTS.

Possono beneficiare degli aiuti imprenditori agricoli singoli o associati e persone fisiche e giuridiche, nonché autorità Pubbliche (Comuni ed associazioni di essi).

L'impegno ha durata ventennale. L'importo dell'aiuto è di 4.923 EURO/ha per l'impianto.

Nel caso dell'azione b) ove occorresse provvedere ad opere di consolidamento, al predetto premio d'impianto si addiziona un ulteriore importo di 1.500 EURO/ha.

Ad esclusione delle Autorità Pubbliche, alle altre figure economiche agli incentivi per le spese d'impianto si sommano quelli per i costi di manutenzione (operazioni colturali) a favore di entrambi le tipologie di investimento.

Manutenzione impianti:

- 616 EURO/ha per i primi due anni dell'impianto;
- 369 EURO/ha per i tre anni successivi.

Solo agli imprenditori agricoli, infine, si erogano finanziamenti per mancati redditi per un massimo di 20 anni, modulati in relazione alle specie agricole preesistenti all'imboschimento.

In dettaglio, i premi sono:

- Cereali	566 EURO/ha
- Altri seminativi	369 EURO/ha
- Prati permanenti e pascoli	222 EURO/ha
- Ortive irrigue da pieno campo	600 EURO/ha
- Colture permanenti (arboree)	725 EURO/ha

Per persone fisiche di diritto privato, i mancati redditi saranno erogati nella misura uniforme di 185 EURO/ha.

ALLEGATO 2 - Elenco dettagliato dei simboli relativi alle emergenze vulcanologiche e gli ecosistemi di rilevante interesse ricadenti nelle Zone B e C di Piano

PARTE II - Elenco per singole tavole del Piano

ALLEGATO 2

EMERGENZE INDICATE SULLE SINGOLE TAVOLE IN ZONE B E C DI PARCO

CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE

Per la localizzazione su carta delle singole emergenze mediante i simboli riportati nella legenda che segue, sono stati applicati i seguenti criteri:

- le emergenze sono state indicate nei vari riquadri entro cui, per ogni emergenza, è stato riportato il simbolo corrispondente
- ogni emergenza, indicata col relativo simbolo nei riquadri, si può estendere tutt'attorno per un raggio della lunghezza massima di un chilometro; di ciò bisognerà tener conto al momento della individuazione della singola emergenza nel territorio
- nello stesso sito possono coesistere più emergenze
- le emergenze ricadenti nelle zone C altomontane, nelle aree poste al di fuori dei siti SIC, non sono state indicate

Legenda

Ecosistemi

I. Ecosistemi forestali e formazioni boschive, così come definite all'art.2 delle Norme di Attuazione del Piano, corrispondenti agli stadi vegetazionali oggi più evoluti del territorio. Le componenti vegetazionali e faunistiche hanno una composizione più o meno definita con una diversità in corso di assestamento.

* Vi sono compresi ecosistemi forestali e formazioni boschive aperti e/o frammentati, a carattere primario, sulle colate laviche, o a carattere secondario, corrispondenti a tutta una gamma di situazioni dinamiche, caratterizzati da una ricca biodiversità, molto variabile e precaria, e tendenti verso ecosistemi forestali chiusi .

I.a - idem *I*, costituiti da cenosi relitte caratterizzate da entità mesofila (*Fagus sylvatica*) e localizzate in stazioni rifugio; in particolari stazioni rifugio sono anche presenti altri rari elementi mesofili, di cui uno di origine terziaria (*Ilex aquifolium*), aventi localizzazione puntiforme. In cenosi aperte o frammentate: *I.a**

I.b - idem *I*, caratterizzati da entità endemica etnea (*Betula aetnensis*), formatasi in seguito ad un lungo processo che ha portato alla differenziazione di un patrimonio genetico irripetibile. In cenosi aperte o frammentate: *I.b**

I.c - idem *I*, caratterizzati da entità orofila mediterranea di origine terziaria (*Pinus laricio*), avente sull'Etna le uniche stazioni sicule. In cenosi aperte o frammentate o in popolamenti pionieri sulle colate laviche: *I.c**

I.d - idem *I*, caratterizzati da elementi caducifogli aventi, rispetto agli elementi di cui ai punti *I.a* e *I.b*, una maggiore termofilia. Vi sono rappresentate entità legnose diverse (Querce caducifoglie del gruppo *Quercus robur*, fra cui la Roverella: *Quercus pubescens*) con varie forme originatesi in seguito a fenomeni di ibridazione. In cenosi aperte o frammentate: *I.d**

I.e - idem *I.d*, con dominanza di una entità caducifolia (*Quercus cerris*) e con localizzazione in una limitata area del versante orientale dell'Etna; in alcuni siti è rappresentata l'endemica Betulla dell'Etna. Nel sottobosco è presente un'altra specie endemica dell'Etna (cfr. il successivo punto A2) e una singolare orchidacea di recente individuazione. In cenosi aperte o frammentate: *I.e**

I.f - idem *I*, costituiti da cenosi di limitata estensione caratterizzate da latifolia decidua a carattere mesofilo (*Populus tremula*) e localizzate in impluvi e depressioni ai margini degli altri ecosistemi forestali del piano delle latifoglie decidue. In cenosi aperte o frammentate : *I.f**

I.g - idem *I.d*, ma localizzati a quote più basse e ricchi, nei vari strati strutturali, di elementi più termofili tra cui il Leccio (*Quercus ilex*); in molti siti dinamicamente tendono verso ecosistemi caratterizzati dal Leccio. In cenosi aperte o frammentate: *I.g**

In aree poste ai margini del territorio etneo, fino al limite delle vulcaniti col sedimentario, in continuità con le cenosi boschive che ininterrottamente si succedono dalle quote più elevate verso il basso: *I.g* °°. In zone ecotonali

tra piani di vegetazione forestale contigui : 1.g 3 ; in zone ecotonali tra piani di vegetazione generalmente non contigui : 1.g 4.

1.h - idem 1.g, ma con presenza di entità mediterraneo-orientale termofila (*Celtis tournefortii*), ad areale disgiunto, localizzata sul versante occidentale dell'Etna, ove sono presenti le uniche (o quasi) stazioni italiane della specie. In cenosi aperte o frammentate: 1.h*.

1.i - idem 1, caratterizzati da entità sempreverde mediterranea (*Quercus ilex*) e per lo più localizzati su vecchi substrati lavici che ne hanno favorito la conservazione fino ad oggi. In cenosi aperte o frammentate: 1.i*. Cenosi in zone ecotonali, in contatto con formazioni appartenenti al piano montano-mediterraneo : 1.i 3; cenosi in zone ecotonali, in prossimità del limite altitudinale superiore delle foreste : 1.i 4.

1.l - idem 1.i, contenenti altra sclerofilla sempreverde mediterranea (*Phillyrea latifolia*), quasi del tutto assente nel resto del territorio etneo. In cenosi aperte o frammentate: 1.l*.

1.m - idem 1 caratterizzati da cenosi miste localizzate sul versante orientale del vulcano, contenenti anche entità caducifoglie (come *Quercus pubescens* s.l., *Fraxinus ornus*, *Acer obtusatum*, *Ostrya carpinifolia*, quest'ultima ad areale etneo molto ristretto). Per alcune caratteristiche tali ecosistemi richiamano certi "boschi misti" presenti nella zona adriatica. In cenosi aperte o frammentate: 1.m* .

1.n - Ecosistemi forestali e formazioni boschive (definite come sopra) aperti, in zone ecotonali al limite della vegetazione forestale, con popolazioni di specie animali e vegetali molto vulnerabili, con ricca biodiversità, comprendenti varie entità endemiche dell'Etna e aventi un dinamismo attivo molto precario.

1.o - Ecosistemi forestali e formazioni boschive (definite come sopra) impiantati dall'uomo (Castagneti) o, ma aventi composizione floristica e popolazioni animali simili a quelli delle corrispondenti comunità boschive naturali, le cui specie legnose caratterizzanti sono spesso rappresentate in detti ecosistemi e formazioni boschive. In cenosi aperte o frammentate: 1.o*.

1.p - Ecosistemi forestali e formazioni boschive (definite come sopra) dovuti ad intervento antropico (boschi da rimboschimento), con presenza di specie legnose caratterizzanti le comunità boschive naturali proprie del sito. In cenosi aperte o frammentate: 1.p*.

2. - Ecosistemi a struttura arbustiva, o costituenti boscaglie, aventi origine primaria, sulle colate laviche, o secondaria, comprendenti cenosi e popolamenti animali ad elevata biodiversità; vi sono in atto intensi processi dinamici che conducono, in assenza di gravi fenomeni di disturbo, verso cenosi strutturalmente più evolute e con biodiversità più propria.

* Idem, ma in formazioni aperte o frammentate.

2.a - idem 2, ma localizzati nel piano altitudinale degli ecosistemi caratterizzati da latifoglie decidue, aventi quindi composizione floristica e popolamenti faunistici propri di tale piano altitudinale (vi è principalmente rappresentata la *Genista aetnensis*); si tratta di una tappa dinamica importante che indica la tendenza delle cenosi verso la costituzione di comunità forestali caratterizzate da latifoglie decidue. In formazioni aperte o frammentate 2.a*.

2.b - idem 2, ma localizzati nel piano della vegetazione sempreverde mediterranea, a composizione floristica e faunistica caratterizzate da elementi più termofili, e aventi una più elevata biodiversità. In formazioni aperte o frammentate 2.b*.

3. - Ecosistemi a struttura erbacea, aventi origine primaria, sulle colate laviche, o secondaria, comprendenti cenosi e popolamenti animali ad elevata biodiversità; vi sono in atto intensi processi dinamici che conducono, in assenza di gravi fenomeni di disturbo, verso cenosi strutturalmente più evolute e con biodiversità più propria; in siti aventi il significato di zone ecotonali acquistano particolare significato soprattutto per i popolamenti faunistici.

* Idem, ma in formazioni aperte o frammentate.

3.a - idem 3 nel piano delle formazioni di latifoglie decidue, spesso arricchiti da elementi legnosi della vegetazione arborea e arbustiva. In formazioni aperte o frammentate 3.a*.

3.b - idem 3 nel piano della vegetazione sempreverde mediterranea, spesso arricchiti da elementi legnosi della vegetazione arborea e arbustiva. In formazioni aperte o frammentate 3.b*.

4. – Ecosistemi endemici localizzati sull' alta montagna etnea, al di sopra del limite altitudinale superiore delle foreste. Si tratta di ecosistemi e cenosi esclusivi dell' Etna, contenenti diverse specie endemiche quindi non esistenti in nessun'altra parte del mondo.

4.a - Cenosi dominate da una specie spinosa pulviniforme endemica dell'Etna (*Astragalus siculus*, detta Spino santo), distribuita discontinuamente in comunità (Astragaleti) più o meno estese, comprendenti altre specie endemiche. In formazioni aperte o frammentate: 4.a*.

4.b -idem 4.a, ma con presenza di elementi basso-arbustivi come Ginepro (*Juniperus hemisphaerica*) e/o Crespino dell'Etna (*Berberis aetnensis*). In formazioni aperte o frammentate 4.b*.

4.c - idem 4.a, ma localizzate nella fascia più elevata delle foreste, ove queste, più aperte, lasciano spazio alle cenosi (Astragaleti) che dal piano di alta montagna si diffondono verso il basso. In formazioni aperte o frammentate 4.c*.

4.d – cenosi e popolamenti pionieri dei giovani substrati lavici localizzati al di sopra del limite altitudinale delle foreste, nel piano dell'alta montagna etnea (vi sono rappresentati: gramineti discontinui, stadi a *Saponaria sicula*, a *Rumex* fo. *aetnensis*, ad *Anthemis aetnensis* e ad altre endemiche etnee). In formazioni aperte o frammentate 4.d*.

5. – Giovani substrati, costituiti da lave o da materiale piroclastico, colonizzati da cenosi e popolamenti pionieri, comprendenti tutti i possibili stadi della colonizzazione: da quelli a crittogame (Muschi e Licheni, fra questi ultimi ruolo principale assume lo *Stereocaulon vesuvianum*, specie esclusiva delle aree vulcaniche) a quelli con dominanza di erbe e suffrutici, a quelli arbustivi ed arborei. Significativi stadi della colonizzazione delle lave a bassa quota, alla periferia del vulcano, poco o punto disturbati dall'azione antropica: 5°°.

6. – Ambienti umidi permanenti o temporanei. Si tratta di habitat molto rari nel territorio etneo aventi cenosi ad elevata biodiversità, con specie vegetali idrofile e igrofile (ad habitus erbaceo, arbustivo e arboreo) e particolari elementi faunistici. Dette cenosi sono di singolare pregio e di eccezionale significato ecologico e corologico, specialmente in un territorio particolarmente xerico quale quello etneo. In tali ambienti sono comprese le aree circostanti, di ampiezza variabile fino ad oltre 100 m, soggette a inondazioni. In tali ambienti sono comprese le aree circostanti, di ampiezza variabile fino ad oltre 100 m lineari, soggette ad inondazioni.

A - Specie vegetali di particolare significato

A1 : endemiche dell'Etna, di specie cioè non rappresentate nel resto della superficie terrestre

A2 : endemiche etnee ad areale molto limitato e localizzato (*Adenocarpus bivonii*, *Betula aetnensis*, *Scleranthus vulcanicus*, ecc.)

A3: specie arboree ad areale limitato e puntiforme, alcune di recente rinvenimento (*Acer platanoides*, *Acer campestre*, *Ostrya carpinifolia*, *Quercus suber*, *Ulmus glabra*, *Sorbus aucuparia*, *Sorbus aria*, *Sambucus nigra*, *Celtis tournefortii*, *Ilex aquifolium*, specie del genere *Salix*, ecc.)

A4 : specie arbustive ad areale limitato e puntiforme (*Prunus spinosa*, *Erica arborea*, *Sambucus nigra*, *Phillyrea latifolia*, *Cistus salvifolius*, *Evonymus europaeus*, specie del genere *Salix*, ecc.)

A5: specie erbacee ad areale limitato e puntiforme e/o aventi una o pochissime stazioni sull'Etna, alcune di recente rinvenimento (*Ampelodesmos mauritanica*, *Cynosurus cristatus*, *Hieracium crinitum*, *Epilobium dodonaei*, *Colchicum alpinum* var. *parvulum*, *Sternbergia colchiciflora* var. *aetnensis*, *Thymus spinulosus*, specie della famiglia delle *Orchidacee*, specie igrofile e idrofile, ecc.)

A6 : Felci ed altre Pteridofite aventi una o pochissime stazioni sull'Etna (*Asplenium septentrionale*, specie del genere *Equisetum*, ecc.)

A7: Presenza, tra le varie aree di vegetazione e sugli spuntoni rocciosi e sui muretti, anche tra le colture, del Bagolaro dell'Etna (*Celtis tournefortii*, detto "minicuccu fimminedda") che è diffuso in individui isolati o in nuclei arboreo-arbustivi. Si tratta di una specie legnosa che ha sul versante occidentale dell'Etna, in una ristretta area nebrodense e in qualche altra rara località sicula le uniche stazioni italiane che sono anche le uniche della regione mediterranea centro-occidentale.

A8 : significativi ed imponenti elementi arborei isolati

A9 : alberi considerati monumentali.

Al suddetto elenco vanno aggiunte eventuali altre specie il cui particolare significato sarà evidenziato attraverso nuove acquisizioni scientifiche. Pertanto potrebbero essere di rilevante interesse anche aree non indicate nelle varie Tavole.

F – Aree di maggiore interesse faunistico

Si fa riferimento ai soli vertebrati. Non sono ancora disponibili studi faunistici di dettaglio sul territorio del parco, pertanto potrebbero avere rilevante interesse faunistico anche aree non indicate con F nelle varie Tavole.

D – Dagale

Le dagale, (isole di terreno più antico fra la lava) sono tutte di grande importanza un quanto sono aree di conservazione della biodiversità e centri di irradiazione della stessa nelle zone laviche circostanti, le quali, se non sono del tutto sterili, hanno valori di biodiversità molto bassi.

E – Emergenze geo-vulcanologiche

V1 – Conetti secondari storici e/o preistorici e/o protostorici

V2 – Superfici laviche a varia morfologia (a blocchi scoriacei, a lastroni, a ripetuti accavallamenti, a superficie continua tipo corde, gomene, budella ecc., talvolta arricchite da gallerie di scorrimento lavico), testimonianza del particolare andamento dei flussi lavici, di grande significato scientifico per la ricostruzione dell'andamento dell'evento effusivo

V3 – Grotte di scorrimento lavico originatesi in particolari situazioni di flusso lavico durante fenomeni eruttivi

V4 – Canali di scorrimento lavico, talora allo sbocco di grotte

V5 – Colate laviche storiche di particolare pregio, caratterizzate dalla presenza di numerose lingue di scorrimento ad andamento più o meno parallelo

V6 – Estremi margini nord-orientale e sud-orientale della Valle del Bove con affioramenti, ora imponenti ora limitati, di formazioni rocciose appartenenti ad uno dei più antichi sistemi eruttivi pre-Mongibello (Calanna-Trifoglietto).

V7 – Caratteristiche incisioni torrentizie

V8 – Sorgenti (con comunità igrofile)

V9 – Caratteristiche bocche eruttive

V10 – Succedersi di piccole lingue laviche, di età sconosciuta, disposte parallelamente le une alle altre, in mezzo ad aree boscate.

V11 – Succedersi di lingue laviche, storiche e/o protostoriche, disposte parallelamente le une alle altre, in mezzo ad aree boscate, o spettacolarmente disposte a ventaglio, anche al di fuori delle aree boscate.

V12 – Antiche colate laviche, talvolta in avanzato stato di degrado, parzialmente ricoperte da colate più recenti, a blocchi scoriacei (lava aa) e con canali di vario sviluppo; emerge un forte contrasto morfologico, oltre che paesaggistico, notevolmente esaltato dalla differente copertura vegetale.

V13 – Zona interessata da una particolare discontinuità territoriale dovuta a fenomeni tettonico-strutturali (faglie) che interessano un ampio settore.

V14 – Valloni localizzati nel fondo di depressioni dovute a fenomeni tettonico-strutturali (faglie).

V15 – Parti frontali e rami secondari di colate laviche recenti provenienti da bocche apertesesi nella soprastante Valle del Bove.

V16 – Resti dell'estrema parte terminale del bordo del grande anfiteatro (caldera) della Valle del Bove, dove affiorano alcune delle formazioni rocciose pre-Mongibello.

V17 – Incisioni vallive impiantate fra i resti del bordo dell'anfiteatro di cui al punto Ev 16, di grande importanza per lo scorrimento delle acque provenienti dal fondo della Valle del Bove e talvolta per l'incanalarsi di alcuni bracci lavici delle colate che invadono detta Valle.

V18 – Incisioni vallive, più o meno profonde, che interessano in prevalenza formazioni rocciose costituite da particolari conglomerati e ammassi tufacei più o meno rimaneggiati che si sviluppano particolarmente nel settore sud-ovest del vulcano. Fra dette formazioni si rinvengono anche livelli attribuiti ad antichissime colate di fango (chiamate da qualche autore "biancavilliti").

V19 – Iniziali forme di erosione superficiale che provoca, per vaste superfici, un susseguirsi pressoché parallelo di singolari ruscellamenti che progressivamente favoriscono l'addolcimento dei pendii. Fenomeni questi determinati principalmente dalle caratteristiche granulometriche del materiale vulcanico di copertura (sabbie, lapilli, ecc.) e dalle condizioni originali dei pendii.

M – Muretti con significative colonizzazioni vegetali

Muri tipici in pietrame lavico a secco, prevalentemente localizzati sul versante nord-occidentale, fra boschi, frammenti boschivi, lembi di coltura e/o lungo stradelle campestri, diffusamente ricoperti da colonizzazioni licheniche, da elementi arborei, arbustivi e/o lianosi, che hanno in tali aree stazioni uniche o fra le più significative del territorio dell'Etna. Il paesaggio complessivamente richiama quello denominato a "boucage" dagli studiosi francesi.

U – Aree interessate da urbanizzazioni con presenza di significativi elementi naturali

Aree interessate da costruzioni e/o infrastrutture, ma con presenza di frammenti boschivi e/o significativi elementi arborei/ arbustivi isolati o in nuclei più o meno estesi.

- Aree ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC)

Le aree ricadenti in tali Siti sono uniformemente colorate in azzurro (Aree N1) e sono sottoposte alla normativa per esse definita in ambito Comunitario. Le due zone C altomontane del Parco nelle quali ricadono siti SIC sono state stralciate.

ALLEGATO 2 – II parte

ELENCO DELLE EMERGENZE IN ZONE B E C DI PIANO ELENCALE PER SINGOLE TAVOLE

Tav. 1 – CASTELLO DI MANIACE

L'area di Parco, limitatissima, interessa solo la zona D.

Tav. 2 – CASE DEL FLASCIO

- *Sito SIC 19 – Lago Gurrída e Sciara di Santa Venera :*
- 2 b* , 3 b, 3 b*: la zona è caratterizzata da estese aree, dal substrato lavico molto vecchio e in gran parte disgregato, utilizzate a pascolo. (Per maggiori precisazioni si rinvia a quanto riportato al sottostante punto F).
- 5°° : superficie lavica in area sita nella zona più settentrionale del parco, con un esteso e pressochè incontaminato ricoprimento di crittogame, tra cui sono presenti specie rappresentate solo su questo versante del vulcano
- 6 : piccole depressioni, di varia forma, periodicamente inondate, con presenza di biocenosi igrofile e/o idrofile con fitocenosi e zoocenosi costituite da specie molto rare o pressochè uniche nell'intero territorio etneo
- A5,
- A7 : vi sono rappresentate le stazioni più prossime alla vicina zona nebrodese, dove la specie è presente in aree poco distanti dal territorio etneo
- F : Antiche lave con varia morfologia e consistenza, ricoperte da nuclei e frammenti boschivi intercalati da aree scoperte (pascoli) costituenti nel complesso un insieme di aree ecotonali di grande significato per il mantenimento della biodiversità delle biocenosi rappresentate, con specie animali assenti in altri versanti dell'Etna; si tratta di uno dei più importanti corridoi naturalistici, che consente la penetrazione nel parco dell'Etna di specie provenienti dai monti settentrionali della Sicilia.
- M

Tav. 3 – RANDAZZO

- V 2 : Zone interessate da un susseguirsi di superfici laviche di diversa età (lave antiche e lave recenti) che nell'insieme danno luogo ad una particolare morfologia, in un alternarsi di dossi più o meno marcati e di depressioni a varia pendenza, aventi nel complesso grande significato scientifico oltre che paesaggistico.
- V 4, V 5,
- 1 g, 1 g*, 1 p, 2 b, 2 b*,
- 5, 5°°,
- D : dagale ; dagale boschive tra la lava del 1981

Tav. 4 - PASSOPISCIARO

- V 2 : - Zone interessate da un susseguirsi di superfici laviche di diversa età (lave antiche e lave recenti) che nell'insieme danno luogo ad una particolare morfologia, in un alternarsi di dossi più o meno marcati e di depressioni a varia pendenza, aventi nel complesso grande significato scientifico oltre che paesaggistico.
- V 4 : canale di scorrimento lavico nella colata del 1947, singolare per morfologia e lunghezza; canale su lava di C.da Saracone
- 1 g , 1 g * , 1 o , 1 p ,
- 2 b , 2 b * ,
- 5 .

Tav. 5 – CASTIGLIONE DI SICILIA

Le aree di parco ricadono in zona D

Tav 6 - BOLO FIORENTINO

- *Sito SIC 19 – Lago Gurridda e Sciare di Santa Venera :*
Estrema punta occidentale del sito SIC

Tav.7 – MALETTO

- *Sito SIC 19 – Lago Gurridda e Sciare di Santa Venera :*
- V 2 :Susseguirsi di mammelloni lavici (cupole) , di età preistorica, in gran parte squarciati con fuoruscita di colate laviche secondarie talvolta caratteristicamente a corda; esempio eccezionale nel territorio etneo, sia per estensione sia per quota.
- 1 g, 1g*, 1g^{oo}, 1 i, 2 b, 2 b*,
- 3 b, 3 b*: la zona è caratterizzata da estese aree, dal substrato lavico molto vecchio e in gran parte disgregato, utilizzate a pascolo. (Per maggiori precisazioni si rinvia a quanto riportato al sottostante punto F).
- 5,
- 6 : piccole depressioni, di varia forma, periodicamente inondate, con presenza di biocenosi igrofile e/o idrofile con fitocenosi e zoocenosi costituite da specie molto rare o pressochè uniche nell'intero territorio etneo
- A 5,
- A7 : vi sono rappresentate le stazioni più prossime alla vicina zona nebrodese, dove la specie è presente in aree poco distanti dal territorio etneo
- F : Antiche lave con varia morfologia e consistenza, ricoperte da nuclei e frammenti boschivi intercalati da aree scoperte (pascoli) costituenti nel complesso un insieme di aree ecotonali di grande significato per il mantenimento della biodiversità delle biocenosi rappresentate, con specie animali assenti in altri versanti dell'Etna; si tratta di uno dei più importanti corridoi naturalistici, che consente la penetrazione nel parco dell'Etna di specie provenienti dai monti settentrionali della Sicilia.
- M

Fuori dal SIC :

- V 1,
- V 2 : parte frontale di formazioni vulcaniche etnee, che sono a contatto con le formazioni sedimentarie del settore di Maletto; ciò ha facilitato il formarsi di un'ampia zona depressa, che stagionalmente è anche sede di conche lacustri, fenomeno alquanto singolare sull'Etna
- 1d, 1 g, 1 g * ,
- 1g^o : boschi siti ai margini del territorio etneo e quindi del parco, al limite delle vulcaniti col sedimentario. Si tratta di ecosistemi localizzati nella parte basale del settore boscoso che da qui si spinge, nelle varie differenziazioni altitudinali e senza soluzione di continuità, fino al limite altitudinale superiore delle foreste ("timberline"). Tale condizione è pressochè unica in tutto il vulcano.
- 1 i, 2 b, 3 b,
- 3 c : ecosistemi erbacei costituenti zone ecotonali di particolare pregio in quanto rappresentano corridoi ecologici nella storia del popolamento animale del vulcano, che ha consentito l'arrivo di specie animali, assenti altrove sull'Etna, dall'area dei monti del settore nord della Sicilia.

- 5
- 6 : nel periodo delle piogge l'area umida si estende parecchio, soprattutto verso ovest e nord-ovest. Vi sono presenti biocenosi (fito- e zoocenosi), con rari elementi igrofilo e idrofilo e con elevato grado di biodiversità; si tratta di un sito di eccezionale presenza sull'Etna.
- A 5 : soprattutto vi sono presenti specie igrofile e idrofile
- F : presenza di diversi siti particolarmente interessanti per la macrofauna
- M : zona molto ricca dei valori compresi in tale emergenza

Tav. 8 – MONTE POMICIARO

- *Sito SIC 10 – Dammusi :*
- 1 d *, 2 a , 3 a
- *Fuori dal SIC :*
- V 1: Mt. La Nave dalla particolare forma a ferro di cavallo,
- V 4
- V 9: caratteristiche bocche eruttive, le più periferiche dell'eruzione laterale del 1981, le più basse bocche laviche storiche del versante nord dell'Etna.
- V9, V 10
- 1 a, 1 d, 1 i , 1 i*, 1 i3, 1 i*3, 1 i4, 2 a,
- 2 b : vasti substrati lavici costituiscono habitat favorevoli all'instaurarsi di un dinamismo attivo delle comunità vegetali, che si presentano, compenstrate a mosaico, in un succedersi di stadi che si differenziano per caratteri fisionomico-strutturali (da quello erbaceo, a quello arbustivo, a quello arboreo) e per livello di biodiversità
- 3 a, 3 b,
- 5 :
- F : presenza di diversi siti particolarmente interessanti per la Macrofauna
- D : fra le dagale particolare significato assumono le piccole numerose dagale boschive localizzate fra la lava del 1981

Tav. 9 – MONTE NERO

- *Sito SIC 13 – Pineta di Linguaglossa :*
- V 11 : lingue laviche, di età preistorica, a vario livello in un 'area boscata, che si sviluppano in zona a forte pendio; seguono, verso monte, analoghe lingue laviche, più consistenti e di data storica.
- V 12
- V 13 : con presenza di faglie che interessano una vasta zona nell'area della Pernicana a prevalente sviluppo est-ovest; area parzialmente interessata da fenomeni tettonico-strutturali degli ultimi anni.
- 1a , 1 a* , 1c, 1c* , 1 d, 1 d* , 1 g* , 1o , 1 o* , 2 a, 2 a* , 3 a, 3a* ,
- 4b, 4c
- 5 ,
- A5,
- A 8 : Pini secolari in diverse località
- A 9 : Pini monumentali (plurisecolari) in diverse località
- *Sito SIC 10 – Dammusi :*
- 1d, 1d*, 1o, 2a, 2a* 3 a,
- 5
- D
- *Sito SIC 09 – Fascia altomontana dell'Etna :*
- 1 a, 1 a*, 1c, 1c*, 4 c
- *Fuori dei SIC :*
- V 11,
- V 12 : in lava del 1947, sull'estremo settore settentrionale della copertura lavica di Collabasso. Il contrasto è ben marcato ad est e ad ovest della colata del 1947.
- 1d, 1d*, 1g, 1g* , 1o, 1 o* , 2a, 2a* , 2 b* , 3 a, 3 a* ,
- 4b, 4c
- 5
- D

Tav. 10 – LINGUAGLOSSA

- *Sito SIC 13 – Pineta di Linguaglossa :*
- 1 c, 1 c*, 1 d, 1d*, 2 a
- F

- *Sito SIC 14 - Monte Baracca-Contrada Giarrita :*
- 1 d, 2a
- 5
- F

- *Fuori dai SIC :*
- V 2: presenza di tratti lavici recenti (del 1923) e lave antiche di varia morfologia e con grado diversi di alterazione, parzialmente ricoperte da materiale litico più o meno rimaneggiato
- V 14 : vallone sviluppatosi nel fondo di una depressione causata da un imponente fenomeno di faglia, esteso per almeno due chilometri, unico esempio sull'Etna.
- 1 d, 1 d*, 1 g, 1 g*, 1 o, 2 a, 2 a*, 2 b, 2 b*, 3 b,
- 5

Tav. 11 – BRONTE OVEST

Le aree di parco ricadono in zona D

Tav. 12 – BRONTE EST

- *Sito SIC 17 – Sciare di Roccazzo della Bandiera :*
- V 2: affioramenti marginali, a quota medio-bassa, della vasta copertura lavica a superficie continua, prevalentemente a corde, del 1651-53. Le corde qui presentano una grande varietà di forme, di sviluppo e di aspetti morfologico-strutturali, spesso addensati in settori più o meno ampi, che sono ulteriormente movimentati da cupole laviche e mammelloni di varia imponentza.
E' questa una delle aree più ricche di tali morfologie dell'intero vulcano.
- D : dagale più o meno estese, nelle quali eccezionalmente affiorano formazioni geologiche del basamento del vulcano (sedimentario); ne è un esempio: Dagala Inchiusa, delimitata da lave di varia età la più recente delle quali risale al 1843.
In aree di Dagala sono presenti ecosistemi forestali di grande pregio e di notevole importanza per la diffusione del popolamento animale e vegetale nelle sconfinite distese laviche limitrofe.
- 1 g, 1 g*, 1i, 1i *, 2 b, 2 b*, 3 b, 3 b *,
- 5
- A7

- *Sito SIC 18 – Piano dei Grilli :*
- V 1
- V 2
- V 5
- 1 g *, 2 b *, 3 b,
- 5
- A 7
- D

- *Fuori dai SIC :*
- V 2
- V 5
- 1 g, 1i, 1i*, 1 o, 2 b, 3 b*
- 5
- A 9 : ceppaia monumentale di Castagni

Tav. 13 – MONTE ETNA

- 1 d, 1 d*, 2 a, 2 a*, 3 a,
- A5

Tav. 14 – PIZZI DENERI

- *Sito SIC 09 – Fascia altomontana dell'Etna :*
- V 1 : Parte alta della zona Pineta di Linguaglossa: carattere dominante è il susseguirsi di apparati eruttivi (Monte Nero delle Concazze, sistema Mt. Tanaurpi, Mt. Conca) di varia età ed imponenza. La loro significativa presenza contribuisce a confermare che trattasi di una zona a frequenti e intensi eventi eruttivi laterali di non rara gravità, date le condizioni strutturali di questa zona del vulcano che rientra nell'ambito del cosiddetto "riff" del versante settentrionale dell'Etna. - Ev 2 - In questa stessa area sono evidenti varie lingue laviche, specialmente dell'ultimo secolo, che provengono da colate originatesi più a monte. Son ben marcati per esempio vari fronti degli efflussi del periodo 1955-67.
- 1 a*, 1 c, 1 c*,
- 1 f : stazione fra le più elevate in altitudine, nell'ambito della fascia di vocazione forestale
- 1 n
- 3 a, 4 a, 4 a*, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e
- 5
- A 1, A 2, A 8, A 9
- F
- *Sito SIC 13 – Pineta di Linguaglossa :*
- 1 c
- *Sito SIC 14 – Monte Baracca-Contrada Giarrita :*
- V1
- V 2 : Immediatamente allo sbocco della profonda e spettacolare incisione erosiva della Cubania si sviluppano alcuni rami della parte alta del sistema lavico del 1928.
- V 7
- 1 b*, 1c*, 1 e, 2 a, 3 a
- 5
- A 1, A2, A 8
- F
- D
- *Fuori dai SIC :*
- V 1, V 2, V 7
- 1 b, 1 b*, 1 c, 1 c*, 1 e, 1 f, 1 n. 1 o, 2 a, 3 a
- 4b, 4c,
- 5
- A 2
- A 8
- D
- F

Tav. 15 - VENA

- *Sito SIC 14 – Monte Baracca-Contrada Giarrita :*
- V 9 : bocche eruttive a quote più basse dell'eruzione laterale del 1928 ("Ripe della naca"), in un susseguirsi di piccole colate laviche e superfici boscate, oltretutto di grande effetto paesaggistico
- V 13 : gradino morfologico-strutturale delle Ripe di Saldara e di Piscio dovuto a fenomeni tettonici, timpe, rilievo di Serra Buffa, di origine tettonica, collegato alle citate Ripe
- 1 c, 1 c*, 1 d, 1 d*, 1 e, 1 e*, 1 o, 1 o*, 2 a, 2 a*, 3 a*
- 5
- A 5
- F
- D

- *Fuori dai SIC* :
- V 1, V 7, V 8
- 1 c, 1 d, 1 d*, 1 e, 1 e*, 1 g*, 1 o, 1 o*, 2 a, 2 b, 2 b*,
- 5
- A 5
- A 9 : presso Mt. Crisimo è presente una Quercia (Roverella) di notevole dimensione, in prossimità della quale se ne trovano altre anch'esse di notevoli dimensioni
- A 9 : in Contrada Nocille, la presenza di un Acero ultracentenario fra aree coltivate, testimonia le foreste di un tempo
- A 9 : in contrada Nocille: esemplari di Cerro ultracentenari, fra nocioleti, stanno a testimoniare la presenza nel passato di magnifiche foreste
- A 9 : in contrada Pomazzo, Roverella ultracentenaria
- D

Tav. 16 – CASTELLUZZO

L'area di parco ricade in zona D.

Tav. 17 – MONTE MINARDO

- *Sito SIC 18 – Piano dei Grilli* :
- V 2 :Si sviluppa la vasta copertura lavica di Piano dei Grilli, in gran parte alimentata dal sistema eruttivo di Mt. Ruvolo. Dal lato sud vi si affiancano alcuni rami della cosiddetta Lava antica proveniente da altri sistemi
- 1 i, 1 i*, 2 a, 2 b, 2 b*, 3 b, 3 b*,
- 5
- A 3, A 4
- A 7 : presenza della pianta, in individui isolati e in gruppi, in diverse stazioni, che sono le più elevate in altitudine
- F : tutta l'area è interessata da questa emergenza

- *Sito SIC 23 – Monte Minardo* :
- V 2 : Vi sono lave antiche profondamente degradate e talvolta abbondantemente ricoperte da materiale di riporto alluvionale proveniente dagli apparati eruttivi siti più a monte.
- 1 i, 1 i*, 2 b, 2 b*, 3 b, 3 b*
- A 4
- F

- *Fuori dai SIC* :
- V 1, V 7, V 11,
- 1 c, 1 d, 1 d*, 1 g*, 1 i, 1 i*, 1 h*, 1 l*, 1 o, 1 o*, 2°, 2 b, 2 b*, 3 b
- 5
- A 7 : in stazioni isolate
- D
- F

Tav. 18 – MONTE FRUMENTO SUPINO

- *Sito SIC 12 – Pineta di Adrano e Biancavilla* :
- V 1: conetti eruttivi di varia morfologia ed età
- V 11 : a sud-ovest di Mt. Palomba, zona questa interessata anche dalle colate degli ultimi eventi eruttivi, lave che contrastano fortemente con quelle dei secoli passati a cui si addossano e talvolta si sovrappongono
- 1 c, 1 c*, 1 d, 1 d*, 1 n, 1 o, 2 a, 3 a,
- A 1
- A 2 :
- -5
- F

- *Sito SIC 09 – Fascia altomontana dell'Etna* :

- V 1
- V 2 : Sul lato est la zona è estesamente interessata dalle colate laviche delle ultime eruzioni (1983, 1985, 2001, 2002)
- 1 c, 1 c*, 1 n, 2 a, 2 a*, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d
- 5
- A 1: sono presenti quasi tutte le specie endemiche dell'Etna,
- A 2
- D : vi sono rappresentate quasi tutte le specie endemiche dell' Etna
- F

- *Fuori dai SIC :*
- V 1
- 1c, 1c*, 1d, 1d*, 2a, 2 a*, 3 a
- 4 a *, 4 d
- 5
- A9 : Lecci monometali
- D

Tav. 19 - LA MONTAGNOLA

Sito SIC 09 – Fascia altomontana dell'Etna

- V 2 : Sul lato ovest la zona è estesamente interessata dalle colate laviche delle ultime eruzioni (1983, 1985, 2001, 2002)
- 4.a, 4.a*, 4.d, 4.e,
- 5
- A 1: sono presenti quasi tutte le specie endemiche dell'Etna

Sito SIC 15 – Canalone del Tripodo:

- V 2 : Lave storiche, alcune ben conservate, anche interessate da importanti gallerie di scorrimento lavico
- V 1: I conetti che si impiantano in questa zona (es. Mt. Monaco) sono caratterizzati da una eccezionale asimmetria, in quanto impiantati su un accentuato pendio che ne accresce l'imponenza dal lato a valle.
- V 7 : Il versante a sud sud-est del Mt. Pomiciaro è interessato da un intenso sistema di solchi erosivi prevalentemente paralleli l'uno all'altro sulle pareti dei quali affiorano talvolta formazioni laviche molto antiche dell'antico sistema Trifoglietto
- 1 a, 1 c, 1 f, 1 o, 1 p, 2.a, 2.a*, 3 a, 3 a
- 4.a, 4.b, 4.c, 4 d
- 5,
- A 1, A 3
- A 8 : presenza, in siti diversi, di individui di Faggio e di Pioppo di notevoli dimensioni
- F

Sito SIC 16 – Valle del Bove :

- 1 i*, 1o, 2.a*, 2 b*,
- *Fuori dai SIC :*
- V 6, V.7,
- 1 b*, 1 d, 1 d*, 1 n*, 1m*1 o, 1 p, 2 a
- 4 a, 4 d
- A 3, A 4
- F

Tav. 20 – SANT' ALFIO

- *Sito SIC 15 – Canalone del Tripodo :*
- V 6, V 7, V 8,
- 1 g, 1 g*, 1 f, 1 i, 1 i*, 1 o, 2 b, 3 b,
- 6
- A 3, A 4, A 5, A 6
- F

- *Sito SIC 16 – Valle del Bove :*
- V 8, V 15
- 1 g, 1 g*, 1 i, 1 i*, 1 o, 2 b, 3 b,
- 5
- A 3,
- D
- F

- *Sito SIC 20 – Bosco di Milo :*
- 1 f : si tratta delle stazioni fra le più basse finora note nel territorio etneo
- 1 i* : con localizzazione all'interno dell'emergenza 1 m
- 1 m : unica stazione particolarmente significativa dell'ecosistema forestale presente in tale sito ove esso è ampiamente esteso; vi sono comprese significative stazioni di non comuni essenze arboree
- A 3
- A 9 : presenza di Acero plurisecolare
- F

- *Fuori dai SIC:*
- V 16, V 17
- 1 g, 1 g*, 1 i*, 1 o, 2 b, 2 b*, 3 b*
- 5
- A 3
- A 9 : presenza di Cerro plurisecolare
- D
- F

Tav. 21 – ADRANO EST

- V 2, V 18
- 1 d, 1 g, 1 g, 1 i*, 1 o, 1 o*,
- 2 a*, 2 b, 2 b*, 3 a*, 3 b, 3 b*,
- 5
- A9 : ceppaia plurisecolare di Roverella
- D
- U

Tav. 22 – MONTE VETTORE

- *Sito SIC 09 – Fasca altomontana dell'Etna :*
- V 2
- 1 c, 2 a, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d,
- 5

- *Sito SIC 12 – Pineta di Adrano e Biancavilla :*
- V 1: Imponente conetto di Mt. Vetore, caratteristicamente asimmetrico in senso nord-sud, essendosi impiantato in una zona a forte pendio
- V 18 : parte iniziale delle incisioni vallive che si sviluppano vistosamente verso sud-ovest (cfr. SIC 24)
- 1 c, 1 c*, 1 p, 2 b, 3 a,
- 5

- *Sito SIC 24 – Monte Arso :*
- Oltre al Monte Arso, già sottoposto a livello di tutela N, sono presenti :
- V 2 : parte frontale di colata lavica storica a varia morfologia
- V 18 : particolarmente evidenti solchi vallivi, dei quali il più vistoso è il “Vallone di Licodia”;
- 1 g, 1 g*, 2 b, 2 b*, 3 b, 3 b*

- Fuori dai SIC

- V 1 : presenza di numerosi conetti secondari. In modo particolare si rileva un forte addensamento di conetti, per lo più protostorici, nell'area est-sudest della Tavola. Tale ricca presenza testimonia che trattasi di un'area particolarmente debole del vulcano frequentemente soggetta ad eventi eruttivi (rift sud), analogamente a quanto verificatosi nell'area di "rift" nord.

Alcuni di detti conetti emergono, isolati o a gruppo, in dagale circondate da lave storiche. I vari conetti si distinguono per la diversità di imponentza, di morfologia e di materiale piroclastico affiorante. Si diversificano anche per le caratteristiche morfologico-strutturali della conca craterica, talvolta semplice, talvolta doppia, talvolta quasi del tutto colma di materiale crollato dal vecchio orlo.

- V 2 : colate laviche. L'intera area è di eccezionale significato scientifico per la ricchezza di elementi geovulcanologici qui particolarmente addensati (conetti di varia età, forma e struttura; colate di varia età, estensione, morfologia, composizione e frequenza di nicchie e grotte di scorrimento lavico di vario sviluppo, nonché stadio di degrado superficiale).

- V 7 : incisioni vallive

- V 18 : incisioni vallive del tipo rilevato nel SIC 24

- 1 a*, 1 c, 1 d, 1 d*, 1 f, 1 g, 1 g*, 1 h*, 1 i, 1 i*, 1 n, 1 o, 1 o*, 1 p,

- 2 a, 2 a*, 2 b, 3 a, 3 a*, 3 b, 3 b*,

- 4 a, 4, b, 4 c, 4 d

- 5

- A 4, A 5

- A 9 : presenza di diversi individui plurisecolari di Castagno (C.da Stagliata);

- A 9 : presenza di individuo monumentale di Ginestra dell'Etna (zona Parmentelli)

- F : specialmente a valle del Mt. Arso

- D

Tav. 23 – MT. SERRA PIZZUTA

- Sito SIC 09 – Fascia altomontana dell'Etna

interessa solo l'estrema parte nord-ovest della Tavoletta:

4 d (frammenti)

- Sito SIC 15 – Canalone del Tripodo

- V 1, V 2, V 7

- 1 a*, 1 d, 1 d*, 1 c (da rimboschimento), 1 o, 1 p, 2 a, 3 a,

- 4 c 5

- A 5

- D

Fuori dai SIC:

- V 1 : Conetti secondari, storici (es. Mt. Gemmellaro), protostorici e preistorici, di varia imponentza, morfologia, materiale di copertura superficiale e stato di degrado. Vi si distinguono per la regolarità dell'edificio, perfettamente tronco-conico, e per l'imponentza due fra i più noti apparati eruttivi dell'intero vulcano : Mt. Gorna e Mt. Ilice, ai margini della Tavola.

- V 2 : colate laviche di varia estensione e morfologia

- Ev 7, Ev 19

- 1 d, 1 d*, 1 g, 1 g*, 1 i, 1 i*, 1 o, 1 o*, 2 a, 2 a*, 2 b, 2 b*, 3 a*, 3 b, 3 b*,

- 4 d

- 5

- A 9 : Faggio secolare

- A 9 : Castagno di circa trecento anni, a nord-est di Mt. Cicirello

- D

F

Tav. 24 – ZAFFERANA

- Sito SIC 15 – Canalone del Tripodo

1 i*, 1 o, 2 b

- Fuori dal SIC:

- V 1 : vedi Tavola precedente
- V 7 :
- 1 i, 1 i*, 1 o, 2 b,
- 5
- A 9 : Lecci di notevoli dimensioni

Tav. 25 – RAGALNA

V 2,
 1 g*, 1 i*, 2 b, 2 b*,
 A 4
 5

Tav. 26 – NICOLOSI

- V 1: Presenza di diversi conetti eruttivi; per Mt. Gorna vedi Tav. 23.
- V 2
- 1 g, 1 i, 1 i*, 1 o, 2 b, 2 b*, 3 b, 3 b*
- A 9 : Castagno plurisecolare
- A 9 : Castagno dell'età di circa un millennio
- 5
- D

Tav. 27 – ACIREALE

- Le aree di Parco ricadono in zona D

Atlante grafico